



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a Latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOTIPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 91

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/2010 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA +46

UDIENZA DEL 04/05/2021

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2021405288235

Esito: RINVIO AL 05/05/2021 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO C. RAFFO.....3
DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA.....11

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE
Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.
Udienza del 04/05/2021

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA +46 -

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale Dibattimento.

Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato Raffo. Può proseguire la sua discussione.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO C. RAFFO

AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, come vi ho detto ieri, sarò brevissimo. Visto l'inizio, cercherò di contrarre ulteriormente il discorso.

Ieri stavamo parlando delle intercettazioni telefoniche e di come queste vengono interpretate e sono state interpretate - a nostro avviso - in maniera errata: primo) perché ovviamente

non sono state considerate... devo dire nostra colpa. Non le avevamo considerate neanche noi quelle di partenza... quella del 23 marzo, su 5 mila e 10 mila, certamente sì. Quella del 23 febbraio - che abbiamo ascoltato ieri in udienza e spiega pacificamente la questione della convenzione che era urgente - non è stata valutata. Ovviamente questo avrebbe sicuramente dato una luce diversa all'incontro che avviene esattamente un mese dopo. Se voi considerate che febbraio è di 28, sostanzialmente in quel periodo ci sono state numerose telefonate - ve le ha elencate l'Avvocato Caizza - tra Archinà e Liberti sul tema della convenzione. C'è anche proprio una risposta di Archinà nel corso dell'interrogatorio di garanzia, quando viene arrestato. Gli chiedono: "Senta, ma lei ha mai dato una busta? Ha fatto qualcosa?". Lui dice: "Una busta? Francamente...". "Qual era il motivo dell'urgenza - gli chiede il G.I.P. - rispetto all'incontro con Liberti il 26 marzo?". Lui dice questo, Presidente... perché va riletto solo questo passaggio. "Perché quell'incontro urgente?". "Perché il Lunedì Santo del 2010 - 29 marzo, quindi il lunedì successivo (il 26 marzo eravamo a venerdì) - sarebbe venuto a Taranto Riva Emilio con il quale mi ero fatto carico di parlare con Liberti per chiudere un po' questo stupido contenzioso - sulla convenzione quadro (vi aggiungo io questo, non è detto) - e ripartire con la collaborazione con il Politecnico". Quindi è quello, di quello stanno parlando. Quindi, siccome veniva Riva... questo è un ulteriore chiaro motivo. "Veniva Riva il lunedì, perché era la settimana di Pasqua. Io sono dovuto andare subito". Non ha aggiunto la questione delle bricchette. Ma la questione delle bricchette ve l'ha spiegata Capogrosso. Del resto, considerate che qui siamo all'interrogatorio di garanzia. Archinà è appena stato arrestato. Gli chiedono come mai l'incontro con Liberti è urgente e spiega. Il G.I.P. chiede: "Va beh, non gli poteva fare una telefonata a Liberti?". Archinà dà una risposta che è una risposta che ci descrive tutto: "No parlare. Gli dovevo dare la bozza dei documenti. La busta bianca...". Perché gli hanno chiesto di una busta, quindi lui risponde in questo senso. Ovviamente non si ricorda se i documenti erano liberi o in una busta ma di documenti si parlava. "La busta bianca conteneva una serie di fogli di ricerche da affidare - guardate bene questo - all'Università di Lecce, all'Università di Potenza e auspicabilmente, come poi è avvenuto, al Politecnico di Bari". Io ve lo leggo testualmente perché - è chiaro - lui dice "una serie di ricerche". In realtà noi sappiamo... e lo abbiamo sentito dalla viva voce dei due un mese prima: "Archinà, dobbiamo fare la convenzione quadro, mi ha detto il mio rettore. Ma l'avete già sottoscritta con le altre Università, Lecce e Potenza?". E io vi ho dato gli articoli di giornale che - quando si parlava dello strappo - parlavano proprio del fatto che Lecce e Potenza avevano sottoscritto già, Bari no perché Giustolisi aveva fatto delle dichiarazioni dicendo "Noi con Ilva non ci mettiamo perché ci sono i problemi ambientali", eccetera eccetera.

Questo aveva creato uno strappo, tant'è che Ilva aveva scritto una brutta lettera - depositata - al rettore del Politecnico e il rettore aveva detto: "No, ma auspichiamo....". Marzano, non era ancora Costantino che poi è subentrato proprio nel 2009. Il rettore aveva detto: "No, ma noi vogliamo collaborare. Le prese di posizione personali non ci interessano". Però si era creato uno strappo: da un lato, l'università aveva fatto quell'uscita con Giustolisi preside e, dall'altro, Ilva gli aveva scritto "E allora interrompiamo tutti i rapporti, visto che ci trattate così". Si era creato uno strappo che loro dovevano ricucire. Lui si era impegnato con Riva di cercare di ricucirlo insieme a Liberti. "Gli dovevo portare i documenti". Quali? Le bozze di convenzione che Liberti gli ha chiesto il 23 febbraio. Dice: "Avete fatto queste cose? Mi dia quelle che le usiamo come canovaccio, così ci aggiorniamo". Però vi voglio anche ricordare che in quella telefonata Archinà cosa dice? Dice: "Perché non gliel'ha date il 24 di febbraio?". "No, ho avuto problemi. Mia moglie sta male. Quindi sono fuori, non sono potuto stare qui". Quindi, evidentemente, ci sarà stato un periodo di tempo in cui Archinà - anche dopo - ha avuto qualche problema. A quel punto, siccome arrivava Riva da Milano, nasce quell'emergenza unita alle bricchette. Io credo che sul punto chiarifichi tutto. "Perché non al telefono?". "Perché glieli dovevo dare in mano". Poi - è vero - inizia la prudenza, nel senso che dicono: "Va beh, come facciamo? Ci risentiamo?". "Va beh, sentiamoci tramite Intini". Intini lo dice, anche il motivo che Liberti gli ha spiegato. Perché Intini, quando è venuto, ha detto: "Sì. Io poi, leggendo tutto, leggendo... ho pensato che fosse perché Archinà era intercettato". Ma era una sua percezione sostanzialmente, quando è venuto qui a dircelo. Io gli chiedo esattamente: "Scusi, ma Liberti le aveva chiesto una certa discrezione anche nel mondo accademico, anche in ambito accademico?". "Sì, sì, sì, sì" dice Intini. Non aveva divulgato questa informazione che stava facendo la convenzione quadro perché c'erano problemi in ambito accademico, proprio a Taranto. L'ex preside Giustolisi non è che se n'è andato a Milano: fa sempre il professore a Taranto e, insieme al suo gruppo, era contrario ad avere rapporti con Ilva. L'aveva scritto in un articolo di giornale! Quindi c'era un problema nel mondo accademico. "Le disse di non parlarne con nessuno in facoltà, che era una cosa da gestire riservatamente?". Perché il mandato - lo abbiamo saputo - glielo ha dato il rettore direttamente (e ce l'ha detto il rettore). "No, non ne parlai con nessuno. Mi disse di tenerla per me questa faccenda in facoltà". La mia domanda è precisa e la sua risposta è altrettanto precisa. Poi io gli chiedo: "Ma, sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro, le era già capitato di fare da intermediario?", visto che lui collaborava con Liberti non a livello professionale ma a livello accademico, cioè lui era accademicamente... Siamo tutti persone istruite e lo sappiamo tutti che nelle commissioni universitarie (quelle di

esame), oltre al ricercatore e all'associato insieme all'ordinario, ci stanno tanti cultori della materia. Io ho fatto parte di una commissione - quando ero un po' più giovane - di filosofia del diritto, ero in commissione. Andavo a interrogare i ragazzi qui a Taranto col Professor Antonio Incampo, pur non essendo minimamente collocato universitariamente (non avevo un contratto di ricerca). Lo sapete, voi lo sapete meglio di me come funziona. Intini era un collaboratore di Liberti in questo senso, accademicamente. Tanti nostri colleghi fanno i collaboratori a Diritto Penale, a Procedura Penale - lo sappiamo - colleghi che con l'università non hanno rapporti fissi ma che sono dei collaboratori. Noi della Camera Penale oggi abbiamo un convegno organizzato e un collega che farà da moderatore a quel convegno di oggi - l'Avvocato Nevoli che è un collega illustrissimo e bravissimo - collabora con il Professor Triggiani, eccetera ma mica c'ha un incarico in università. Però mi è capitato più volte di riferirmi al collega per dire: "Senti, dobbiamo invitare il Professor Triggiani. Lo contatti tu?". Perché si conoscono questi rapporti, si sanno. Intini dice: "Sì, sì, mi era capitato tante volte di fare da intermediario anche con altre persone". Voi comprenderete che si sta parlando di una questione universitaria (la convenzione quadro); che c'è questo momento in cui Liberti è consulente della Procura. Dice: "Va beh, chiamami tramite Intini. Tanto, voglio dire... visto che lo conosci", perché Intini ha già rapporti per i tesisti e per quello che ci siamo detti.

Non vado oltre, Presidente. Non mi sembra che la questione non si possa spiegare così. Se poi facciamo il paio con la telefonata che vi ho fatto sentire ieri, francamente è un quadro granitico e smontarlo con delle ipotesi legate alla rivalutazione di alcuni ascolti... molto rivista in alcuni sensi. Ve ne leggo solo un'altra e io chiudo la mia discussione. "Antipaticissima questa storia". Su quella "elevata...", "diossine e PCB a livello elevato", vi dico soltanto questo: che un minuto prima di dire quella frase, un minuto prima... E' il RIT 253 e il progressivo è il 544 ma ve l'ha già citato il Pubblico Ministero in discussione. E' vero che dice: "Va beh, anticipazioni non se ne hanno. Mi hanno detto che hanno trovato ovviamente diossine e PCB nei vari campioni, tranne che nel primo". "Mh" dice Liberti. "A livello elevato negli altri li hanno trovati". A parte che c'erano anche i campioni di ESP e MEEP, quindi è chiaro che qualche campione è a livello elevato. Bisogna vedere se si tratta dei tre dei sacchi ESP e MEEP, perché i sacchi ESP e MEEP c'avevano le polveri per forza a livello elevato. Il problema era, chiaramente, valutare gli altri campioni - quelli a terra - che non dovevano essere ESP e MEEP. Quindi questo è vero: ci sarebbe stata diossina. Ma in quelli c'era a livello elevato? Esposito sbaglia le analisi e dice che il PCB è elevatissimo e ci sono le analisi supplementari, corrette. Io credo peraltro, Presidente, molto probabilmente di averle non

solo citate ma mostrate al teste - e probabilmente depositate - quando abbiamo sentito Esposito. Al di là che sono tra gli allegati alla consulenza integrativa del Professor Liberti... sui quali poi, ovviamente, dovremo vedere di provvedere all'acquisizione totale perché sennò non la potreste valutare. Ma credo che siano già patrimonio del dibattimento e che Esposito abbia risposto dicendo: "Sì, sì. Non erano supplementari, erano sostitutivi". Sul punto non ci sono dubbi. Vi volevo solo segnalare questo però: che tutto questo avviene in una comunicazione telefonica. Cioè l'anticipazione è questa... La frase prima di quella che vi ho appena letto è: "Professore, io ho chiamato Esposito del laboratorio per sapere quando erano pronti". "Eh". "Mi ha detto che li ha preparati, li ha messi alla firma, quindi lunedì dovremmo averli". Quindi è chiaro che Esposito gliel'ha detto al telefono. Dice: "Ma ci sono diossine e PCB?". "Sì, sì, li abbiamo trovati a livello elevato". È finita là! Non gli ha specificato se erano solo le diossine o solo i PCB. "C'è qualcosa?". "Sì, a livello elevato". "A livello elevato" perché avevano sbagliato. Il rapporto di prova sbagliato era quello che stava guardando Esposito: perché l'aveva preparato e messo alla firma. Ci siamo? Benissimo.

L'ultima è questa: il RIT successivo... 253 sempre (cioè Liberti), la 1095, quella in cui tratta male il Pubblico Ministero, lo prende a male parole perché ha chiesto l'incidente probatorio senza dirgli niente, senza dir niente ai consulenti. "Infatti poi... niente...": parlano di altre cose. «Oggi invece mi ha chiamato - Archinà - per dire: "Ma è stato chiesto l'incidente probatorio? Ingegnere, lei ne sa niente? Lei, che è il consulente della Procura, sa perché hanno chiesto l'incidente probatorio?"». Tenete presente che si erano sentiti diverse volte con Archinà e avevano fatto addirittura un incontro ufficiale perché, quando gli hanno chiesto i documenti, Ilva ha chiesto chiarimenti. Si sono incontrati ufficialmente con i tre consulenti - c'era pure Cassano - gli hanno dato i chiarimenti dei documenti che volevano e Ilva poi gli ha trasmesso i documenti. Quindi il rapporto era pacificamente istituzionale, c'era. Quindi, quando Archinà sa dell'incidente probatorio, chiama il consulente della Procura - con cui peraltro si è interfacciato sui documenti e sulle cose - e dice: "Ma è vero che hanno chiesto l'incidente probatorio?". "Io non ne sapevo niente che avevano chiesto l'incidente probatorio, il Pubblico Ministero non mi ha detto niente". "Va beh, ma tu cerca di appurare". Perché Liberti scopre in questo momento che c'è questa richiesta di incidente probatorio. "Cerca di appurare". "Va beh, ma su che cos'è questo incidente probatorio?". "E' proprio sull'inquinamento ambientale che stiamo trattando noi". Questo dice, cioè dice "E' sulla stessa cosa". Primerano dice: "Là c'è una sorta, secondo me, di atteggiamento di stizza nei nostri confronti perché fanno, non ci dicono niente. Che caspita! Stiamo lavorando per loro". C'è un atteggiamento di stizza. "Appunto, appunto, appunto!". Dice una brutta parola:

“Ma vada a fare a quel paese - la traduco io - perché non... non mi dici niente”. “Mi lascia un po’ perplesso” dice Primerano. “Cioè perché non mi devi dire niente che devi fare la richiesta di incidente probatorio?”. Liberti dice: “Antipaticissima questa storia”. Non “preoccupante”, “Mo dobbiamo vedere che succede”, “Hanno fatto la consulenza falsa... due consulenze false. Ancora mo... e mo?”, “Vediamo, vediamo se magari cambiamo qualcosa”. No! “Antipaticissima questa storia. Si faccia... si prenda i consulenti, i Vigili del Fuoco, chi caspita - dico io, qui lui usa un altro termine - sono quelli e se la vada... e se la veda con loro. Non ci rompa più le scatole a noi! Ci paga a questo punto... Va beh, Robe’. Ci sentiamo dopodomani. Grazie”. E chiude. È quello che vi ho detto io: è come se Liberti, il giorno prima della discussione... mi chiamava l’Avvocato Vozza e diceva: “Carlo, scusami, Liberti mi ha affidato l’incarico. Statti a casa domani”. In quel caso avrei detto “Ha fatto bene” perché l’Avvocato Vozza è più bravo di me. Diciamo che chiamava un avvocato che io non conoscevo e dicevo: “Ma vada a farsi difendere da chi vuole? Come! Mi sono fatto un fegato così - a proposito di fegati - per questo processo e tu l’ultimo giorno prendi e cambi?”. “Ancora non ti ho consegnato l’elaborato che stiamo per consegnare - tanto è vero che poi glielo consegnano un mese dopo - e tu prendi questa scelta?”. “Antipaticissima questa storia”. “Liberti si preoccupa perché sa che ha fatto un falso, quindi chissà...”. Ma che si preoccupa! Stava arrabbiato come un pazzo perché mai poteva stare a pensare a corruzione, soldi, fesserie. Ma di che stiamo parlando?

Qui termino la mia discussione, Presidente. Vi vorrei dire tante altre cose. Erano tante le cose da dire e qualcuna me la sarò dimenticata, qualcuna l’avrò esposta probabilmente in modo poco chiaro, visti anche i miei limiti - che sono tanti - e visto il carattere mastodontico di questo processo.

Io vi devo ringraziare innanzitutto per l’attenzione che mi avete prestato: perché ho notato che, nonostante i miei grandi limiti, mi avete seguito con attenzione. Spero almeno di avervi dato una luce diversa su qualcosa di nuovo in questo processo: la consulenza e la relazione integrativa che in questo processo, nel mare magnum di quello che noi abbiamo trattato, in realtà non sono state valutate nella maniera puntuale che ci voleva sin dalla fase iniziale, sin dal loro deposito - a mio sommesso avviso - perché quelle indicavano delle problematiche, individuavano la specifica tipologia di quelle problematiche e la loro emissione e anche di specifici rimedi atti a contenere quelle problematiche che, a differenza di quello che ha detto il Pubblico Ministero nell’imputazione, avrebbero comunque... - che esistesse un disastro, che esistesse un avvelenamento, che non esistesse (come riteniamo tutti noi, in ragione dei dati che sono emersi) - ...avrebbero comunque eliminato il problema delle diffuse - anzi delle

fuggitive che sono il problema, ma avrebbero comunque anche ridotto le diffuse - semplicemente tompagnando l'impianto e gestendo meglio le polveri, in maniera indispensabile e urgente come Liberti, Primerano e Cassano hanno scritto nella loro consulenza. Francamente dire che da qui nasca un'inversione... Dice: "Ma è sugli animali". Ma sugli animali non mi sento di aggiungere altro rispetto a quello che vi ho detto, perché le sentenze che ci sono state sul falso sono state purtroppo inquinate - come si pensava avesse detto Perli - dalla mancanza di precisione prima dei periti e di correlazione con quello che avevano detto nell'incidente probatorio piuttosto che a dibattimento, che mancava come tassello, che abbiamo scoperto solo qui. Oltre al fatto che l'unico riferimento normativo-tecnico... come lo chiamano loro, anche se normativo non è. Il BREF è stato letto male o non letto individuando dei congeneri traccianti della contaminazione animale che traccianti non sono per l'attività di sinterizzazione in generale, a differenza di quello che i periti hanno scritto.

Allora mi permetterete di dire che intanto il lavoro di Liberti era genuino, era scientifico, non era falso - era scientifico con la "esse" maiuscola, fatto da scienziati, come dice il Dottor Buccoliero - fatto bene, nei modi giusti, analizzando prima il metodo di lavoro e poi il merito del lavoro, cosa che nell'elaborato dei periti non esiste. Era quindi giusto, era vero. E non mi pare - questo lasciatemelo dire - che ci siano dubbi sul fatto che indicasse Ilva come origine di una contaminazione specificando il reparto ma ritenendo - questo però nel vivo delle telefonate e quant'altro - che quelle imputazioni di cui si sentiva parlare (avvelenamento, disastro) facessero ridere perché non trovavano un riscontro nell'ambito dei dati empirici, nei campioni dei topsoil (nell'aria ambiente non c'era inquinamento).

Sugli animali vi ho già detto.

Sulla corruzione, Presidente, francamente fate ciò che ritenete. Ma mi sento di difendere - diciamo - due persone in questo momento, anche se non ho assunto incarichi per l'altra persona: mi sento di difendere il Professor Liberti che quei soldi non li ha mai presi (non ci sono evidenze, ci sono evidenze contrarie), mi sento di difendere una persona che io ho accusato di dire una cosa sbagliata rispetto al suo segretario (ovvero Papa). La cosa sbagliata però non era se avesse o non avesse preso i soldi: era se Don Marco fosse andato o non fosse andato da lui il 3 febbraio. Era solo su quello che io lo accusavo di non ricordare bene la questione perché, obiettivamente, c'era sostanzialmente questo problema. Ma, sul resto, proprio quel mancato ricordo toglieva un riscontro - che è stato ritenuto assolutamente esistente - sul fatto che lui il 2 febbraio, sette mesi prima di dire ai Pubblici Ministeri... anzi sei mesi prima, perché l'interrogatorio di Papa davanti ai Pubblici Ministeri è del 19 settembre 2012. Il 2 febbraio 2012, prima di essere

interrogato da chiunque di noi - dall'Accusa, dalla Difesa - aveva detto: "Ilva mi ha dato... a Pasqua 2010 mi ha dato 10 mila euro". Badate, la domanda che faceva la Guardia di Finanza a Don Marco e che Don Marco gli ha girato non è se avesse preso, a Pasqua del 2010, 10 mila euro: è se avesse preso 10 mila euro nel 2010. Lui che risponde? "Sì. A Pasqua mi hanno dato 10 mila euro, Marco. A Pasqua ho preso 10 mila euro". Questo è importantissimo: perché quella è la prima dichiarazione che fa Papa. Se quel giorno la Guardia di Finanza - invece di mandare Don Marco a farsi una passeggiata a Martina, come se fosse un ausiliario di P.G. - andava lei a prendere questa informazione e la santificava in un verbale, noi questo processo per la corruzione - secondo me - non lo facevamo. Badate, questo ha un senso, ha un valore: consideratelo. Certamente considerate però che una persona che viene qui davanti a voi a dire il vero senza qualsiasi ipotesi di motivo di falsità, a ottant'anni suonati, ritirato a vita privata a Casa San Paolo, Arcivescovo emerito di questa Diocesi dopo trent'anni, che venga qua a fare una falsa testimonianza - per aiutare chi io ancora non l'ho capito, perché non è stato individuato neanche perché o chi - dicendo il vero... Voi considerate che, se fate l'imputazione a Liberti in questo senso, dovete trasmettere gli atti e tutto questo voi lo dovete motivare nella sentenza con una logica talmente forte e stringente che vi consenta di andare avanti tranquille di non aver fatto errori. Io la trovo veramente un'ipotesi assurda. Ma, chiaramente, anche per quell'imputazione sono stato chiamato a riscontrare dei dati: l'ho fatto. Spero, insieme agli altri colleghi, di averlo fatto bene.

Pertanto vi chiedo l'assoluzione da tutti i reati per il mio assistito. Per quello di avvelenamento e disastro, quello che porta la richiesta di pena a diciassette anni, francamente ho detto poco forse ma aveva detto tanto bene la Corte d'Appello - con l'aggiunta del fatto che in realtà si poteva già sequestrare, che ho cercato di motivarvi io - che imbarcarmi in questioni giuridiche che con i miei limiti riuscirei ad esporre male... non mi sembra di andare oltre.

Davvero, ridate dignità al Professor Liberti che adesso ha ottant'anni, che ha vissuto dieci anni di inferno, al di là degli arresti a cui è stato sottoposto (a mio avviso ingiustamente). Ma non mi interessa questo. Ridategli la dignità scientifica - che quest'uomo merita - che gli è stata tolta: perché almeno possa essere certo che c'è giustizia in questo Paese e che se un professionista come lui - dopo trent'anni di onorata carriera - si imbarca in una consulenza di quel tipo e di quella natura, non soltanto perché gli esiti non piacciono al Pubblico Ministero questo è un valido motivo per dargli diciassette anni, cinque anni, un mese. Non è un valido motivo! Pensateci bene quando andrete in Camera di Consiglio. So che lo farete.

Io vi ringrazio davvero per aver avuto la pazienza di ascoltarmi. Grazie

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie a lei, Avvocato. Prima di dare la parola all'Avvocato Vozza, volevo comunicarvi che dal G.I.P. sicuramente ci faranno pervenire - dall'archivio - quegli allegati che mancavano alle consulenze. Quindi sono stati richiesti e, sicuramente nell'arco di qualche giorno, saranno recuperati.

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi è inutile che torni oggi o domani per... Io ora mi tratterò per sentire il collega.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se lei ha interesse, li può produrre. Però ritengo che saranno reperiti questi...

AVVOCATO C. RAFFO - No, no. Per carità, non voglio interromperla. Dicevo semplicemente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Credo che abbiano fatto un po' un giro questi atti.

AVVOCATO C. RAFFO - Assolutamente. Io dicevo al fine - prima che voi vi ritirate in Camera di Consiglio - di poterli vedere, ove mai mancasse qualcosa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Certo. Sì, sì. No, no, Avvocato. Certo, certo.

AVVOCATO C. RAFFO - Era solo questo. Visto il giro che hanno fatto nei giri... fanno giri immensi e poi ritornano: però bisogna vedere se tornano tutti! Quindi vediamo un attimo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Allora, non appena ci perverranno dall'ufficio G.I.P., poi daremo la comunicazione in modo che ognuno di voi potrà verificare la presenza di tutti gli atti. Va bene?

AVVOCATO C. RAFFO - Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie a voi. Prego, Avvocato Vozza.

DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA

AVVOCATO V. VOZZA - Grazie, signor Presidente e signori della Eccellentissima Corte d'Assise di Taranto. Prendo la parola in difesa dell'Ingegner Luigi Capogrosso.

Siamo al fin giunti al termine di un percorso difficile, certamente faticoso, talvolta stressante, talaltra esaltante - mi consentirete - e che comunque, per quanto mi concerne, ha certamente costituito un impareggiabile momento di crescita professionale e umana.

Sin d'ora intendo rappresentarvi in qualche modo il manifesto programmatico del mio intervento che si svolgerà secondo due direttrici principali. La prima - come sempre più spesso mi capita anche in ragione dell'età non più tenerissima - sarà di natura precipuamente parassitaria, cioè adopererò, userò, approfitterò senza pudore dello splendido lavoro - davvero straordinario, esaustivo, preciso, scientificamente rigoroso, giuridicamente inoppugnabile - svolto da chi ma ha preceduto, che non ripeterò per non tediare la Corte

ma soprattutto per una pulsione egoistica di evitare di rovinare con un intervento - il mio - che nulla potrebbe aggiungere o migliorare rispetto a quello che hanno sapientemente detto i colleghi. Evidentemente, laddove ricorrano esigenze di fluidità espositiva o di carattere logico, opererò dei richiami ma davvero per indicem, davvero telegrafici.

Dicevamo due direttrici. La seconda - chi mi conosce immagino già lo sappia, lo preveda - sarà di natura antagonista rispetto al Pubblico Ministero. Rispetto a un Ufficio di Procura, il mio intervento vorrà essere ispirato principalmente dall'ambizione di riportare una vicenda complessa dal punto di vista giuridico, dal punto di vista tecnico-scientifico e umano in un alveo di normalità. Perché - vedete - il Pubblico Ministero ha inteso processare uno stabilimento... forse, meglio, ha inteso processare un sistema produttivo ed economico. Ma voi non giudicate un sistema, voi non giudicate dei riferimenti, degli schemi, delle teorie: voi giudicate degli esseri umani, voi giudicherete delle persone, delle persone con la loro forza, la loro debolezza, le loro fragilità, la loro ontologica imperfezione di essere umani. Cercherò quindi di discostarmi dalla dimensione onirica tanto cara al Pubblico Ministero (ricorderete il libro dei sogni, le fantasie). Io vorrò contrapporre - ribadisco, con una matrice di concretezza e di normalità - una versione immaginifica che vi ha fornito l'Ufficio di Procura invece e vorrò contrapporre un contesto reale, concreto, basato su dati certi e su un'interpretazione rigorosa delle emergenze dibattimentali, cioè contrapporrò la logica alla demagogia, gli atti alle illazioni, la realtà alle suggestioni. Opporrò ad una tesi proposta come un dogma dall'Ufficio di Procura invece la risultante vera, reale, tangibile, concreta, nota a ognuno di noi di tutti questi anni di faticosissimo impegno, di diligenza da parte nostra, di sforzo di comprensione a una versione propugnata dal Pubblico Ministero che - mi consentirà - appare quasi risucchiato in una sorta di varco spazio-temporale, fermo ai risultati delle indagini preliminari, fermo alla fase pre-processuale, come se tutto questo - le trecento e rotte udienze in cinque anni... non so più quanti! - non fossero mai accadute, come se tutto questo nostro tempo trascorso insieme, come se tutti i nostri sforzi, il sudore e la fatica fossero passati invano. Il Pubblico Ministero invece ha spesso pretermesso, sovente ignorato e reiteratamente sovvertito l'inequivoco compendio probatorio che invece questa esperienza ci ha offerto.

Dicevano i colleghi che mi hanno proceduto - sicuramente l'Avvocato Convertino ma anche altri - che forse mai, anzi mai come in questo processo non ci siamo sottratti a nessun impegno dialettico. Mai come in questo processo abbiamo seguito l'icastica definizione del Professor Vassalli (ormai del 1968: "Il diritto di difendersi provando") che segna sostanzialmente il passaggio da una Difesa passiva a una Difesa attiva, anzi - come

diceva il Professor Vassalli - da una Difesa di posizione a una Difesa di movimento. Noi riteniamo che attraverso il contributo dei consulenti, dei testimoni, insomma l'attività che tutti abbiamo svolto... di avervi fornito, difendendoci provando, la dimostrazione positiva della insussistenza dei fatti addebitati a carico dei nostri assistiti. Tutto questo nonostante qualcuno abbia tentato in qualche modo di trasformare una vicenda di straordinaria complessità, caratterizzata da mille sfaccettature scientifiche, giuridiche, fattuali, tecniche, tecnologiche - una sorta di processo alle streghe di Salem - proponendo (come prove) mere opinioni, (come fatti) congetture, con atteggiamento tetragono ed indifferente rispetto a tutto quello che invece il dibattimento ci ha detto.

Badate bene, contrariamente al Pubblico Ministero che mi ascolta, io non penso affatto che la mia controparte abbia scientemente cercato di imbrogliare le carte, prendere in giro la Corte, manipolare, mistificare volontariamente la realtà. Io non lo penso affatto perché non mi appartiene, non mi appartiene la cultura della delegittimazione dell'altrui professionalità e deontologia, non mi appartiene la cultura del dileggio.

Il collega Raffo ha parlato della mente umana verificatrice, che osserva spesso ciò che si attende di trovare. Io, in maniera molto più banale invece, credo che certe volte si sviluppi con le proprie teorie una sorta di rapporto morboso di natura quasi paragenitoriale: perché si concepiscono delle idee, si coltivano, si nutrono, ci si affeziona e le si difende, contrariamente rispetto a ogni evidenza, contro ogni logica, contro ogni emergenza. Perché soltanto così - soltanto così! - si può spiegare questa sorta di furia iconoclasta del Pubblico Ministero che descrive il mio assistito (l'Ingegnere Luigi Capogrosso) come un personaggio callido, come un losco figuro che, invece di gestire al meglio delle proprie capacità uno stabilimento di straordinaria complessità e di sterminata vastità, progettava invece lo sterminio di una popolazione inerme. "Ecce homo": questo, secondo, il Pubblico Ministero, sarebbe il mio assistito.

Chi ha vissuto l'entusiasmo - tradito, ahinoi! - di quello che doveva essere il nuovo Codice di Procedura Penale, chi pensava che davvero nell'88 si stesse dando l'avvio a una rivoluzione copernicana del nostro sistema processuale - si diceva - incentrato sulla concentrazione, l'oralità e l'immediatezza... Penso di poter dire che - non in questo processo ma negli ultimi anni, già da tanti anni a questa parte - probabilmente si è celebrato il de profundis di un processo che vorrebbe essere ispirato - pensate - alla oralità, concentrazione e immediatezza rispetto ai fatti da giudicare. Dicevo: si spiegava la necessità della oralità del processo penale - qualcuno annuisce - si diceva "Guardate, il Giudice ha la necessità di guardare in faccia il dichiarante perché soltanto così ne può apprezzare la gestualità, l'espressività, le movenze. Perché non è soltanto quel che dice ma è anche come lo dice che vi dà esattamente la cifra e la dimensione della portata e

dell'affidabilità della dichiarazione". Voi avete avuto la possibilità non soltanto di ascoltare ma di guardare in faccia l'Ingegnere Capogrosso che si è sottoposto all'esame; avete avuto modo di apprezzare la trasparenza, il rigore morale, la cifra etica di questo individuo: una persona che ha speso la sua vita alla ricerca di un equilibrio virtuoso tra l'esercizio di un impianto (e quindi tra la produttività) e il sistema, l'ecosistema, l'ambiente e il diritto alla salute. L'equilibrio virtuoso! Sì: ho detto "produzione", ho pronunciato il termine vietato, l'archetipo del male assoluto di un Pubblico Ministero ossessionato dalla produzione! Perché - guardate - il problema è che il Pubblico Ministero ha cercato di demonizzare questo concetto, come se in sé l'attività imprenditoriale fosse un crimine e non invece anch'essa comunque l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito (che è la libertà di impresa) che va certamente temperato - perciò ho parlato della ricerca di un equilibrio virtuoso tra produzione e ambiente - con altri diritti, con altre esigenze ugualmente e comunque meritevoli di tutela. Ma badate bene che questo temperamento non è affidato alla retorica di quante vite umane vale un posto di lavoro: perché questa è retorica che non ha diritto di cittadinanza in un'aula di giustizia! Il temperamento tra esigenze che possono presentarsi - se non opposti ma in momenti di contrasto tra loro - è affidato, afferisce alle categorie del rischio consentito e della condotta concretamente esigibile ed è affidato in primo luogo al legislatore che questo equilibrio deve realizzare o a cui comunque deve tendere.

Ma tutto ciò - ripeto - evidentemente non ha fatto breccia nel cuore e nell'animo ma soprattutto nella mente del Pubblico Ministero che non ha inteso tenere in alcun conto l'attenzione, la diligenza, l'abnegazione del mio assistito, tutto ciò che egli ha fatto in maniera incessante per minimizzare l'impatto del siderurgico, peraltro - badate bene, è un tema che affronteremo compiutamente e più avanti ma che anticipo - non accontentandosi mai del mero rispetto dei limiti di legge (che già di per sé sarà anche indicativo di una condotta lecita, se non addirittura virtuosa) ma proponendosi sempre nuove sfide al fine di migliorare sempre e comunque in un processo inarrestabile di miglioramento dell'impatto dello stabilimento.

Allora soltanto su un aspetto sono d'accordo col Pubblico Ministero. Non capiterà spessissimo - devo dire - nel corso di questa discussione, così come non è capitato tanto di frequente nel corso di questa istruttoria dibattimentale. Lo stabilimento di Taranto non era un atollo tropicale e non era neanche l'Arcadia, il topos letterario, il mondo idilliaco - per restare in tema - abitato dai poeti pastori. Era uno stabilimento siderurgico: uno stabilimento siderurgico gestito da uomini, da persone che certamente - certamente! - non sono, come abbiamo detto, perfette ma che altrettanto sicuramente lo hanno gestito

al meglio delle proprie capacità, nel rispetto delle regole giuridiche, tecniche - direi etiche - e non certamente animate dall'intenzione di provocare malattie e morti, come il capo di imputazione invece - uno dei tanti capi di imputazione, della pleora di capi di imputazione di cui risponde il mio assistito - pretenderebbe.

Io non so quale contributo reale, effettivo, quale incidenza potrà avere la mia discussione nella vostra decisione, non posso saperlo. Posso avere l'ambizione e persino la presunzione che di ciò che dirò terrete conto e che possa esservi di ausilio nell'orientarvi in questa drammatica decisione che - comunque vada - sarà sicuramente sofferta, certamente meditata, ovviamente ponderata. Soltanto di una cosa però sono certo: che non potrà mai avverarsi il desiderio del Pubblico Ministero, non si potrà mai realizzare la sua aspettativa di vedere l'Ingegnere Luigi Capogrosso come il primo cittadino di uno Stato democratico condannato per aver rispettato la legge. Perché questo è quello che vi chiede il Pubblico Ministero: vi chiede di condannare un uomo con pene severissime - sostanzialmente l'ergastolo per un uomo del 1955 (ventotto anni di reclusione) - per aver rispettato la legge! Ma poi vediamo.

Abbiamo detto il Pubblico Ministero fermo ad una fase pre-processuale. Ma poi questa fase pre-processuale tanto cara all'Ufficio di Procura... perché è quella che si svolge in solitudine ovviamente, senza confronti, senza contraddittorio, senza dialettica, senza la pernicioso presenza di avvocati che stanno lì sempre a cercare di rintuzzare o di mettere i bastoni tra le ruote. "Facciamo in fretta" - quante volte lo avete sentito dire? - "Andiamo avanti", "Lasciamo correre". Bene! Vediamo se questa attività, pur solitaria (pre-processuale, come abbiamo detto), realmente può corroborare. Ovviamente con "Facciamo in fretta" e "Andiamo avanti" mi riferivo alle esortazioni molteplici del Dottor Buccoliero. Lo ricorderete. Rispetto a tante eccezioni lui si alzava: "Presidente, andiamo avanti", "Facciamo in fretta", "Non meritano accoglimento. Andiamo avanti". Dicevo: vedremo insieme - e voi meglio di me - se poi davvero questa attività può corroborare il costrutto o, meglio, l'assunto del Pubblico Ministero o se invece mina questo teorema accusatorio.

Vorrei iniziare... ma in maniera assolutamente sintetica, ci mancherebbe altro. Non leggerò integralmente pressoché nulla. Chi mi conosce, peraltro, sa bene che se ho un dono forse è quello della sintesi. Comunque non avrei la resistenza fisica per farlo - vi confesso - talché intendo tranquillizzarvi sul punto. Dicevo: iniziamo proprio dalle relazioni dell'ARPA delle quali il Pubblico Ministero ritengo vi abbia fornito - più che una versione letterale - una versione letteraria, interpretativa, diciamo così. Il Pubblico Ministero - che non è una persona che ami gli eufemismi o le circollocuzioni - inizia proprio dicendo che nel corso delle campagne di rilevazione di diossine e furani e PCB

nei fumi del processo del camino E312, eseguite dall'ARPA nei periodi 11/14 giugno 2007, 26/28 febbraio 2008 e 23/26 giugno 2008, ci imatteremo - perché non ama i giri di parole - nel primo imbroglio dell'Ilva. Cominciamo subito! L'imbroglio. Quale sarebbe l'imbroglio? Perché? "Secondo ARPA - leggo testualmente ciò che dice il Pubblico Ministero - si può ritenere che gli impianti, durante le campagne di monitoraggio, sono gestiti con grande attenzione evitando, quando possibile e per quanto possibile, interruzioni e malfunzionamenti". Questo è! Dimentica il Pubblico Ministero che c'è anche una chiosa dell'ARPA. Lo vedrete. E' la relazione tecnica preliminare, del 17 settembre del 2007, che in questo modo conclude: "Ciò premesso si rileva che, dai controlli diretti sugli impianti e dalle verifiche sui dati acquisiti, non si sono osservati scostamenti significativi rispetto ai valori di inquadramento della marcia ordinaria". Però, non pago, il Pubblico Ministero insiste. E cosa vi vuole rappresentare? Perché parlavo di una versione letteraria? Ovviamente, ARPA non parla né di trucchi e né di imbrogli. È un'interpretazione creativa! "Truccando..." dice il Pubblico Ministero. Anche qui leggo testualmente, perché altrimenti si potrebbe pensare che io mi affidi a delle iperboli, a delle esasperazioni, allo stress di determinati concetti per mettere magari in cattiva luce l'Ufficio di Procura, anche se ciò sarebbe del tutto legittimo vista la mia funzione. Ma io, quando riferirò dei pensieri della Procura, li leggerò testualmente. Aggiunge infatti il Pubblico Ministero che "Truccando - nel modo in cui abbiamo detto - gli esiti delle analisi abbiamo avuto una emissione di particolato inferiore a quella della media degli altri mesi". Allora, innanzitutto io vorrei chiedervi: evitare interruzioni e malfunzionamenti sarebbe un imbroglio? Voi definireste - oltre che in un'aula di giustizia, nella vostra vita normale, ordinaria - una persona che cerca di gestire un impianto evitando interruzioni e malfunzionamenti... Guardi, Pubblico Ministero, che si cerca sempre di evitare interruzioni e malfunzionamenti. Non è che quando non c'era l'ARPA si poteva bellamente interrompere e far funzionare male lo stabilimento! Si cerca sempre di evitarli. Per la legge dei grandi numeri può darsi che nel corso di un anno, accidentalmente, ciò avvenga. Ma certamente non è questo l'imbroglio: è una condotta normale che talvolta si realizza, talaltra - come dicevamo - causa eventi imprevisi, imprevedibili o comunque accidentali e certamente involontari (perché, altrimenti, saremmo nell'ottica del sabotaggio), può invece non verificarsi.

Peraltro, dimentica ancora il Pubblico Ministero di riportare come nella relazione tecnica preliminare relativa alla terza campagna di monitoraggio (ossia quella che va dal 23 al 26 giugno del 2008), a pagina 8 si legge: "Non si evidenziano, nei giorni di campionamento, valori di PTS - Polveri Totali Sospese, ossia particolato - significativamente diversi rispetto a quelli rilevati immediatamente prima e

immediatamente dopo tale periodo dallo SME (Sistema di Monitoraggio Emissioni)”. Ci torneremo nel dettaglio perché, anche qui, si è fatta - diciamo così - della letteratura in ordine al funzionamento, all'affidabilità dei dati. Ma - ripeto - ci torneremo.

Chiosa questa prima parte introduttiva sui verbali dell'ARPA il Pubblico Ministero affermando che, ad avviso dell'ente pubblico, sarebbe impossibile il raffronto tra il limite legislativo vigente (pari a 10.000 nanogrammi su normal metro cubo) in tal quale di tutti i 210 congeneri rispetto invece alle concentrazioni in tossicità equivalente (in TEQ). Leggo: “Come giustamente dice ARPA - afferma il Pubblico Ministero - io il raffronto tra il limite legislativo e quello che ho accertato non lo posso fare perché sono due cose completamente diverse”. Bene. Se prima ha espresso un apprezzamento, cioè il fatto che condurre in maniera... cercare di condurre in maniera ottimale un impianto sarebbe un trucco o un imbroglio, adesso afferma un dato platealmente inesatto. Non è vero che l'ARPA dica questo! L'ARPA dice esattamente il contrario: perché già nella relazione del 17 settembre del 2007 - quindi relativa alla prima campagna di monitoraggio - l'ARPA, così come ribadirà nella relazione del 14 maggio del 2008, indirizzata - guarda un po'! - alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto... L'ARPA espressamente afferma che il limite normativo di 10.000 nanogrammi su normal metro cubo in tal quale, con stima prudenziale e cautelativa, equivale a 100 nanogrammi su normal metro cubo in TEQ (tossicità equivalente). Talché diciamo che è un refuso questo del Pubblico Ministero quando afferma che l'ARPA assume la inconciliabilità, la non confrontabilità tra il limite normativo espresso in tal quale e quello che invece più interessa l'ente (che è quello espresso in tossicità equivalente).

Chiudo sul punto soltanto ricordandomi e ricordandovi che, nel corso del suo esame, all'udienza del 31 maggio del 2017 - faccio esplicito riferimento a pagina 232 - il Dottor Esposito, rispetto al tema diossina, chiariva che nel 2007 e 2008 tutti i soggetti coinvolti, compresa l'ARA Puglia, erano abbastanza a digiuno della materia (“Nelle primissime relazioni troverà una serie di strafalcioni”, “Era un tema nuovo”); prospettiva che francamente - devo dire - mal si concilia con uno degli architravi dell'impostazione accusatoria a mente della quale tutti sapevano o dovevano sapere tutto sulla diossina quantomeno dal 1990. Esposito. Non lo dice il consulente tanto osteggiato dal Pubblico Ministero... un consulente della Difesa tanto osteggiato da parte del Pubblico Ministero.

Vedete che, in occasione della prima campagna di monitoraggio di diossina al camino E312, si effettuava il prelievo e l'analisi di quattro campioni di polvere prelevati dallo scarico degli elettrofiltri ESP e MEEP. ARPA, che pure ricerca la diossina in quei campioni, in realtà afferma che tre su quattro sono non pericolosi. Ricorderete che questo peculiare aspetto ha formato oggetto di un confronto abbastanza acceso - effervescente direi - tra

me e il Pubblico Ministero Dottor Buccoliero. Soltanto uno dei quattro ritiene che sia pericoloso: ma non per la diossina. Avete visto, riguarderete le relazioni, riguarderete i rapporti di prova. Non per la diossina: per un lievissimo sfioramento dello 0,5% del piombo. Dice il Pubblico Ministero: “ARPA però chiarisce che anche i tre campioni classificati come non pericolosi, a seguito del test di cessione eseguito secondo la norma UNI EN 12457-2 del 2004, andavano comunque smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi. Quindi, se li hai smaltiti in una discarica autorizzata a ricevere rifiuti di diversa tipologia e di diversa natura, si crea un problema”. Test di cessione, norma UNI EN. Bene! Ancora una volta si dimentica però... Guardate che il compendio documentale di questo processo è vastissimo, prova ne siano - credo - le centinaia di faldoni che ormai comporranno il vostro fascicolo per il dibattimento. A guardar bene, si trovano tante risposte anche a questo. Perché? In risposta ad una richiesta di chiarimenti, ARPA Puglia, con nota protocollo 17099 del 30 settembre del 2008, indirizzata alla Provincia di Taranto, a vari enti ed anche alla Procura della Repubblica, chiariva: “I test di cessione UNI EN 12457-2/04 condotti, secondo le previsioni del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005, per verificare l’ammissibilità di alcune tipologie di rifiuti in discarica per rifiuti non pericolosi... intendeva solo richiamare l’attenzione sulla problematica inerente quei rifiuti che, non superando tali test, a far data dal 31 dicembre 2008 non risulteranno ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi. È noto infatti che l’applicazione dei criteri di ammissibilità definiti negli Articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005, è stata prorogata al 31 dicembre del 2008”. Quindi quella indicazione che i tre campioni di rifiuto non pericoloso non potevano essere smaltiti in una discarica per non pericolosi era... Guardate che questo è come la perizia: è un riferimento futuro, un alert, un richiamo di attenzione, cioè un voler dire in maniera un po’ contorta - francamente poco intelligibile - che certamente dà adito ad equivoci e a interpretazioni errate, così com’è scritta quella relazione... Ma, con questa errata corregge, in qualche modo si dice: “Attenzione, io ho posto un problema futuro. Ad oggi, comunque li puoi smaltire nella discarica per non pericolosi ma dal 31 dicembre del 2008 non più”. Bene. Dal 3 novembre del 2008 l’Ilva non conferiva più polveri nella discarica interna, non ha aspettato il 31 dicembre. 3 dicembre del 2008: Ilva conferisce tutte le polveri in discariche esterne per rifiuti pericolosi. E questo chi lo dice? Il consulente prezzolato, l’avvocato partigiano? No! Lo dice il Luogotenente Mariani per averlo accertato nel corso della sua attività integrativa di indagine del giugno 2020 anche attraverso l’acquisizione dei MUD. Faccio riferimento all’allegato 27 sub allegato 8 dei documenti prodotti dal Pubblico Ministero, acquisiti nel corso dell’attività integrativa di indagine (in particolare il formulario rifiuti numero registro 738 del 4

febbraio del 2009).

Allora, proseguendo nel riepilogo delle relazioni dell'ARPA, ci imbattiamo nella relazione tecnica sulle rilevazioni di microinquinanti organici in aria ambiente nei terreni dell'area di Taranto. Consta di diverse pagine. L'avete letta, la rileggerete certamente in Camera di Consiglio. A me interessa soltanto richiamare l'attenzione su alcuni punti particolari come pagina 10 di questa relazione laddove, riferendosi ai rilievi di PCDD/PCDF (diossine e furani) in aria ambiente, espressamente si afferma che non si riscontra un significativo incremento delle concentrazioni di PCDD/PCDF nei siti sottovento rispetto a quelle risultanti essere sopravvento, cioè non si rileva un particolare contributo dello stabilimento Ilva di Taranto. Questo non è testuale ma è quello che evidentemente si legge.

E ancora, pagina 17, rilevazioni di diossine e furani nei terreni. Questo è straordinario, signor Presidente e signori della Corte. Pagina 17: "Dal confronto con i dati di letteratura inerenti il contenuto di diossine in suoli provenienti dai vari Paesi dell'Unione Europea - di cui, fino a prova contraria, anche l'Italia (e in particolare Taranto) fa parte - si può osservare che i valori ritrovati risultano molto bassi". Su un tema analogo affrontato dal Professor Pompa, il Pubblico Ministero si è scatenato, non ha risparmiato critiche, non ha risparmiato sarcasmi, non ha risparmiato espressioni ingenerose! Qui lo dice l'ARPA: "Guardate che, rispetto al resto d'Europa, i terreni di Taranto presentano valori molto bassi".

Vengono rilevati, sempre nel tempo... qui parlo di una informativa per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto. "Alla cortese attenzione del Dottor Sebastio, consegnata in data 20 giugno 2008 nelle mani del Dottor Buccoliero", così almeno recita. Si illustrano i "Risultati delle concentrazioni di diossina rilevate nell'aria intorno all'area industriale". Sembra uno scioglilingua ma volevo leggere esattamente il titolo di questo paragrafo. Vedrete come, a pagina 6, sono riportate le concentrazioni e l'ARPA spieghi, dica: "Attenzione. Guardate, non c'è un limite normativo. Abbiamo però una indicazione fornita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che contempla come valore di 0,1 picogrammi su metro cubo (ossia 100 femtogrammi su metro cubo), una stima della concentrazione fisiologica di diossine e furani". L'avete sentito ripetere sino allo sfinimento, sino alla noia, veramente sino all'insopportabilità il fatto che siano inquinanti ubiquitari. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lo dice e propone poi, indica come un valore di 0,3 picogrammi su metro cubo (ossia 300 femtogrammi) la soglia oltre la quale occorre controllare le sorgenti locali, cioè un valore di attenzione in qualche modo. Quindi - abbiamo detto - 0,1 picogrammi su metro cubo (ossia 100 femtogrammi): un valore fisiologico. 300 femtogrammi (ossia 0,3 picogrammi su metro

cubo): una soglia - diciamo così - di attenzione, un richiamo - all'ente pubblico chiaramente, non all'impresa privata - a verificare eventuali particolari fonti.

Allora vediamo che in questo documento dell'ARPA si compendia, si riepiloga il risultato delle misurazioni. Abbiamo 13 giugno 2007, Taranto Machiavelli: 58,3 femtogrammi, ossia 0,0583 (58,3 su un valore fisiologico di 100). Se ragioniamo in femtogrammi forse è più semplice - senza dire ogni volta la doppia unità di misura - che, peraltro, è il valore che esprime ARPA nella relazione. Taranto Machiavelli, 15 giugno 2007: 62,3 femtogrammi su un valore fisiologico di 100; Taranto Machiavelli del 27 febbraio 2008: 22,42; Statte del 15 e del 16 giugno 2007: 38,4. Ricordate: sempre 100 è il fisiologico; 300 la soglia di attenzione, non di allarme. Guardate un po' che la misurazione più alta la troviamo a Talsano: 104. Nulla di allarmante, eh! Siamo sempre ampiamente entro la soglia di attenzione e siamo nei limiti del fisiologico. Ma la troviamo a Talsano, non la troviamo né a Machiavelli, né a Statte, né altrove nell'intorno dell'area industriale, cioè in quel sito che l'ARPA (vedasi sul punto la relazione del 19 maggio del 2009, protocollo 5012) individua come sito di fondo, ossia quel sito che - ai sensi dell'allegato 3 del Decreto Legislativo 152 del 2006 - non è influenzato da emissioni da specifiche fonti. Quindi questa relazione, ben lungi dal sostenere la vis accusatoria del Pubblico Ministero, ci dice che noi abbiamo dei rilievi assolutamente tranquillizzanti, normali, fisiologici (le stazioni di misurazione) ma che nell'alveo di questa normalità, di questa mancanza di allarme, il valore comunque più alto è quello del sito di fondo - di Talsano - non di Machiavelli, non di Statte, non di altre centraline poste più vicine all'impianto siderurgico.

Si passa poi - sempre seguendo, come ho detto... in qualche modo facendo da contraltare in maniera uguale e contraria, cioè antagonista rispetto alla discussione del Pubblico Ministero - alla relazione di sintesi (sempre dell'ARPA) del 15 giugno del 2008. Bene, questo è il pretesto per far affermare al Pubblico Ministero che il Friuli Venezia Giulia aveva adottato un limite di 0,4 nanogrammi. Udite udite! Qualcuno lo aveva già fatto. Non è vero! Neanche a me piacciono molto i giri di parole, Dottor Buccoliero. Non è vero, obiettivamente non è vero! Non è vero: perché questo limite, in realtà, è contenuto in una singola prescrizione adottata in un'autorizzazione ambientale rilasciata dalla Regione Friuli per l'impianto di Servola. Non è una legge, non è una norma, non è un regolamento: è una prescrizione, in un singolo provvedimento, destinata a uno specifico impianto.

La prima legge sulla diossina, la prima legge regionale sulla diossina - peraltro mi rivolgo più ai Giudici Popolari perché ciò che sto per dire è certamente nel patrimonio conoscitivo, oltre che esperienziale, dei Giudici Togati, dei Magistrati in generale, oltre che degli

Avvocati, quindi diciamo dei giuristi - è una norma palesemente incostituzionale: perché l'Articolo 117, al comma 2 della Costituzione, riserva in via esclusiva il potere legislativo in materia ambientale allo Stato. Guardate che, oltre che da una mera lettura della norma che ho richiamato, lo troverete pacificamente - non lo rileggo per non appesantire l'intervento - nella deposizione dell'Avvocato Triggiani (faccio riferimento a pagina 60 della trascrizione dell'udienza del 15 gennaio del 2020). L'Avvocato Triggiani è colui il quale si è occupato, a vario titolo e sotto diverse forme e vesti istituzionali, delle politiche e delle azioni ambientali della Regione Puglia e dell'ARPA ininterrottamente dal 2006 al 2015. Bene, in quella udienza - troverete a quella pagina - dice espressamente: "Io non solo ho interloquito con la Regione Friuli per avere i documenti sulla centrale di Trieste, in più ho rappresentato all'ARPA il fatto che quel valore non era un valore normativo ma soltanto di un singolo provvedimento autorizzativo e che la Regione Friuli non lo aveva inserito nel proprio ordinamento giuridico ambientale". Quindi la Legge Regionale (della Regione Puglia) 44 del 2008 è stata sicuramente la prima legge in Italia e la prima legge in qualunque Regione italiana. Spiegò l'Avvocato Triggiani poi come si era arrivati all'approvazione di una legge consapevolmente incostituzionale. Lo ricorderete: era frutto di un equilibrio politico perché, a livello nazionale, c'era una maggioranza di un determinato colore; quel determinato colore, a livello regionale, rappresentava la minoranza che però aveva votato a favore comunque della legge e, evidentemente, si evitò di sollevare un conflitto di attribuzioni tra organi dello Stato per una ragione appunto di un equilibrio politico-istituzionale o para-istituzionale ma non certamente per ragioni giuridiche, posto che - lo ripeto e non tornerò più sul punto - era patrimonio a conoscenza di tutti, erano tutti assolutamente consapevoli (gli autori di questa vicenda) che fosse un percorso difforme da quello previsto dalla nostra carta fondamentale. Dimentica poi il Pubblico Ministero che proprio questa relazione di sintesi è quella nella quale si dà atto che le concentrazioni dei metalli normati rilevati in via Orsini (quartiere Tamburi) e in via Dante risultano - si dice espressamente - in linea con i livelli obiettivo.

Proseguiamo cercando di riallacciare un po' i fili di questa vicenda, di dipanare un po' questa questione anche proprio dal punto di vista - ripeto - delle relazioni dell'ente pubblico di controllo che, guardate... Sul punto spenderò qualche parola quando il Pubblico Ministero raggiunge l'acme, l'apoteosi della sua furia accusatoria parlando di carriere, di dispersioni, di nubi, di tempeste di sabbia. In quello stabilimento l'ARPA accedeva pressoché quotidianamente e mai nulla del genere ha segnalato. Ma lo vedremo: lo vedremo con gli atti, non con le suggestioni, non con la retorica, non con l'abilità - più o meno accentuata in termini dialettici - dell'una o dell'altra parte.

Dicevo: questa relazione del 30 aprile del 2009 dell'ARPA è il pretesto - pretesto da un punto di vista tecnico - per far affermare al Pubblico Ministero la impossibilità... Perché, guardate, il Dottor Buccoliero è straordinario, è un Magistrato di un'abilità straordinaria non solo dal punto di vista strutturale - quindi patrimonio di conoscenze - ma proprio dal punto di vista istintivo. È straordinario, è bravissimo perché comprende immediatamente quali sono i punti deboli del suo ragionamento e cerca in qualche modo di porvi rimedio. È quello che abbiamo visto con la discussione. In discussione, per la prima volta abbiamo sentito una rappresentazione dello stabilimento di carta, della scienza di plastica, del "Nulla è stato fatto", de "Le fatture sono false". Perché è una tesi che non aveva mai, in nessun modo disvelato: non soltanto in maniera espressa ma neanche attraverso il suo contributo all'esame e al controesame dei testimoni. Ma su questo poi mi soffermerò qualche momento. Dicevo: il Dottor Buccoliero comprende perfettamente che c'è un enorme, insormontabile, monumentale ostacolo alla sua ricostruzione. Allora cosa fa? Introduce surrettiziamente un tema e dice: "Attenzione, il confronto tra il PM10 di Taranto e il PM10 di Roma o di altre città non lo posso fare. A Taranto c'è la diossina. Il PM10 di Taranto è più pericoloso di quello di Roma. Non so bene in che proporzione ma è pericoloso". Questo priva, secondo lui, di fondamento qualsiasi tipo di confronto noi abbiamo fatto o vogliamo ancora proporvi. Ebbene, ancora una volta non è così, non è così per due ordini di ragioni. In primo luogo sapete perfettamente che la perizia Biggeri, Triassi e Forastiere riposa su una valutazione del PM10 in quanto tale. Ma non è tanto questo, che potrebbe essere un argomento convincente ma di natura più dialettica che scientifica: è quello che dice il Dottor Esposito a pagina 224 della trascrizione dell'udienza del 31 maggio del 2007. Devo spiegare, perché non troveremo mai una normativa che fissa il limite di diossina nel PM10. Il motivo è che, come l'OMS ha più volte ribadito, l'esposizione umana attraverso le diossine è trascurabile. Quindi l'OMS non dà nessuna linea guida sul PM10 proprio perché non è un rischio per l'esposizione dei cittadini. Allora non è vero, è oggettivamente non vero ciò che afferma il Pubblico Ministero quando cerca di sottrarsi a quell'argomento insuperabile, cerca di aggirare un ostacolo insormontabile. Perché conosce la sentenza della Corte Costituzionale - di cui parleremo - la conosce, allora pensa, cerca - legittimamente dal suo punto di vista - di depotenziare questo argomento in realtà granitico, non scalfibile perlomeno mediante queste argomentazioni ma - vedremo - con nessuna argomentazione sostenibile da un punto di vista scientifico e da un punto di vista giuridico, allora passa all'ispezione giudiziale del 23 febbraio del 2010. Altri si sono soffermati. Qui davvero cercherò di intrattenervi e di intrattenermi il minor tempo possibile. Permettetemi però una annotazione, una questione che io ho

sottoposto al vaglio della Corte e la Corte ha deciso sul punto. Io non intendo tornarci. Lungi da me qualsiasi intento anche vagamente polemico nei vostri confronti. Intendo però precisare che l'ispezione giudiziale è del 23 febbraio 2010. L'Ingegnere Capogrosso è iscritto al Modello 21 - finalmente dopo due anni, perché ci hanno impiegato due anni per identificare il direttore dello stabilimento - il 28 gennaio del 2010, a fronte di un ordine di iscrizione del 12 gennaio sempre del 2010. Quindi 12 gennaio 2010: ordine di iscrizione; 28 gennaio 2010: iscrizione effettiva al Modello 21; ispezione giudiziale: 23 febbraio 2010 (all'incirca un mese dopo). Però l'ispezione giudiziale viene effettuata ancora come se fosse un fascicolo iscritto al Modello 44. Usiamo certe volte questi riferimenti, se volete un po' gergali e poco comprensibili. Il Modello 44 è quello che riguarda un procedimento a carico di ignoti, cioè a carico di soggetti fisicamente esistenti ma dei quali non si conoscono le esatte generalità. Nonostante fosse stato iscritto un mese prima l'Ingegnere Capogrosso, questa ispezione nel reparto agglomerato avviene come se fosse ancora sempre un procedimento contro ignoti, talché non viene avvisato, non viene reso edotto delle garanzie difensive e quant'altro. Questo è soltanto per riportare nell'ambito di una precisione aritmetica - se così posso dire - questa vicenda.

Allora - dicevamo - vengono prelevati quattro campioni sul pavimento del reparto agglomerato. Non vi tedierò particolarmente. Ricorderete che - come lo stesso Dottor Esposito a pagina 221 e 222 dell'udienza del 31 maggio del 2017, come confermerà lo stesso esperto dell'ARPA - erano tutti entro le concentrazioni soglia di contaminazione previste dal Decreto Legislativo 152 del 2006. Addirittura due presi sul pavimento del reparto agglomerato - addirittura due di questi campioni - erano entro le soglie previste per i suoli uso verde pubblico e residenziale. Non vi spaventi la mia provocazione. Vuol dire che se quelle soglie le avessero trovate nel giardino di casa vostra sarebbe stato tutto perfettamente normale, avreste potuto continuare a utilizzarlo quel giardino e anche a piantarci le vostre piante. Perché? Perché questo dice il legislatore. Questo si trova sul pavimento del reparto agglomerato, come da qui... con un trasporto non spiegato, non ipotizzato, non modellato, contrariamente a tutto ciò che invece in maniera scientifica e rigorosa vi ha detto il Professor Tognotti. Ricorderete. Non torno sul punto. Sono stati assolutamente esaustivi e didascalici persino i colleghi Urso e Convertino. Ma ricorderete... lo dico veramente in maniera grossolana. Il Professor Tognotti cosa fa? Prende il massimo delle polveri mai prodotte di Ilva, le piazza in un punto, elimina idealmente tutti gli ostacoli che si possono frapporre alla dispersione, al viaggio di queste polveri... cioè le posiziona come fosse un deserto, le fa colpire dal vento più forte mai registrato in tutta Taranto e quelle polveri sui topsoil, sui terreni,

sulle aree che si assumono contaminate - ma che, come vi è stato detto e come vedremo in maniera veloce, non sono contaminate - non ci arrivano. Ma, secondo il Pubblico Ministero, quelle polveri da quel pavimento di quel reparto all'interno di quel capannone circondato da tanti edifici, a quella distanza potrebbero uscire. Ma devo presumere che se in partenza, ove mai potessero uscire... e non possono. Ma, ove mai potessero uscire, poi presumere come delle polveri che rientrano entro le soglie di contaminazione dei suoli a uso verde pubblico e residenziale possano poi contaminare un terreno, possano avvelenare - e qui mi consentirete di intrattenermi qualche minuto - degli animali, mi risulta francamente inspiegabile. Per questo, francamente, neanche l'ausilio dei consulenti e neanche un ripiegamento sereno su questi aspetti riesce a fornire una spiegazione plausibile. Poi vedremo come il concetto di plausibilità in realtà non si appartenga a ciò che deve dimostrare il Pubblico Ministero ma, semmai, può essere un connotato dell'ipotesi alternativa. Questo lo affronteremo davvero nell'ultima parte del mio intervento.

Severini. Dice espressamente il Pubblico Ministero: "Menomale che c'era Severini". Severini che però, per la Procura, è una sorta di entità bifronte. Perché "Menomale che c'era Severini quando si infila nei cunicoli". Qui non parliamo neanche di una dispersione come ha ipotizzato il Professor Tognotti e che, ciò nonostante, non si verifica. Secondo il Pubblico Ministero, da un ambiente confinato... "Mi sono internato nei cunicoli" dice Severini, "Ho percorso diversi metri". Dicevo: bifronte perché poi Severini, quando dice che ha assistito all'insaccamento delle polveri nei big bag e non ha rilevato alcun tipo di perdita, viene pretermesso; quando dà una spiegazione reale, logica, effettiva, fattuale, concreta, rigorosa di come si sono contaminati i sedimenti del primo seno di Mar Piccolo - ossia ad opera dell'Arsenale Militare - Severini viene del tutto ignorato, obliterato, Severini non è più salvifico. Lo è laddove - come dire? - porta acqua al mulino della Procura, anche se - come abbiamo visto all'esordio di questa discussione - così non è perché la descrizione che fornisce Severini, in primo luogo, è una descrizione inconciliabile con una qualsiasi forma di contaminazione e di dispersione di quelle polveri all'esterno. Però è l'occasione, il pretesto retorico per lanciarsi in una intemerata contro la gestione delle polveri degli elettrofiltri.

Allora facciamo chiarezza. Perché per quanto riguarda le polveri ESP - fino al 28 luglio del 2006 per ciò che concerne la Linea D, fino al 4 luglio del 2007 per ciò che concerne la Linea E - sono state ricirkolate nella miscela di agglomerazione; dal 2007 al 2008 trasportate in stato fangoso palabile dopo essere state miscelate con acqua nelle turbomescolatrici, portate in discarica - come abbiamo visto - poi in big bags (ma qui siamo già nella fase del conferimento alle discariche esterne). Ma per supportare in qualche modo una tesi

che definire claudicante è un eufemismo - questo sì - il Pubblico Ministero afferma che il riciclo delle polveri degli ESP, in realtà, a febbraio 2008 è ancora effettuato. Anche questo sposta in maniera fondamentale gli equilibri della vicenda e i termini della questione ma sempre a voler insinuare il dubbio che i dati che provengono, diciamo, dall'Ilva - spero che non insinui il dubbio che i dati che provengano dai difensori degli imputati - siano comunque meritevoli di un sospetto quantomeno. Perché poi elementi concreti dai quali inferire la inaffidabilità dei nostri dati non ve ne ha fornito uno il Pubblico Ministero! Però il sospetto si può insinuare. Bene. Questo dato - che è soltanto un artificio retorico per screditare, in linea generale di massima, il contributo delle Difese - è, anche in questo caso, irrefutabilmente smentito proprio dall'ARPA che, nella relazione del 15 maggio del 2008, dà atto esattamente del contrario.

Le polveri MEEP invece - abbiamo visto - vengono riciclate per pochissimo tempo; dal 2000 al 2004 vengono ridotte in stato fangoso palabile in betoniera; dal 31 dicembre del 2004 in big bags rispetto ai quali Severini - e non ripeterò più - descrive l'assenza di qualsiasi forma di spolverio, di contaminazione ambientale. Vi ricorderete: ha parlato della cravatta metallica che si aggancia e che chiude ermeticamente. "Ah, ma forse una volta in diciassette anni si è rotto un sacco". Ma forse! Può anche darsi! E cosa c'entra tutto questo con questo mostro di imputazioni che avete creato, che si sia rotto una volta o due volte un sacco accidentalmente? Va bene. Andiamo avanti.

Questi sono i dati, guardate, che io ho preso da questa creazione francamente per me poco spiegabile - la cui genesi mi sfugge ancora - che sono i VOC, VOC della Guardia di Finanza del 20 giugno del 2019. Quindi i dati che riferisco li troverete lì.

Perché dicevo "l'intemerata"? Perché questa è l'occasione per il Pubblico Ministero per proporre questa visione apocalittica, francamente, della gestione delle polveri trasportate sino al 2007 in una sorta di carriola - non so dove l'abbia trovata la carriola il Pubblico Ministero ma insomma così dice - che riceveva a cielo aperto la caduta delle polveri. Tonnellate di polveri che cadono a cielo aperto e che vengono trasportate nella carriola e che vengono portate in giro turistico per lo stabilimento per contaminare tutto ciò che è intorno! A parte il fatto che voi avete l'evidenza esattamente contraria da parte dei verbali e degli atti acquisiti dalla Guardia di Finanza, da ciò che troverete scritto nei verbali e negli accertamenti dell'ARPA. Ma oltre tutto questo... perché è talmente immaginifica la versione del Pubblico Ministero, è talmente destituita di qualsivoglia fondamento fattuale che, francamente, non voglio che mi impegni e che vi impegni così tanto. Pensate soltanto a una cosa: tonnellate di polveri, una produzione continua, quotidiana - H24 vorremmo dire - di queste polveri. La segreteria tecnica - vedremo poi da quale organismo è composta - l'ARPA, il NOE, lo SPESAL, l'ISPESL che dal '95

almeno... abbiamo i primi verbali di sopralluogo dell'allora PMP (Presidio Multizonale di Prevenzione che poi diventerà ARPA) a far data dal '97. Ma di questa situazione, di questa tempesta sahariana non si è accorto mai nessuno! Ma di cosa stiamo parlando? Non si poteva, secondo la ricostruzione del Pubblico Ministero, nascondere perché le polveri le produci e se le gestisci in quel modo... ma possibile che mai nessuno se ne sia accorto che venivano portate a spasso con le carriole? Le carriole! Ma ci rendiamo conto? Le carriole venivano portate a spasso! Poi il Pubblico Ministero parla di un tentativo sciagurato di ricircolare, fino alla data che vi ho indicato, le polveri ESP. In realtà tralascia di ricordare che il ricircolo era una BAT prevista dal BREF, come la stessa ARPA (a pagina 4 della relazione del 30 aprile del 2009) attesta.

Ma - dicevamo prima - non ci siamo sottratti a nulla. Descrive una determinata situazione il signor Severini. Sia pur nei cunicoli, strisciando, percorrendo decine di metri: descrive una situazione. La situazione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, abbiamo necessità di fare una breve pausa.

AVVOCATO V. VOZZA - Ci mancherebbe!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le dispiace?

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, a me non spiace.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO V. VOZZA - Bevo un goccio d'acqua.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Dieci minuti.

AVVOCATO V. VOZZA - Grazie.

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 12:26 e riprende alle ore 12:41.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo riprendere, Avvocato.

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Grazie, signor Presidente.

Stavamo affrontando il tema - che non esito a definire surreale - delle carriole. L'abbiamo detto in tanti e lo abbiamo detto spesso: non intendiamo - e non abbiamo inteso in tutta questa istruttoria dibattimentale - sottrarci ad alcun cimento, neanche a questo. Perché nonostante la situazione descritta dall'Ispettore Severini da un punto di vista qualitativo, quantitativo, geografico, topografico non abbia alcun rilievo causale rispetto alle imputazioni formulate dalla Procura della Repubblica... nessun rilievo causale! Anche questo è un argomento di suggestione, è un argomento che parla alla pancia ma non al cervello. Ma anche su questo ci siamo confrontati. Ricorderete, anche qui, l'esame dell'imputato Ingegnere Capogrosso. Ma, anche qui, io potrei limitarmi a dire: "Va bene. Chiaro, conosceva lo stabilimento la cui vastità vi è nota. Certamente conosceva gli

impianti. Beh, altrettanto certamente pretendere che dovesse infilarsi in ogni cunicolo sotterraneo di ogni singolo capannone, di ogni singolo reparto che compone lo stabilimento siderurgico di Taranto... beh, mi sembra che già questa sia una condotta inesigibile”. Ma, in realtà, ci è stata data una ricostruzione degli eventi in cui l’Ingegnere Capogrosso... Lo uso io l’eufemismo, perché ha usato un termine un po’ più forte, diciamo un po’ più consona a un ambito lavorativo. Disse: “Quando lo venni a sapere rimproverai - ecco, per usare un eufemismo - il capo area, l’Ingegnere Cavallo”. L’Ingegnere Cavallo con grandissima onestà intellettuale, grandissima dignità - che è quella che credo... anzi sono certo che abbiate apprezzato negli imputati - non si sottrae. Gli si chiede (lo chiede proprio il Pubblico Ministero): “Ma com’è potuto accadere tutto questo?”. Udienda del 5 febbraio del 2019, pagina 127: “Mi è sfuggita la situazione dalle mani? Mi è sfuggita la situazione dalle mani”. 5 febbraio 2019.

(Il Presidente interviene fuori microfono)

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Se ho detto una data diversa me ne scuso.

All’udienza successiva e del giorno successivo - del 6 febbraio 2019 (vedrete a pagina 83) - lo chiarisce ancora meglio: “La mia responsabilità...”. Dice Cavallo: “La mia responsabilità è di natura gestionale, è di fare le manutenzioni praticamente agli impianti. Per fare queste operazioni... ovviamente da solo non mi è possibile fare tutto questo. Mi avvalevo, come ancora tutt’oggi è l’organizzazione, del reparto di esercizio che è quel reparto che si occupa appunto di mantenere in marcia gli impianti e, al tempo stesso, aver cura della pulizia degli impianti. Allora, l’area agglomerato aveva in capo al capo reparto di esercizio un gruppo di servizi che si occupava praticamente delle pulizie degli impianti di agglomerazione. Diciamo che questo gruppo di persone assolveva a tutte quelle che erano le necessità da un punto di vista pulizia ed erano dotate di mezzi quali Bobcat, motopale, camion e quant’altro, macchine aspiratrici, spazzatrici, quant’altro necessario per mantenere lo stato di pulizia degli impianti”. Allora cosa succede? Succede che a cagione di una situazione magari - per Cavallo - di particolare laboriosità, impegno, che comporta una distrazione... come dice egli stesso, gli sfugge la situazione di mano. Gli sfugge la situazione di mano ma in un contesto in cui il reparto, in cui l’area, il suo capo avevano in dotazione tutti i mezzi necessari affinché quel determinato contesto non dovesse verificarsi. Una situazione in cui evidentemente, in una attività di gestione ordinaria di un reparto - della quale, chiaramente, non potrebbe comunque essere chiamato a rispondere neanche sotto il profilo colposo l’Ingegnere Capogrosso e certamente neanche l’Ingegnere Cavallo, meno che mai sotto il profilo

doloso - accade un momento di distrazione: si abbassa la soglia dell'attenzione e del controllo. E che si trattasse di una situazione contingente, come riepiloga il Pubblico Ministero... "Sì, sì. Quindi siamo in una situazione contingente dovuta a quello che ha chiarito adesso?". "Certo" dice Cavallo, "E' una situazione contingente. Me ne assumo la responsabilità". Certamente si doveva evitare. Ma, altrettanto certamente, non è una situazione - per così dire - fisiopatologica di quel reparto, non è un contesto inevitabile che necessariamente si produce in ragione di determinate caratteristiche tecnico-impiantistiche. Perché vi dico questo? Perché l'ottimo Ispettore Severini - vedrete l'udienza del 6 giugno del 2017, pagina 169 - l'11 giugno dello stesso anno (quindi quattro mesi dopo) ritorna, effettua una nuova ispezione. E cosa trova? Una situazione cambiata sensibilmente: non c'erano polveri, né diffusione di polveri. Guardate che in questi quattro mesi non è stato smantellato e ricostruito l'impianto. L'impianto è sempre lo stesso di febbraio. È stata effettuata quell'attività di pulizia, si è avuta quella cura, si è avuta quella diligenza che era mancata. Ed era mancata perché può capitare, perché - quello che dicevamo prima - gli esseri umani possono sbagliare. Ma in disparte da qualsiasi tipo di interesse a generare una situazione come quella descritta da Severini, perché non c'è alcun vantaggio a non effettuare in modo più rigoroso la pulizia che veniva effettuata prima di quell'accertamento e che è stata effettuata dopo. Se in quel frangente non è stato fatto... dice Cavallo: "Mi è sfuggito di mano". Ma certamente non c'era un retropensiero, certamente non c'era una volontà, certamente non c'era un'intenzione.

Dicevamo dell'abilità del Pubblico Ministero. Perché quando Severini viene a rappresentarvi questo suo secondo accesso, introduce una domanda che definirei suggestiva veramente è riduttivo: perché immediatamente cerca... Comprende bene qual è la portata, qual è la valenza dimostrativa anche di questo secondo accesso nei termini che abbiamo dianzi descritto. Dice: "Quando voi avete fatto il sopralluogo dell'11 giugno quanto tempo prima avete dato avviso al gestore? Se lo ricorda?", cioè dà per scontato che avessero dato avviso. Io tento minimamente di oppormi ma il Pubblico Ministero ormai è partito lungo i binari delle sue domande suggestive che per 315 udienze - devo dire - ha spesso proposto. Spesso la Corte lo ha richiamato a formularle in maniera diversa - un po' più aperta - ma lui imperterrito... non perché non conosca il tema delle domande suggestive. Lo conosce benissimo, eh! Ma Severini, nonostante la domanda sia suggestiva - se non addirittura involontariamente nociva - dice: "Comunque, non trattandosi di attività peritale, non potevamo avvisare. Credo proprio sia stata a sorpresa quell'attività". E questo chiude il cerchio sulla vicenda polveri nei cunicoli che in qualche modo ha rappresentato anch'essa un life motive della discussione del Pubblico Ministero ma che

da un punto di vista concreto, fattuale, eziologico non porta nulla alla vicenda e alle imputazioni e che comunque, anche da un punto di vista proprio di accadimento storico-naturalistico, non si offre nei termini in cui ha inteso invece rappresentarla il Pubblico Ministero.

Ancora, sempre citando relazioni ARPA - in questo caso si fa riferimento a quella del 16 settembre 2008 - e sempre facendo ricorso a termini quantomai iperbolici, il Pubblico Ministero sostiene ancora una volta una condotta truffaldina da parte dell'Ilva argomentando in merito alla presunta discrasia - per quanto concerne gli IPA prodotti dalla cokeria - tra la dichiarazione INES 2006 e la domanda di AIA, citando espressamente l'allegato B 26.1. Dice testualmente: "Cioè ai fini della domanda AIA dichiarò 1,10 tonnellate, in dichiarazione INES ne dichiarò 22. Beh, se non è imbroglio questo, ditemi voi! Com'è possibile?". Allora, a parte che io potrei ribaltare l'argomento logico e dire: "Com'è possibile che una persona, compos sui, dichiari a due enti pubblici comunque...". Anche se uno è su base volontaria, comunque stiamo parlando di due enti pubblici. Non sono carteggi tenuti nei cassetti, vergati a mano. "...dichiari due dati così distonici, così platealmente diversi?". Altro che imbroglio! Sarebbero altre le categorie - forse anche mediche e psicologiche - da indagare e volontariamente si optasse per questa scelta. In realtà la spiegazione è molto più semplice proprio andando a guardare l'allegato B 26.1 dell'AIA, citato dal Pubblico Ministero. Questo perché? Perché in realtà Ilva ha adottato un fattore di emissione nella domanda AIA, piuttosto che un altro, in ragione della presenza - e della presenza completa o meno - della relativa MTD (Migliore Tecnica Disponibile) e quindi stima fattori di emissione più bassi se era presente la Migliore Tecnica Disponibile, fattori emissivi più alti laddove la tecnica migliore e disponibile non è attuata completamente o non è presente e, relativamente a quelle parti di impianto, presenta il relativo intervento di adeguamento. Questa è la richiesta AIA. Laddove sono pienamente in linea con le Migliori Tecniche Disponibili, adotto un fattore di emissione più basso; laddove non le ho ultimate, adotto un fattore emissivo più alto e, contestualmente, propongo l'intervento migliorativo o di adeguamento: questo è nella domanda AIA. Viceversa nella dichiarazione INES, in maniera, se vogliamo, prudenziale - considerata anche la natura della dichiarazione che era, ricordiamolo, su base volontaria - si stimano indiscriminatamente le emissioni sempre al fattore più alto, senza operare il discrimine tra BAT presente e BAT non presente. Guarderete l'allegato B 26.1 e vi renderete conto che è tutto esattamente come vi ho descritto, non c'è nessun trucco e nessun imbroglio. Perché guardate che questa non è un'interpretazione postuma, né tantomeno posticcia, che spera in qualche modo di far quadrare i conti. Vediamo che sono altri - non il Pubblico Ministero questa volta -

che cercano di far quadrare i conti in modo acrobatico, non certo chi vi parla. Questo è esattamente ciò che troverete nella dichiarazione dell'AIA dove si esplicita il criterio di adozione nella tabella e, laddove appunto si ritenga di dover implementare la tecnica esistente, lì si stima invece un fattore... si utilizza - pardon - un fattore più alto e si descrive e si propone l'intervento di adeguamento.

Lo stesso dicasi per la diossina. Ancora una volta il Pubblico Ministero si lascia andare a considerazioni in ordine a presunti trucchi, imbrogli, opere di prestidigitazione dei dati. È tutto molto più semplice, guardate! E lo vedete proprio dal fatto che nelle dichiarazioni INES 2002/2006 - in cui il PCB era stimato dall'Ilva - viene dichiarato un valore sempre intorno ai 90 chilogrammi/anno, mentre dal 2007 il valore misurato e validato dall'ARPA è stato di 28 chilogrammi/anno. Cosa voglio dire? Dovremmo presumere - seguendo la logica del Pubblico Ministero che ambisce ad essere ferrea ma in realtà si gretola di fronte a questi dati - che Ilva ha stimato costantemente un'emissione di PCB a proprio danno, cioè ha truccato il dato a proprio sfavore. Perciò - dicevo - qui dovremmo far ricorso necessariamente a categorie della medicina, non certamente della scienza, per spiegare un simile comportamento: perché Ilva stima 90 chili, poi si misura ed è 27.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di cosa, Avvocato?

AVVOCATO V. VOZZA - PCB.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - PCB?

AVVOCATO V. VOZZA - PCB.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto "diossina".

AVVOCATO V. VOZZA - Ora arriviamo anche sulla diossina, perché il Pubblico Ministero fa questo ragionamento su diossina e PCB.

Dicevo: noterete che, nella campagna 2007 di misurazione, ARPA produce un dato di 96 grammi/anno a fronte di un dato di Ilva di 93. Parliamo campagna 2007. Di quale imbroglio stiamo parlando? Di quale trucco stiamo parlando? Di quale manipolazione stiamo parlando? Fermo restando che laddove si faccia ricorso a stime... e lo avete visto nella perizia (la perizia tecnica Sanna ed altri, per così dire). Quando si operano delle stime - nel caso dei periti - alla massima capacità produttiva nominale e teorica dell'impianto (peraltro mai raggiunta), evidentemente c'è un ambito di flessibilità e di incertezza.

Ancora, si strumentalizza persino un comportamento lineare, trasparente dell'azienda laddove, ricevuta la notifica della richiesta di incidente probatorio, nel tavolo tecnico sul problema benzoapirene presso la Regione Puglia... testualmente: "L'Avvocato Perli informa che la Procura della Repubblica di Taranto ha avviato un procedimento penale

nei confronti dei vertici dell'azienda, con incidente probatorio e perizia tecnica sui valori di benzoapirene, per disastro ambientale doloso. Pertanto l'Ilva, pur riconfermando la piena disponibilità e la completa collaborazione con gli enti preposti e con la Regione Puglia in particolare, evidenzia che la consulenza tecnica richiesta dalla Procura della Repubblica non consente, allo stato, ad Ilva di aderire al progetto di monitoraggio del benzoapirene". Cosa c'è di poco commendevole, cosa c'è di esecrabile in questo comportamento in cui si dice "Avevamo un'intesa per effettuare determinati passaggi tecnici. Ora c'è una richiesta di incidente probatorio, ora ci sono i periti, ora c'è un Giudice, ora c'è un'Autorità Giudiziaria che deciderà. Non vogliamo né sovrapporre e né interferire"? Con quale logica, con quale pregiudizio deve essere letto necessariamente in chiave di disdoro rispetto all'Ilva in generale e poi - non so perché - al mio assistito? "Ah" dice il Pubblico Ministero, "Perché questo è un pretesto, è un pretesto perché non volevano le centraline all'interno" e cita due conversazioni.

È sempre pericoloso estrapolare un dato dal suo contesto e offrirlo: perché va sempre inquadrato, soppesato, rapportato al contesto espositivo e al momento storico in cui interviene una determinata affermazione o una determinazione conversazione, come nel caso di specie. Perché se andiamo a vedere la telefonata progressivo 7265, RIT 90/10, del 27 luglio 2010, ore 19:31... cosa dice Capogrosso? Testualmente: "Ho parlato con Perli. Alcuni punti che sono quelli che ti ho ribadito, quelli - conversa con Archinà - della legge. 1) che devono essere esterne; 2) che, se esterne, non è che le puoi mettere...", diciamo "dentro lo stabilimento". Usa un'espressione un po' più volgare, più figurata però il senso evidentemente è quello. Ancora, nella conversazione progressivo 7259, RIT 90/10 (ancora con Archinà), 27 luglio 2010, ore 19:08: "I vincoli sono: 1) che qualsiasi cosa che devono fare all'esterno deve essere conforme alla legge...". Ma è motivo di addebito? Ma come può darsi che in questo processo diventi un motivo di addebito che il direttore dello stabilimento, parlando col responsabile delle relazioni esterne, dica: "Attenzione, deve essere fatto tutto secondo la legge". E secondo cosa avrebbero dovuto farla, Pubblico Ministero, per non incorrere nei suoi strali? "Altrimenti i valori non avranno senso e non si potranno confrontare". Queste sono le telefonate incriminate rispetto al problema della centralina.

Ma non finisce qui! Perché? Perché voi sapete che, in data 12 giugno 2012, ARPA pubblica una relazione che ha ad oggetto gli accertamenti effettuati presso lo stabilimento siderurgico dell'Ilva di Taranto - e, specificamente, presso il reparto cokeria - nei giorni dal 20 al 24 giugno 2011. La relazione è in atti: è complessa, certamente dettagliata e puntuale. Evidentemente ometterò di leggervela, se non qualche passaggio particolarmente significativo, soprattutto laddove il Pubblico Ministero a fronte di questa relazione - io

trasecolo, sinceramente - dice: "Siamo al 2011...". Perché - vi ho detto - la relazione è datata 2012 ma gli accertamenti sono avvenuti nei giorni 20, 21, 22, 23 e 24 giugno del 2011. Viene pubblicata poi un anno dopo circa. "Siamo al 2011. I problemi che la Montgomery aveva evidenziato - testualmente leggo il Pubblico Ministero - per quanto riguarda le cokerie non erano stati superati. Abbiamo una chiara continuità logica, cronologica, purtroppo di situazione disastrosa dell'impianto cokeria che parte dal '95 e arriva sino, ovviamente, al sequestro dell'impianto". Quindi - come peraltro ha ripetuto più volte - nulla è stato fatto in cokeria, anzi è persino peggiorata perché dal '95 al 2012, se nulla hai fatto, ti trovi al momento del sequestro con un impianto più vecchio e - secondo questa visione apocalittica del Pubblico Ministero - rispetto al quale non hai neanche fatto manutenzione o se l'hai fatta... sì, un'opera di maquillages. Bene, io non sono esperto di maquillages però di revamping qualcosa di più posso capire, mi è stato spiegato perlomeno. Allora è inaccettabile, francamente, quello che dice il Pubblico Ministero prendendo spunto da questa relazione. Perché l'ARPA dimentica che già il 21 giugno del 2010 - andiamo ancora un anno indietro - aveva testualmente affermato: "La cokeria è già stata sottoposta, allo stato attuale, a tutti gli interventi di adeguamento connessi con l'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili". Allora come si fa a dire che nulla è stato fatto?

Ma andiamo alla relazione. Nella relazione di cui si parla si fa una comparazione con analoghe campagne. Testualmente la relazione afferma che "Relativamente al parametro benzoapirene si osserva un'esposizione ben al di sotto del valore limite maggiormente diffuso", perché anche qui non c'è un limite di legge. E allora cosa si fa? Si vanno a prendere le indicazioni, i valori - che in realtà non sono limite ma i valori indicati da enti, associazioni pubbliche, private, ministeriali, governative e non - maggiormente diffusi e applicati, ossia l'OSHA (l'agenzia del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti: "Occupational Safety and Health Administration") o l'ACGIH (ossia l'associazione degli igienisti industriali americani). ARPA in questa relazione dice esattamente il contrario, esprime un concetto diametralmente opposto rispetto a quello che il Pubblico Ministero invece ha riferito dinanzi alla Eccellentissima Corte d'Assise. Altro che non è stato fatto niente! Lo vedremo un po' più nel dettaglio, sperando di non tediare e cercando di contenere il mio intervento. Ma, perdonate, certe cose vanno - non solo metaforicamente - gridate!

Allora le campagne di monitoraggio - abbiamo visto - sono state effettuate nel '93/94, '99/2000, 2005 e giugno - come dicevamo - 2011. Il Pubblico Ministero dice: "Nella prima campagna del '94 livelli di IPA assurdi, disastrosi", eccetera. Ma poi a ben vedere... Il '94 evidentemente - con tutto lo sforzo interpretativo - non si può addebitare agli

odierni imputati, allora deve aggiungere. Però, a ben vedere, poi anche negli anni successivi la situazione non è cambiata molto. “No, questa relazione dice esattamente il contrario ancora una volta”. E cita il Pubblico Ministero la tabella 5 di questa relazione che è quella riferita al 2005. Bene, questa tabella 5 la vediamo, la vedrete, l’abbiamo vista. Operiamo una media. Siamo al 2005. La media di tutte le misurazioni effettuate da ARPA è pari a 532 nanogrammi su metro cubo per il BAP (benzoapirene) a fronte di un valore che ARPA dice essere quello maggiormente diffuso nel mondo, valore ancora in termini di mancanza di allarme (cioè entro questo valore la situazione è normale). Quindi il valore di riferimento mondiale: 2.490. La cokeria di Taranto registra 532 per il benzoapirene e 109 per gli IPA, a fronte di un TLV dell’associazione degli industriali igienisti americani di 200. E come sarebbe “Non è cambiato niente?”. E come sarebbe “Non hanno fatto niente”? Ma andiamo avanti! ARPA evidentemente non soltanto dà il dato puntuale ma opera anche il raffronto e, nel raffronto, si esprime in questi termini: “Una generale riduzione dell’esposizione professionale a IPA nel corso degli anni - generale riduzione - fino a giungere ai livelli - che abbiamo visto - molto al di sotto di quelli indicati, pur se non normativamente previsti”.

Allora cosa accade nella campagna del giugno del 2011? Accade che nessuno dei 70 campionamenti personali supera il TLV OSHA, né il TLV ACGIH (ossia i 2.490 nanogrammi su metro cubo o i 200 microgrammi su metro cubo) e sono - lo vedrete - tutti nettamente inferiori: perché, a fronte di un valore di 2.490 (che è il TLV), noi abbiamo a Taranto valori che variano da 41 a 900. 2.490! Per gli IPA totali abbiamo valori che variano da 12 al massimo di 63. TLV 200 per gli IPA! Questa è la situazione che attesta l’ARPA! Negli ambienti di lavoro... e con le mie tabelline ho concluso. Vedrete a pagina 26, la tabella 9. Negli ambienti di lavoro: ancora una volta IPA 11,198 a fronte di 200 del TLV; benzoapirene 71,702 a fronte di 2.490. Ma come si fa a dire “situazione disastrosa”? Ma come si fa a dire “Hai avvelenato una popolazione innocente con la cokeria”?

Ma tutto questo trova un riscontro nella tabella 2-IIIC della perizia Sanna ed altri. “Contaminanti presenti nell’aria ambiente prelevata in posizione adiacente o collegata all’area cokeria” (pagina 233 della perizia). Guardate, qui posso solo pensare a un errore di impaginazione, nel senso che io ho una versione impaginata in maniera diversa rispetto a quella che è stata fornita alla Procura. Perché? Perché il Pubblico Ministero dice che questa tabella manifesterebbe valori di IPA totali e di benzoapirene particolarmente alti. La tabella è questa: la vedete, la vedrete. Pagina 233, tabella 2-IIIC. Gli IPA totali e il benzoapirene, nel 100% delle misurazioni, sono tutti inferiori al limite di rilevabilità! Non vi tedio sul senso del limite di rilevabilità, l’upper bound, il middle bound: qui

poco mi importa. Qui mi importa dire che non c'è una misurazione che sia rilevabile. Come sarebbe "Valori alti la tabella della perizia"?

Dicevamo la relazione tecnica. Lasciatemi leggere soltanto due passaggi. Pagina 17. Stiamo parlando sempre, ovviamente, della relazione tecnica "Monitoraggio degli Idrocarburi Policiclici Aromatici e del benzoapirene presso il reparto cokeria dell'impianto siderurgico Ilva di Taranto", datata 12 giugno del 2012, accertamenti dal 20 al 24 giugno del 2011. La data della relazione - abbiamo detto - è 12 giugno 2012; gli accertamenti si sono svolti dal 20 al 24 giugno del 2011, quindi un anno prima. Confrontate le asserzioni dell'Ufficio di Procura in ordine a ciò che è stato fatto o meno, confrontate le affermazioni in ordine agli atti di intesa inevasi. Credo li abbia definiti "un grande imbroglio" o qualcosa del genere, sempre - devo dire - con questa verità tagliata con l'accetta. Allora, pagina 17 di questa relazione: "Si riepilogano di seguito le azioni maggiormente significative intraprese dall'azienda negli ultimi dieci anni, anche in attuazione di atti di intesa stipulati con le autorità territoriali". Questo è ARPA che lo dice. Quali sono gli interventi - non tutti, eh - maggiormente significativi adottati in cokeria - dicono - negli ultimi dieci anni? "Sono state automatizzate alcune mansioni - e dicono quali - sono stati effettuati interventi tecnici di ammodernamento sulle macchine (caricatrici, sfornatrici, guide e carri di spegnimento), precisamente sono state sostituite sei caricatrici, sei sfornatrici, cinque guida coke, tutti i sei carri di spegnimento i quali sono stati resi automatici. Sono stati effettuati interventi di revamping sulle Batterie 3/4 e 7/8 procedendo alla loro completa demolizione e ricostruzione...". Altro che il refreshing che ci ha proposto l'Ingegnere Valenzano! "...mentre per le Batterie 5/6 e 11 si è proceduto alla completa ricostruzione delle testate dei forni e, su tutte le batterie, le porte rigide sono state sostituite con porte a tenuta elastica. È stata modificata la tipologia dei cappellotti passando da una tenuta meccanica ad una tenuta idraulica. Le macchine caricatrici sono state equipaggiate con sistemi di pulizia con aspirazione e con sistemi meccanici di pulizia dei coperchi e delle bocchette di carico". Volgo al termine. "Sono stati installati nuovi impianti di captazione e abbattimento polveri allo sfornamento sulle Batterie 3/6. È stata migliorata l'efficienza negli impianti già esistenti sulle Batterie 7/12. Sono state installate, sulle macchine sfornatrici delle Batterie 3/4, 7/8 e 11/12, sistemi di aspirazione e abbattimento emissione durante la fase di apertura porte. Sono state esplesate, infine, attività informative e formative su tutti gli operatori del reparto e sono stati adottati specifici dispositivi di protezione delle vie respiratorie (semimaschera con filtri ABEK P3)". Per concludere poi, a pagina 28, che "Le Batterie 7/8, al momento dell'ispezione, risultavano in fase di avviamento dopo il loro completo rifacimento".

Allora si può davvero sostenere addirittura che nulla sia stato fatto? Ma io vado oltre. Posso capire: è una provocazione quella del Pubblico Ministero, è un'iperbole, è un'esagerazione, non voleva dire che non hanno fatto niente ma voleva dire che hanno fatto molto poco. Vogliamo interpretarlo così. Mi sono abituato - nella lettura dei manoscritti tra ordini di iscrizioni e verbali di esibizioni e di sequestro - alla esegesi della grafia del Dottor Buccoliero. Lo interpreto anche così e ne interpreto anche la voce, oltre che la grafia. Non voleva dire che non è stato fatto niente: voleva dire che è stato fatto poco. Questo sarebbe poco? È stato fatto tutto sulle batterie, dice l'ARPA: perché lo dice già nel 2010 "Integralmente adeguata alle BAT"! E spiega come si è adeguata alle BAT e opera i rilievi ed effettua i campionamenti che danno dei risultati non tranquillizzanti ma rasserenanti rispetto ai valori utilizzati nel mondo, non a quelli immaginati, non alla retorica di "deve essere zero". Perché questa è retorica, non è scienza, non è diritto, non è vita vera! E' retorica: perché nessuna attività umana ha impatto zero, neanche le nostre autovetture! Non voglio banalizzare ma è per dire quanto sia fallacemente retorico l'argomento dell'impatto zero!

Ma non basta. Perché il Pubblico Ministero ancora una volta, in questo caso criticando - per così dire - l'Ingegnere Fruttuoso... professionista la cui rettitudine, la cui deontologia - oltre alla capacità tecnica - non credo si possano seriamente mettere in discussione, almeno quelle dell'Ingegnere Fruttuoso. Di altri esperti non lo so - non dei nostri consulenti - di qualcun altro che si è accreditato come esperto forse sì: non sta a me dirlo. Non parlo ovviamente del Pubblico Ministero, eh, sia chiaro. Dicevo: passa a un argomento di natura retorica e dice "Attenzione, c'è il riesame del 2012. Riesame del 2012, la vera AIA". Vedremo che non è così. Ma quella che il Pubblico Ministero ha più volte definito la "vera AIA": il riesame dell'AIA del 2012. "Sì - è costretto ad ammettere - è vero, l'Ingegnere Fruttuoso ha detto che l'Ingegnere Valenzano aveva previsto il rifacimento totale di tutte le torri di spegnimento". Mentre le torri di spegnimento in realtà - stiamo sempre, chiaramente, nel reparto cokeria - sono sempre esattamente quelle che c'erano prima del sequestro. Il Pubblico Ministero risolve questa questione in maniera - devo dire - abbastanza semplice. Perché quando evidentemente il problema riguarda altri che non siano gli odierni imputati, la soluzione è sempre a portata di mano. Che vuol dire, cioè che significa? Ci sono stati una decina - forse anche più - di decreti che hanno prorogato gli interventi IAIA. Arriviamo adesso... 2023 credo sia l'ultima proroga. Ecco, adesso vale il dato normativo! Cioè adesso il fatto che quelle torri di spegnimento rispetto alle quali il custode prevedeva il rifacimento totale, l'abbattimento, giudicate inadeguate all'atto del sequestro del 2012... concorrono a fondare una richiesta di condanna a ventotto anni di reclusione! Il fatto che dal 2012,

identiche fino al... 2023 credo abbia detto che sia previsto. Quindi per undici anni continuano ad operare esattamente com'erano al momento del sequestro, anzi undici anni più vecchie! "Va beh, ma se rispettano i limiti vuol dire... Se sono lì, quale motivo avremmo per preoccuparci?"

Stesso discorso per la Batteria numero 11, quando l'Ingegnere Fruttuoso dice "Scusate...", sempre in maniera contrapposta alle valutazioni dell'Ingegnere Valenzano. Non tornerò su quello perché evidentemente rischierei di appesantire il mio intervento, di annoiarvi e forse anche di rovinare il lavoro egregio svolto dall'Avvocato Lojacono e dall'Ingegnere Fruttuoso. Dicevo: però almeno questo! Questi sono esempi iconici proprio dell'approccio, della forma mentis della Procura allorché lo stesso fatto deve valutarlo in rapporto a un soggetto piuttosto che a un altro. Allora lo stesso discorso dice il Dottor Buccoliero delle torri: "Tutto sommato, anche dopo il sequestro è rimasta sempre quella la Batteria 11. E certo!", testualmente, "Qual è il problema? Arriverà il suo turno, speriamo. Può darsi che nel 2023 riusciremo ad avere anche gli interventi sulla Batteria 11". Beh, a questo punto io però davvero resto - neanche basito - disorientato, ho un senso di vertigine. Perché qualcuno mi deve spiegare perché tutti gli interventi che non sono stati - secondo il Pubblico Ministero, peraltro smentito dalle emergenze documentali e testimoniali - realizzati nella immediatezza del deposito della consulenza Montgomery, sono fonte di responsabilità; la Batteria 11 invece - che, secondo la Procura, contribuiva a un impianto disastroso fino al 2012 - può continuare ad operare tranquillamente (anch'essa undici anni più vecchia) fino al 2023! Perché entro il 2012 quella batteria, così com'è, concorre a cagionare un disastro - secondo la Procura della Repubblica - dal 2012 al 2023 la stessa batteria... perché non è stata demolita, ricostruita, rifatta: uguale a com'era nel 2012. Invece si dice: "Boh, speriamo che prima o poi la facciano". Allora il problema qui non è tanto creare un discrimine tra il prima e il dopo, tra noi e gli altri, tra voi e noi. Non è questo! Il problema molto più semplice che l'Ingegnere Fruttuoso voleva evidenziare è: "Scusate, se quegli impianti, se quelle apparecchiature oggi, dopo il sequestro, con la gestione commissariale, con l'intervento dello Stato, con la custodia, con il controllo continuo... Se oggi, nel 2021, nove anni dopo, intese rispetto al sequestro, possono continuare lecitamente ad operare, allora è ben vero e logico ed ineludibile trarre una conseguenza: che quegli impianti erano certamente leciti nove anni prima". Questo era il ragionamento, era dire "Guardate..." da questo punto di vista. E poi si interviene in fase di custodia e si dice che lo stabilimento va praticamente raso al suolo e integralmente ricostruito. Ciò nonostante, ciò che doveva essere abbattuto e ricostruito continua tranquillamente a marciare. Questo cosa vuol dire? Questa è la cartina di tornasole, questa è la prova del

nove che quelle valutazioni erano valutazioni infondate, smentite dai fatti! E guardate che quelle batterie, quelle torri continuano ad operare sotto la gestione dello stesso custode!

Soltanto un richiamo ad altri aspetti, anche qui davvero in maniera telegrafica più che sintetica.

Sulle porte elastiche spero sia stata fatta finalmente chiarezza. Le porte elastiche nel 2000 sono state installate sulle Batterie 7/10; nel 2011 sulla Batteria 11; dal 2006... nel 2001 - pardon! - sulla Batteria 11; dal 2006 al 2008 sulle Batterie 3/6. I tempi, evidentemente, sono legati anche ai tempi in cui sono state ferme queste batterie. È un altro argomento suggestivo dire “C’hai messo tanto tempo”, “Hai vanificato”. A parte che non capisco come si possa vanificare l’effetto di un intervento che va a modificare, a sostituire una parte di impianto. Non si vanifica proprio nulla! In secondo luogo, si chiamano “porte delle batterie” per un’assonanza logica. Sono dei manufatti immensi - oltre che pesantissimi - quindi non è esattamente semplice. Peraltro, come ci hanno spiegato, per cambiare queste porte delle batterie bisogna effettuare una serie di interventi - per così dire - collaterali sulle strutture, sui macchinari. Ma non è di questo, ovviamente, che voglio parlarvi. Perché si assume che non abbia - così ha detto il Pubblico Ministero - una valenza ambientale - e questo, francamente, non lo capisco - che servirebbe soltanto a distillare il coke a diciotto ore. Ilva, a Taranto, il coke a diciotto ore non l’ha mai distillato. Io non capisco dove il Pubblico Ministero o l’Ingegnere Valenzano traggano questo dato. Così come non capisco come si faccia a dire che la caricatrice smokeless velocizzasse il sistema di caricamento. È esattamente il contrario! Perché la caricatrice smokeless, tautologicamente (“smokeless”), prevede - per evitare le emissioni - il perfetto accoppiamento della bocchetta di carica col piano che la riceve e quindi in realtà non velocizza affatto la produzione, non accelera i tempi di caricamento - ma, semmai, esattamente il contrario - ed è, evidentemente, un intervento di natura ambientale.

Il Pubblico Ministero però, a questo punto, non può esimersi dal fornire quella che per lui è la prova dell’impianto di carta, cioè a fronte delle fatture, delle testimonianze, delle consulenze, degli ordini. Abbiamo tenuto qui due giorni il povero Dottor Sansone a riconoscere fattura per fattura - una fatica di Sisifo - una per una, migliaia di fatture! Abbiamo chiesto degli ordini alle persone che li hanno vissuti e li hanno confermati. Ma tutto questo sarebbe... cioè - come dire? - la portata probatoria, l’efficacia dimostrativa di questi elementi sarebbe per il Pubblico Ministero completamente vanificata da cosa? Dal fatto che il 25 agosto 2012 si intasa il tubo del forno 202. Beh, signori! Questo significherebbe - secondo il Pubblico Ministero - che non c’era un sistema di pulizia efficace, che non c’era una procedura di soffiaggio, che non c’era una POS. Ora però

qualcuno mi dovrebbe spiegare come è possibile, a fronte che la procedura esisteva, il sistema esisteva, l'apparecchiatura esisteva - e questo è indubitabile - che, un mese dopo il sequestro, un operatore non esegua correttamente una procedura standard e determini un inconveniente, peraltro prontamente rilevato e risolto... cosa prova? Un operatore formato, informato, addestrato, esperto fa un errore - perché è un essere umano! - sbaglia la procedura, non l'applica correttamente e causa l'inconveniente. Cosa prova, se non quello che abbiamo detto sinora? Non è un impianto di carta: perché le procedure vengono rispettate, perché non si intasano 200 tubi di sviluppo al giorno! Questo prova esattamente il contrario: che esiste un sistema, esiste un'organizzazione, esistono gli strumenti ed esistono gli uomini che qualche volta sbagliano!

Ancora, l'opera di maquillages. Ne abbiamo parlato.

Dimentica soltanto una intercettazione il Pubblico Ministero, visto che parliamo di cokeria e a breve chiuderò questa parte. Io vi rappresento la conversazione di cui al progressivo 7597 del 10 agosto 2010, RIT 90/10, intercorsa tra Ivo Allegrini e Girolamo Archinà. Ve la rappresento perché è citata dal Pubblico Ministero. Io, peraltro, sulle intercettazioni discuterò davvero poco. È un tema che già in assoluto mi appassiona poco, confesso. Comunque credo sia stato ampiamente trattato. Peraltro avete i supporti (gli audio), avete le trascrizioni. Se avrete dei dubbi, non sarò io in grado di risolverli. Questa è interessante per un aspetto, perché il Pubblico Ministero la cita, ovviamente sempre in un'ottica di discredito. In realtà, in questa conversazione Allegrini (consulente del CNR), commentando la relazione tecnica preliminare ARPA del 4 giugno 2010, afferma che la domenica si verifica un crollo del benzoapirene ed una totale assenza del benzene nelle centraline di rilevamento dei Tamburi. Il che sembrerebbe un dato neutro ma non lo è affatto: perché la domenica, così come ogni giorno dell'anno (incluso Natale ed inclusa Pasqua), essendo lo stabilimento a ciclo integrale, le batterie funzionano esattamente come il lunedì o il sabato o il venerdì. Talché non si spiega... e questo lo dice in una telefonata intercettata a proposito dell'attribuzione pressoché totale del benzoapirene alle cokerie. È un dato che merita una riflessione da parte vostra, ovviamente rappresentatovi in una chiave diversa - che non mi è dato comprendere - dal Pubblico Ministero. Ma, in realtà, questa telefonata dice esattamente questo.

In ultimo, il totem della discussione del Pubblico Ministero: la sentenza numero 408 del 12 febbraio del 2007, la sentenza delle cokerie. Bene. Allora, innanzitutto lasciatemi fare questa modesta considerazione. L'ente ispettivo va a visionare tutta l'area cokeria dello stabilimento di Taranto, tutte le batterie. Va bene? Vengono sottoposte a sequestro le Batterie da 3 a 6. Bene. Già soltanto questo dato certo cosa dimostra in maniera

inoppugnabile? Che, all'atto del sequestro delle Batterie 3/6 (intervenuto il 10 settembre del 2001), le altre batterie erano evidentemente tutte rispondenti ai criteri migliori esigibili. Perché altrimenti avrebbero sequestrato anche le altre! Questa sentenza prova esattamente il contrario di quello che vorrebbe dimostrare il Pubblico Ministero che vi rappresenta questo sequestro e questo processo come la prova definitiva della colpevolezza dell'Ingegnere Luigi Capogrosso. Questo processo, questo sequestro, quella sentenza - in disparte i riflessi di natura processuale che pure affronteremo - da un punto di vista logico-fattuale dimostra l'esatto contrario di quello che afferma il Pubblico Ministero. Perché se l'ente ispettivo verifica un impianto e lo verifica - come ha fatto - tutto e interviene il sequestro delle Batterie 3/6, è la prova certa che le altre erano chiaramente rispondenti a tutti i migliori canoni esigibili. Le Batterie 3/6 vengono spente ad agosto del 2002 e vengono dissequestrate il 16 dicembre del 2002. Ora io mi chiedo: se vengono sequestrate - come sostiene il Pubblico Ministero - in ragione del loro stato disastroso, quando vengono dissequestrate evidentemente dall'Autorità Giudiziaria... quando vengono dissequestrate si è accertato che possano tornare in marcia e in esercizio. Se sono state dettate delle prescrizioni e quelle prescrizioni sono state osservate - come lo sono state - evidentemente è stato valutato che, in quel modo, quelle batterie avrebbero potuto continuare a produrre. Altrimenti c'è un corto circuito! Perché altrimenti non capisco perché si sequestri l'una e non l'altra e non capisco come ci si assuma la responsabilità di dissequestrarle se non nella certezza! È una certezza reale, tangibile, concreta che ci si è adeguati!

Allora soltanto una cronistoria velocissima sulle batterie per spiegare anche i tempi che tanto hanno irritato il Pubblico Ministero. La Batteria 3 viene rimessa in marcia - dopo adeguamenti - in agosto 2004, fermata nuovamente (per revamping) nel 2007, ripartita a dicembre 2008. Tutto quello che sto dicendo... Io eviterò, in questa fase, di citarvi ogni singolo atto dal quale promana questa ricostruzione. Lo vedremo comunque dopo, quando affronteremo i verbali di sopralluogo dell'ARPA. Adesso vorrei soltanto darvi questo riferimento schematico dal punto di vista cronologico. La Batteria 4, dopo il sequestro, viene rimessa in marcia - a seguito degli adeguamenti - a ottobre 2004, fermata nuovamente (per revamping) nel 2008 e ripartita a gennaio 2009. La Batteria 5 viene rimessa in marcia - dopo adeguamenti - a maggio 2007. La Batteria 6 viene rimessa in marcia - dopo adeguamenti - ad agosto 2005. Già questo orizzonte temporale evidentemente spiega quello che il Pubblico Ministero trovava inspiegabile, del perché gli interventi siano stati effettuati in un dato momento piuttosto che in un altro.

Ma c'è di più! C'è proprio una conversazione intercettata che - secondo me - spiega meglio d'ogni parola, meglio di ogni argomentazione, meglio di ogni discorso che vi possa fare

chi vi parla o chiunque altro. Ma l'Ingegnere Capogrosso - senza doverlo necessariamente interpretare, come fa il Pubblico Ministero - cosa pensava, come agiva, quale consapevolezza lo determinava? Lo vedete nella conversazione di cui al progressivo 1699, RIT 258/10. La conversazione è del 29 aprile del 2010, ore 14:48. Badate bene, ancora non è stata neanche depositata la richiesta di incidente probatorio. Quindi non soltanto non è stata notificata: non è stata neanche depositata. Addirittura - credo di non sbagliare - non è stata neanche depositata nella segreteria del Pubblico Ministero, quindi non esiste ancora la richiesta di incidente probatorio. Cosa dice l'Ingegnere Capogrosso, parlando con Fabio Riva, in ordine allo stato delle batterie? "Le batterie non sono più quelle vecchie. Con i lavori che si possono vedere sull'impianto sia delle murature e sia delle macchine messe nuove, sono batterie di nuova generazione, le cui prestazioni sono allineate a quelle delle batterie nuove". Capogrosso non poteva sapere - evidentemente - di essere intercettato, ovviamente non aveva nessuna contezza della richiesta di incidente probatorio, non aveva - e non ha - doti di preveggenza tali di fargli predire il futuro e di essere imputato, con una richiesta di pena a ventotto anni di reclusione, in questo processo. Parla con Fabio Riva. Cosa dice, cosa pensa realmente? Ed è vero, corrisponde alla verità, è corretto. Ma in disparte tutto questo che vi è stato detto e vi è stato spiegato - lo ritroviamo nella relazione che vi ho citato e negli atti a vostra disposizione - ma al di là di quello che effettivamente è, che collima con quello che Capogrosso ritiene... lasciamo un attimo in disparte il dato oggettivo. Il dato soggettivo che emerge da questa telefonata qual è? Di aver fatto tutto il possibile e che "All'esito di questa opera di rinnovamento a seguito degli investimenti, a seguito dell'attenzione - contrariamente a quello che dice il Pubblico Ministero - noi abbiamo in realtà batterie nuove, adeguate". Questo è quello che dice Capogrosso in questa telefonata!

Della sentenza irrevocabile del TAR Puglia, la numero 1081 del 2011 - che peraltro ha formato oggetto anche di una produzione dell'Avvocato Perli ma che comunque la Corte ha nella disponibilità (credo sia stata prodotta diverse volte e da diverse Parti) - vi ha già parlato l'Avvocato Caiazza, quindi sul tema - come promesso all'inizio - non torno. Io - vedete - mi sforzo, per quanto possibile, di razzolare quella ricerca di temi non dico nuovi ma non esaustivamente trattati. Non ne sono rimasti moltissimi. La mia, da un lato, appunto è una posizione assolutamente di privilegio e comoda; dall'altro, non è semplice perché chiaramente si viene a valle di interventi brillantissimi dai quali residuano non grandissimi spazi di intervento. Ma cercherò comunque - ripeto - di apportare un contributo, non so quanto importante ma che un contributo almeno sia.

Dicevo: la sentenza è stata già affrontata dal collega Caiazza e quindi non vi torno in

maniera diffusa. Soltanto per evidenziare come in quella pronuncia si dia atto in maniera chiara, piana, inequivoca che i valori obiettivo... Ricordate il nanogrammo, qualità dell'aria, limite, valore obiettivo cosa è, come si considera? "I valori obiettivo di cui alla Direttiva 107 del 2004, recepita dal Decreto Legislativo 152 del 2007, non sono considerati norme di qualità ambientali in quanto è tracciata una netta linea di demarcazione tra le norme di qualità ambientali e i valori obiettivo che costituiscono non una disciplina valida in un determinato momento ma un obiettivo da raggiungere". Ed ancora si insiste nella sentenza ribadendo la natura programmatica del valore obiettivo, il che esclude il carattere cogente della previsione. Ma è nella definizione stessa del valore obiettivo: perché in questo caso il TAR esplicita un concetto utilissimo per noi ma già agevolmente rinvenibile nel dato letterale della norma, posto che l'Articolo 2 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 155 del 2000 definisce il valore obiettivo come un livello da conseguire, ove possibile, entro una data prestabilita. Ma già questo esclude il carattere cogente, imperativo, inderogabile del numero che quel valore obiettivo rappresenta, che appunto non è una norma di qualità dell'aria.

Si sofferma poi il TAR - ripeto: con sentenza divenuta irrevocabile - sul concetto di sviluppo sostenibile e infine, per quello che mi interessa e - ripeto - facendo mio tutto quello che ha già detto l'Avvocato Caiazza su come la scienza giuridica... lo vedremo dopo, quando affronteremo il problema delle BAT, dei limiti di legge, delle MTD, di come riverberino il loro effetto o, meglio, di come la loro osservanza debba essere valutata alla luce della condotta dell'imputato. Qui mi interessa soltanto richiamare questo principio, ossia "La scienza giuridica ha elaborato i concetti di normale tollerabilità delle immissioni". Questo soltanto per riallacciarmi a quello che dicevo pocanzi rispetto al carattere retorico e inaccettabile dell'impatto zero. "Normale tollerabilità delle emissioni".

In ultimo, sul tema benzoapirene vi è stata prodotta - credo sia stata anche commentata - la risposta alla risoluzione presentata dall'Onorevole Bratti il 30 settembre del 2010 (la risposta è dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente), laddove si chiarisce che il Decreto Legislativo 155 del 2010 ha previsto per il benzoapirene un valore obiettivo pari a un nanogrammo su metro cubo da raggiungere entro il 31 dicembre 2012, in piena conformità a quanto stabilito dalla Direttiva Comunitaria 2004/107/CE. "Il precedente Decreto Ministeriale 25 novembre '94 non aveva mai trovato una reale applicazione a causa delle notevoli difficoltà tecniche e gestionali per le Amministrazioni locali competenti, anche per l'assenza di metodi di analisi e verifica scientificamente provati". Si dilunga poi sempre in questo solco. Non voglio leggerlo tutto. Lo avete: lo leggerete. Credo che questo rappresenti la pietra tombale del

ragionamento del Pubblico Ministero non soltanto in termini temporali. Anche qui ricorderete che c'è stato un acceso confronto tra chi vi parla e il Pubblico Ministero. Non soltanto per quello ma per un altro aspetto forse sottovalutato, forse - anche colpevolmente - da noi difensori poco manifestato ma che certamente è nel patrimonio di conoscenza della Corte. In ogni caso, essendo norme che concernono - anche sotto il profilo del valore obiettivo - l'ambiente esterno al plesso industriale, non si rivolgono al privato, non si rivolgono all'imprenditore, non si rivolgono all'Ingegnere Luigi Capogrosso: si rivolgono all'ente pubblico che deve misurare e, se del caso, proporre misure di risanamento. Attenzione, noi sentiamo parlare di un nanogrammo: 1 virgola 1, virgola 2 o virgola 3. Lo avete visto. Non voglio soffermarmi, non voglio annoiarvi su un aspetto che già conoscete e sentirlo ripetere, evidentemente, non è piacevole. Ma la norma non è mica diretta all'Ilva! La norma non è mica diretta all'Ingegnere Capogrosso, eh, attenzione! La norma dice: "Ente pubblico, misura. Se rilevi degli aspetti che destano interesse o addirittura - in casi estremi - allarme, intervieni, proponi una soluzione". L'iniziativa non è mica del privato! Il privato fa quello che deve: adegua - visto che parliamo di benzoapirene - la cokeria! Il privato fa degli investimenti! Il privato opera una gestione oculata, attenta, rispettosa dell'ambiente! Altro non è esigibile nei suoi confronti.

Presidente, ometto ogni argomentazione in ordine a una vicenda - che, francamente, mi crea qualche imbarazzo da cittadino - che è quella di Ecologica Tarantina, atteso che si è dovuto attendere un provvedimento in autotutela di revoca di autorizzazione della Provincia di Taranto, nonostante le comunicazioni - quale quella indirizzata al Procuratore della Repubblica - dell'ARPA Puglia che a pagina 7, in risposta peraltro a una richiesta esplicita datata 7 giugno 2010 della Procura, segnala le innumerevoli violazioni, l'impatto straordinario, il camino anteposto alla linea di trattamento fumi... tutto quello che abbiamo visto in quella duplice informativa - ricorderà il Presidente, ricorderanno i signori Giudici della Corte - l'una indirizzata alla Procura della Repubblica - ma il contenuto e il tenore erano praticamente identici - e l'altra invece all'ente amministrativo, in cui si descrive una situazione di pericolo non presunto ma reale nell'esercizio di questo impianto che si occupa di incenerire - questo sì: è un inceneritore, signor Pubblico Ministero, non l'E312 (e vedremo perché) - rifiuti speciali pericolosi ospedalieri e che addirittura utilizza un camino di combustione dell'altezza di circa 30 metri nelle immediate prossimità della zona abitata di Taranto e anche del quartiere Tamburi, anteposto alla linea di trattamento fumi. Guardate: anteposto alla linea di trattamento fumi... Vi è chiaro, ormai abbiamo tutti noi un'esperienza anche di natura tecnica (quando parlavo di arricchimento di questo processo è anche questo).

Tanti concetti che non avrei mai pensato nella mia vita di doverli anche affrontare, sono diventati per me - e ancor di più per voi - praticamente familiari. Ormai discorriamo di tecniche, di diossine, di furani, di congeneri con una scioltezza e una naturalezza fuori dal comune. Per quanto mi riguarda spero di non dire sciocchezze ma quantomeno - dico - sono entrati nel lessico, nel nostro lessico comune. Dicevo: "Anteposto alla linea di trattamento fumi" significa che gli inquinanti vengono emessi senza nessun presidio ambientale, nessun sistema di abbattimento, nessuna filtrazione. Di questo stiamo parlando. Però abbiamo visto - e non ritornerò - che tutto questo che ai periti non interessa, alla Procura importa poco. L'ARPA, tutto sommato... non si è capito se glieli hanno chiesti - i periti - e non li hanno consegnati. Scompare nell'oblio. Va bene? Nell'oblio, nelle nebbie, nelle brume. Scompare Ecologica Tarantina, come se invece non avesse quell'impatto straordinario - straordinario! - che invece ha e che, per fortuna, i nostri consulenti vi hanno potuto rappresentare, sia pure con dati anche di letteratura e non soltanto fattuali, atteso che evidentemente non erano disponibili per noi sopralluoghi o accessi mirati.

Io ne avrei per pochi minuti ancora per le relazioni ARPA...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi facciamo una pausa.

AVVOCATO V. VOZZA - Finirei, se siete d'accordo. Qualche minuto ancora su questo. Ve lo dicevo così vi organizzate, se volete.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO V. VOZZA - Vi è poi una relazione tecnica intermedia di ARPA Puglia, del 27 luglio del 2011. Anche questa - devo dire - mal si concilia con quello che è stato il filo conduttore non soltanto dell'istruttoria dibattimentale ma - diciamo così - dell'orizzonte investigativo della Procura della Repubblica di Taranto, atteso che il monitoraggio... il campionamento - pardon - nel sito Peyrani mostra come la concentrazione di diossine più elevate si registri nella cartuccia relativa alla calma di vento, quindi non quella sottovento allo stabilimento Ilva di Taranto. Calma di vento. Stessa cosa si riscontra anche nel sito del cimitero. Peyrani è praticamente a metà tra Cementir e lo stabilimento Ilva (credo di non dire una stupidaggine).

Ma questa relazione ci fornisce un altro dato di conoscenza straordinario e pretermesso: si può vedere come le maggiori concentrazioni di polveri fini - le polveri 2,5 (il PM2,5) - provengano dal settore sopravento allo stabilimento Ilva, in cui si trovano i siti di stoccaggio delle materie prime della cementeria - faccio riferimento alla relazione tecnica intermedia Bari 27 luglio 2011 - la quale cementeria evidentemente così indifferente rispetto all'assetto del territorio della popolazione di Taranto non doveva essere se partecipa a un protocollo di intesa, se siede al tavolo tecnico della Regione

Puglia e se dichiara - nel verbale di riunione del 28 marzo del 2012 - "I rappresentanti della Cementir raffigurano che la realizzazione di un nuovo stabilimento porterà ad una riduzione delle emissioni puntuali di particolato e benzoapirene e ARPA pone in risalto anche il contributo legato alle emissioni diffuse di particolato connesse al deposito, stoccaggio e ripresa di materie prime". Non era forse così trascurabile la fonte emissiva, come hanno fatto i periti! Quello che rappresenta ARPA, quello che rappresenta Cementir stessa quando siede a questi tavoli tecnici, quando partecipa a questi protocolli non è sintonico con la rappresentazione che vi ha voluto fornire il Pubblico Ministero, tutt'altro! Non si può leggere soltanto ciò che si è orientati a leggere, non si possono guardare le carte con una forte ipotesi a priori (per citare i periti epidemiologici). Le carte vanno guardate per quello che dicono! I documenti talvolta sussurrano, altre volte gridano determinate evidenze. E queste sono quelle - che ho cercato di rappresentarvi - del tutto trascurate, del tutto obliterate dal Pubblico Ministero non soltanto nel corso della sua discussione ma anche come contributo edificatorio rispetto alla richiesta di condanna. Ventotto anni di reclusione!

Sul punto delle relazioni ARPA, Presidente, io avrei terminato. Dovrei passare poi a un'altra parte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Facciamo una pausa allora, diciamo mezz'ora.

AVVOCATO V. VOZZA - Va bene. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene? Trenta minuti.

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, sì. Tanto io non mi allontano.

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 13:51 e riprende alle ore 14:50.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato Vozza, può riprendere.

AVVOCATO V. VOZZA - Grazie.

Allora, Presidente e signori Giudici della Corte, passerò adesso ad affrontare un altro tema ed è il tema che, forse più di ogni altro, conforta la mia visione di un Pubblico Ministero arroccato su dati evidentemente superati, smentiti, depauperati dall'istruttoria dibattimentale. Ed è anche un tema che, in qualche modo, vi dimostra la fallacia di quest'ottica draconiana del Pubblico Ministero per il quale tutto è vero o falso, per cui a prescindere i periti dicono il vero, i consulenti dicono il falso, mentono, truccano, imbrogliano, cercano di prendere in giro. Lo vedrete proprio in riferimento alla perizia e alla parte impiantistica della perizia Sanna, Santilli ed altri. Perché il Pubblico Ministero, ancora a febbraio 2021, sostiene che i suddetti periti abbiano affermato che le prestazioni degli impianti del siderurgico ionico erano superiori ai valori massimi delle

BAT, pretermettendo completamente tutta l'istruttoria dibattimentale che ha chiaramente dimostrato, per come ammesso dagli stessi periti - faccio esplicito riferimento al controesame dell'Ingegnere Santilli del quale citerò, ovviamente, i passaggi più significativi - che hanno dovuto ammettere gli errori in cui erano incorsi e che li avevano determinati a quelle affermazioni che invece il Pubblico Ministero in sede di discussione recupera, torna indietro, cancella... quello che è accaduto in tante udienze - non ricordo più quante - di esame e controesame dei periti.

Allora - dicevamo - laddove si attesta una mancata rispondenza alle prestazioni previste... Qui ogni tanto si parla indifferentemente di BREF, di BAT. In realtà i periti hanno utilizzato il DRAFT di BREF, cioè la bozza del BREF (e su questo poi spenderò due parole). Dicevo: mi rendo conto che l'argomento non sia esattamente elettrizzante, me ne scuso. Cercherò di essere il meno noioso possibile: questo ve lo prometto. Ma mi dovrete consentire di citare quei passaggi di natura chiaramente tecnica che - mi rendo conto - non appassionano da un punto di vista discorsivo ma sono ovviamente necessari al mio intervento e soprattutto alla difesa del mio assistito.

Allora - vedremo - la tabella 6 di pagina 227 della perizia: fase di processo cokefazione, comparazione tra le emissioni specifiche non convogliate di inquinanti stimate dal gestore con i valori di riferimento del BREF. In riferimento a questo specifico tema, i periti affermano nel loro elaborato tecnico che risulterebbe un'emissione specifica di polveri superiore di 69,6 volte il valore minimo e 4 volte il valore massimo. Questo è quello che capitalizza il Pubblico Ministero che non tiene nel debito conto - anzi non tiene in nessun conto - come all'udienza del 21 novembre del 2017, alle pagine da 103 a 107 della trascrizione, sia emerso in maniera lampante l'errore in cui sono incorsi i periti, ammesso dallo stesso Ingegnere Santilli. Perché? Nella tabella che vi ho richiamato viene effettuata la comparazione tra le emissioni specifiche non convogliate dell'impianto di Taranto ed i valori di riferimento del DRAFT di BREF riportati nella tabella 5.4 di pagina 223 del documento tecnico citato. Orbene, questa tabella del DRAFT di BREF assunta come riferimento però concerne le fasi del processo di cokeria di caricamento, cokefazione in riferimento a porte e coperchi di carica e tubo di sviluppo ma non contempla nella sua stima, nel suo valore di riferimento le fasi di sfornamento e spegnimento del coke, mentre queste fasi sono contemplate, sono previste nella emissione specifica stimata dal gestore. Cioè cosa fanno i periti? Confrontano dati non confrontabili, perché il dato Ilva riguarda anche emissioni che la tabella del BREF non considera. Per questo si ha quello scostamento! Ed è pacificamente ammesso da Santilli in quel passaggio che vi ho indicato. Così come nella tabella 1 di pagina 221: "Comparazione tra le emissioni specifiche di polveri

nell'area cokeria con i valori di riferimento previsti nel BREF". Sempre DRAFT di BREF. Ma va bene, lo abbiamo affrontato. Non vi annoierò sul tema. "Risulterebbe una emissione specifica di polveri convogliate e non convogliate 17 volte superiore al minimo e 1,1 volte inferiore al massimo - inferiore al massimo - dei valori riportati nel DRAFT di BREF 2011". Vedrete che alla medesima udienza del 21 novembre del 2017, alle pagine 108 e 109, si chiarisce come i periti abbiano perpetrato lo stesso errore, cioè comparando tipologie di emissioni non confrontabili tra loro. Perché? Perché le emissioni attribuite all'impianto di Taranto considerano tutte le fasi del processo di cokeria e tutte le emissioni (convogliate, diffuse e fuggitive). Questo insieme di emissioni i periti vanno a comparare con i dati riportati nella tabella 5.2 di pagina 223 del DRAFT di BREF che prevede un intervallo da 15,7 a 298 grammi su tonnellata di coke che però non considera le emissioni diffuse e fuggitive prodotte durante l'operazione di batteria (ossia caricamento, coperchi, tubi di sviluppo, porte, sfornamento, spegnimento) e non considera le fasi di manipolazione, miscelazione, macinazione e trasporto del fossile e di trattamento, trasporto e vagliatura del coke. Cioè ancora una volta è evidente che, se io vado a comparare un dato riferito a una moltitudine di operazioni con un valore riportato in una tabella che di quelle operazioni ne riporta assai meno... è evidente che avrò una discrepanza, non può che essere così! E anche questo errore viene ammesso. Guardate che sono queste le tabelle, sono queste le conclusioni che inducono il Pubblico Ministero - immemore dell'istruttoria dibattimentale - a dire che c'era questo mancato allineamento, neanche sempre superamento (chiamiamolo "mancato allineamento").

La stessa cosa dicasi per il processo di cokefazione (tabella 4 della perizia): risulterebbe, per la fase di cokefazione, un'emissione di polveri 55 volte superiore al minimo e 2,6 volte inferiore al massimo dei valori riportati sempre nel medesimo documento tecnico di riferimento. Vedrete che alle pagine da 109 a 114... Rammenterete come questa questione comportò una sospensione, perché il perito chiese sostanzialmente una pausa per verificare quello che gli si stava contestando, ossia gli si contestava di aver confuso un dato riguardante il flusso di massa orario espresso in chilogrammi/ora e di averlo erroneamente riportato invece come dato in grammi/tonnellata. Evidentemente trattasi non soltanto di emissioni ma di criteri di calcolo, di stima, di unità di misura totalmente diverse! È come se io trasportassi o trasponessi una grandezza - espressa in metri - in chili, cioè io ho un riferimento che mi dice "Deve essere lungo 10 metri" e io poi quel "10" lo prendo e lo pongo come fossero 10 chili rispetto a una massa: ma una è una misura in termini spaziali e l'altra è una massa. E lo ammettono: ancora una volta non potevano fare diversamente! Come ammettono, ancora una volta, relativamente alle

torri di spegnimento - faccio riferimento alle pagine da 41 a 45 dell'udienza del 22 novembre 2017 questa volta - come nella tabella 2.6.2.1 di pagina 217 della perizia avessero calcolato le emissioni di ciascuna torre di spegnimento utilizzando per ciascuna appunto, per ognuna di esse, il fattore di moltiplicazione dell'intera produzione di coke di tutte le batterie e di tutte le torri. Ecco come si spiegano quei valori! Ecco come si spiegano quelle affermazioni! Ecco come si spiegano quei dati che comunque riporterebbero la prestazione sempre nell'ambito del valore massimo ma che in maniera artificiosa, per mero errore... attenzione - io vi ho detto - non è falso: è obiettivamente non vero. Potrei dire che è obiettivamente falso in questo senso ma non nel senso dispregiativo che implica la volontà di esporre un dato non vero. Perché io non voglio credere che i periti... anche perché hanno ammesso l'errore. Ma è un dato obiettivamente non vero. Per questo non si può ragionare sempre, soprattutto quando si parla di prova scientifica, soprattutto quando si parla di leggi universali che governano il mondo della scienza... non si può sempre bipartire: vero/falso. Esiste anche la categoria dell'esatto e dell'inesatto, dello sbagliato e del giusto. E questi sono dati sbagliati, sono dati inesatti, così come ammesso dagli stessi periti.

Guardate, c'è poi un altro aspetto che io trovo davvero esemplificativo anche del modo di proporre determinate questioni da parte di chi riveste la qualità di esperto che dovrebbe far intendere a chi esperto non è - o non era, potremmo dire, quando abbiamo ascoltato i periti - talune vicende tecniche. Perché dico questo? Perché, relativamente all'agglomerato, a pagina 273 dell'elaborato peritale voi trovate la tabella numero 7 ("Comparazione delle emissioni specifiche di diossine con valori di riferimento BREF media europea"). Risulterebbe - secondo i periti - relativamente alle misurazioni del 2010, una emissione specifica di diossina 12,8 volte superiore al minimo e 8,3 volte inferiore al massimo. Questo io lo voglio sottolineare. Perché? Il dato in sé è un dato assolutamente non preoccupante. Però mi sono soffermato a ragionare sulla suggestività di una determinata modalità di rappresentazione. Perché - guardate - se io vi dico "12,8 volte superiore al minimo e 8,3 volte inferiore al massimo", voi siete indotti istintivamente a pensare che sia un valore all'interno del range ma più spostato verso il massimo (del quale è 8 volte inferiore) che verso il minimo (del quale è 12,8 volte superiore). Ma così non è. Ricorderete l'esempio che sottoposi al perito. Dissi: "Guardi, questo suo modo di esporre il dato... Mi faccia comprendere. Se io, in una scala da 1 a 10, sono a 5, quindi sono esattamente a metà, secondo questa modalità rappresentativa risulterò 5 volte superiore al minimo e 2 volte inferiore al massimo ma sono esattamente a metà". In questi valori lo capite: perché? Perché noi stiamo ragionando, in questa tabella 7, di una emissione misurata pari a 1,92 microgrammi per tonnellata di

agglomerato. 1,92. Il range del BREF (del DRAFT di BREF) varia da 0,15 a 16. La media è quindi 8,07. Con un valore di 1,92 è chiaro a tutti che io sono molto più prossimo al minimo che al massimo, nonostante quella rappresentazione dialettica invece ci restituisca la suggestione contraria.

Sulle emissioni al camino E312 vi richiamerò soltanto questo passaggio, questo passaggio che mi è utile - direi indispensabile - richiamare sempre in quella prospettiva contraddittoria rispetto alla visione del Pubblico Ministero della malafede, dell'imbroglio, del truccare i dati. Perché, posto che - come sappiamo - il valore limite di emissioni di diossine e furani - sto parlando, ovviamente, del camino E312 - sino al 31 dicembre del 2010 era pari a 2,5 nanogrammi su normal metro cubo in TEQ, nel 2010 Ilva misura 0,56. Secondo l'ottica del Pubblico Ministero questo è un dato ontologicamente sospetto perché proviene da Ilva, è un dato favorevole. Potrà mai essere vero 0,5 rispetto a 2,5? Sono praticamente a un quinto del valore consentito. Ebbene, nel corso della loro attività i periti misurano le emissioni. Sapete che concentrazione rilevano? 0,27 (cioè la metà di quanto avesse misurato Ilva), a riprova che il dato non è per definizione inaffidabile se viene da Ilva. Perché Ilva non era un manipolo di imbrogliatori e truffatori: era un'azienda gestita da fior di professionisti che, non soltanto dal punto di vista della capacità professionale ma anche sotto il profilo della cifra etica, hanno sempre assunto comportamenti inappuntabili. Parlo perlomeno del mio assistito. Questo lo posso dire, lo posso affermare con assoluta certezza!

Ma, come se non bastasse, i periti hanno misurato anche l'emissione di PCB dioxin-like (PCB-DL), lo misurano in ben quattro campagne di monitoraggio. Il risultato di questa attività peritale offre un dato di 0,024 nanogrammi su normal metro cubo - ormai anche con le unità di misura abbiamo raggiunto una certa dimestichezza, una qualche confidenza - pari cioè a 0,00000024 milligrammi su normal metro cubo. Sapete qual era il limite di legge? 0,5 milligrammi su normal metro cubo, misurato dai periti, cioè i periti misurano una emissione all'incirca 20 milioni di volte inferiore al limite normativo. Tanto che all'udienza del 21 novembre del 2017 (confronterete pagina 122), a fronte di questo rilievo, Santilli dirà "Ma noi abbiamo attestato in tutti i modi che c'era il rispetto dei valori limite", così come avevano detto nel corso dell'incidente probatorio "Ma noi abbiamo attestato che Ilva rispetta la legge, rispetta l'AIA, rispetta le MTD", «Ci è stato chiesto "Cosa proponi?". Io faccio delle proposte. Ma io non sto mica dicendo che l'Ilva non abbia mai rispettato... anzi io affermo che l'Ilva ha sempre rispettato i limiti di legge, le MTD, le prescrizioni, l'AIA». Questo dicono i periti!

Sull'agglomerato non vi tratterò tanto tempo, anche perché i verbali ovviamente li avete letti, li rileggerete, li compulserete in maniera adeguata, li confronterete con l'elaborato

peritale.

Vorrei, anche qui in maniera veramente veloce, proporvi questo dato. Perché il Pubblico Ministero, ancora una volta, sostiene che anche nella perizia troveremmo non le tracce ma le prove della colpevolezza degli imputati per i reati loro addebitati, che lo induce appunto a una richiesta di condanna da far tremare le vene ai polsi non soltanto a chi la subisce ma anche a chi vi parla - se me lo consentite - perché non posso non avvertire tutto il peso della responsabilità enorme che grava in questo momento sulle mie spalle, ovviamente confidando nella serenità di giudizio della Corte. Ma, nel gioco dialettico delle Parti, adesso tocca a me dopo il Pubblico Ministero e non è un'impresa semplice cercare - con la migliore capacità espositiva di cui sono fornito, grande o piccola che sia - di affrontare questo problema sapendo che pende la spada di Damocle di una richiesta di condanna così grave, così devastante, così insopportabile per una persona per bene. Scusate!

Dicevo: vedrete pagina 266 della perizia laddove, in riferimento alla comparazione tra le emissioni specifiche di polveri nell'area agglomerato con i valori di riferimento previsti nel BREF, come confermato all'udienza del 21 novembre 2017, alle pagine 116 e 117... vedrete che confrontiamo una media BREF di 459,1 grammi su tonnellata di agglomerato e un dato Ilva di 266,5. Lo stesso dicasi per la comparazione delle emissioni specifiche di polveri autorizzate e misurate. Faccio riferimento all'udienza del 21 novembre 2017 - ancora alle pagine 117 e 119 - dove abbiamo un valore medio del BREF (del DRAFT di BREF) di 300,05 grammi su tonnellata di agglomerato; un valore Ilva 2005 di 137 (rispetto a un valore medio di 300) e un valore Ilva 2010 di 85,6 (a fronte di un valore medio del BREF di 300).

Ma ciò nonostante, nonostante tutte le relazioni ARPA... Io mi sono soffermato sulla cokeria anche perché, evidentemente, avevo l'intendimento di non far durare tre mesi il mio intervento e, chiaramente, ho operato una selezione rispetto ai dati che mi sembravano più eclatanti. Potrete verificare con tutta calma - lo avete già fatto e lo rifarete nella Camera di Consiglio - che tutti gli atti ufficiali danno conto di un continuo, progressivo, costante, inarrestabile miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impianto siderurgico di Taranto. Ma, ciò nonostante, il Pubblico Ministero dice che dal '95 al 2012 non è stato fatto niente. Va bene! Si rende conto evidentemente che una posizione così drastica non è facilmente sostenibile e cerca di ovviare. Cerca di ovviare, come abbiamo detto, con argomenti retorici e sottraendosi al confronto con i dati pacifici. Guardate, giunge a dire che la fonte della colpevolezza degli imputati risiede nella considerazione, peraltro sbagliata per le ragioni che abbiamo visto - ora mi interessa più il dato retorico del Pubblico Ministero che non quello fattuale della perizia - che le

prestazioni dell'impianto erano quasi ai livelli massimi delle BAT, offre cioè - come dire? - diverse angolazioni: da un lato vi dice "Non è stato fatto nulla", dall'altro "Eri sopra ai limiti" - e non è vero - e poi introduce un altro concetto, dice "Comunque sia eri vicino al massimo". Non è vero! Ma comunque, anche dal punto di vista del costruito giuridico di questa affermazione, ancora una volta dimentica il Pubblico Ministero che l'Articolo 1 comma 7 del Decreto del Ministero dell'Ambiente numero 274 del 16 dicembre del 2015, espressamente reciti: "I valori limite di emissioni proposti coincidono con i valori meno rigorosi dei corrispondenti BAT-AEL o, in mancanza di essi, ai valori meno rigorosi dei livelli di emissioni". Cioè si dice all'ente pubblico che deve concedere l'AIA: "Quando hai un range di valori minimo e massimo, il tuo valore di riferimento per concedere l'autorizzazione è il massimo". Come dicevamo, guarderete l'incidente probatorio del 17 febbraio 2012 a pagina 18, a pagina 19, a pagina 33, laddove i periti affermano - senza esitazioni e senza fraintendimenti - quello che vi ho appena detto, ossia che l'impianto rispettava le normative, le prescrizioni dell'AIA, le MTD vigenti.

Neanche i MEEP soddisfano la vis accusatoria del Pubblico Ministero. Perché, anche rispetto ai MEEP installati praticamente non appena possibile... Perché - guardate - l'argomento, oltre che retorico e suggestivo, è anche fuorviante: perché ragionare in termini di tempi, come se installare un presidio di quella portata fosse come - che ne so - appendere un quadro alla parete del mio studio, non è esattamente corretto. Aggiungo peraltro che innanzitutto la proprietà privata acquista dallo Stato un impianto marciante, funzionante. Non lo dimenticate. Quando il Pubblico Ministero dice: "Dovevi spegnere tutto, bloccare, chiudere, stare fermo, fallire"... perché fallivi. Voi immaginate che io subentri in un impianto in funzione che ha delle commesse, che ha dei contratti; assumo con lo Stato l'obbligo di mantenere il livello occupazionale: devo spegnere tutto per uno, due, tre, quattro anni; radere al suolo; perdere, ovviamente, quei contratti; pagare le penali; non so cosa succede con lo Stato perché non posso mantenere il livello occupazionale che mi sono obbligato a mantenere con lo Stato. Questo dice il Pubblico Ministero! Ma vediamo perché anche i MEEP non vanno bene, per quanto siano stati installati nel minor tempo possibile. Nell'immediatezza, la proprietà privata chiude il reparto AGL 1, quello che lo Stato manteneva in funzione. Poi abbiamo un'imputazione che parte dal 1995, inspiegabile. Per converso, dovrei dedurre che fino al maggio - mi pare - del '95 lo stabilimento siderurgico di Taranto non inquinasse. Però andiamo avanti.

Sottovaluta un altro aspetto il Pubblico Ministero: che, se la nuova gestione si fosse voluta accontentare di un miglioramento accettabile che consentisse di rimanere entro i limiti

legislativi e poi - vediamo nel 2003 - autorizzati, avrebbe potuto banalmente e in maniera economicamente vantaggiosa (quindi con una spesa di gran lunga inferiore) introdurre soltanto un ulteriore stadio di filtrazione ESP. Questo ve lo dice Di Tursi. Poi vedremo se Di Tursi dice il vero, dice il falso, mistifica. Lo vediamo: lo vediamo leggendo le carte, lo vediamo leggendo gli atti. Ma ora stiamo a questo. Invece cosa fanno questi assassini, nella logica del Pubblico Ministero? Spendono 27 milioni di euro: spendono molto più di quanto sarebbe stato necessario per dire "Va bene, ho fatto il mio. Sono nei limiti. Va bene così". No, invece non mi accontento! Quello che dicevo prima: la tensione al miglioramento. Non basta, faccio di più: acquisto i MEEP. Beh, certo... che non li trovo in pronta consegna su Amazon, eh! Devo interpellare le ditte, farli progettare, verificare il progetto, farmi garantire le prestazioni, affidare il lavoro, farli realizzare, montarli, testarli. Cioè non è così semplice! Vengono installati nel minor tempo tecnicamente - direi umanamente - possibile.

Vi dico soltanto questo (ma lo avete agevolmente verificato): laddove noi vi esprimiamo un dato in euro e banalmente trasformato il corrispondente dato in lire, non sono somme attualizzate, cioè non sono somme che valutino e che calcolino rivalutazioni e interessi, potere di acquisto. Si dice esattamente quanto ho speso in lire: lo trasformo in euro col fattore di equivalenza di 1.900 e rotti. Va bene? Questo non è neanche di secondaria importanza.

Giunge a dire il Pubblico Ministero...

(Il Giudice a Latere interviene fuori microfono)

AVVOCATO V. VOZZA - Ho sbagliato il calcolo? Non sono 1.936? Ormai siamo talmente abituati a ragionare in euro che potrei aver anche sbagliato!

Dicevo: addirittura il Pubblico Ministero giunge ad affermare che non ci sarà una riduzione delle emissioni al camino con i filtri MEEP. No, guardate, questo è troppo! Ma qui miglior difensore dell'Ingegnere Capogrosso e degli imputati per questi reati è l'ARPA, è l'ISPRA, sono gli enti di controllo, vedremo poi, dello SME parleremo dopo, signor Pubblico Ministero. Nel '91 quello stabilimento aveva dichiarato 175 milligrammi su normal metro cubo, nel '91, quando - secondo l'impostazione della Procura - mai esplicitata, ma implicitamente evidente nella contestazione se mi si dice che dal '95 inquina. Per converso, prima del '95 non inquinava secondo la Procura. Nel '91 Ilva dichiarava 175 milligrammi su normal metro cubo, la Determina 43 del 20 febbraio 2003 e la successiva 341 sempre del 2003 a novembre - che la sostituisce - ne autorizza 80, ne vengono misurati 55 nel 2006. Vedete quello che vi dicevo? Non 79, ha un limite

di 80, ha un limite legislativo di 100 perché qui poi vedremo la legge regionale con l'abbattimento del 20%, un limite legislativo di 100, nazionale, la Regione me ne autorizza 80, si misurano ed io sto a 55. Non mi fate fare le proporzioni che non sono bravo, ma sono molto al di sotto dell'autorizzato e questo sarebbe l'atteggiamento criminale, eh, questa sarebbe l'intenzionalità - parleremo anche di questo - di provocare il disastro, questo sarebbe il dolo di avvelenamento ed anche di questo mi consentirete di parlare.

Si giunge a dire che il sistema dell'iniezione di polverino di carbone dei famosi carboni attivi, costato 1,5 milioni di euro - 1,5 milioni di euro - volontariamente, a mente della discussione del Pubblico Ministero, non sarebbe stato adottato per un risparmio. Cioè no, fatemi capire, fatemi capire perché qui veramente ho bisogno che qualcuno mi aiuti perché non ci arrivo, avrò un problema di comprendonio verosimilmente, il problema sarà il mio chiaramente, non del Pubblico Ministero: io spendo 27 milioni di filtri MEEP, spendo un miliardo e 400 milioni, euro più euro meno, un miliardo 370, un miliardo 290 - mi interessa poco - di investimenti esclusivamente ambientali sugli oltre 4 miliardi e consapevolmente commetto dei reati di tale gravità per risparmiare, come ha sostenuto il Pubblico Ministero, un milione e mezzo di euro? Ilva pagava 40 milioni di euro di stipendi al mese. Va bene, andiamo avanti, però risparmiava un milione e mezzo.

Cerco di saltare le parti non essenziali, Presidente, perché mi rendo conto che altrimenti il mio intervento... non credo o non so di finire oggi, va beh, dipende quando la Corte vuole terminare l'udienza, io vado avanti fino a che voi me lo consentite.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei vada avanti.

AVVOCATO V. VOZZA - Assolutamente, no, no, io - ripeto - non ho difficoltà, anzi nei limiti del possibile preferirei anche terminare oggi. Dicevo, dopodiché stigmatizza il Pubblico Ministero l'affermazione del consulente Sesana quasi irridendolo, laddove riferisce che la diossina - che io leggo anche qui testualmente - come la Batteria numero 11, come io ho letto testualmente le frasi del Pubblico Ministero, io questo voglio che sia chiaro, quando si dice: "La Batteria 11 nel 2023 forse l'avremo, speriamo che avremo l'adeguamento", io ho letto testualmente, non ho interpretato quello che dice il Pubblico Ministero o le torri di spegnimento. Dicevo, ««Siccome non abbiamo un dato temporale, la diossina che io trovo nei terreni può essere di oggi, di ieri, di domani, di 150 anni fa», questo dice Sesana», con tono di scherno - aggiungo io - riferisce il Pubblico Ministero, dimentico anche in questo caso che il Dottor Esposito all'udienza del 31 maggio del 2017 - vedasi pagana 241 - parla di ritrovamenti di diossina di tre secoli prima, non 150 anni, il doppio, 300 anni prima. Vi ricordate in Germania? "Trovo

la diossina tombata” disse - se ricordo - vado a memoria, ma credo di non sbagliare, tre secoli prima, che Sesana parla di 150 anni, non mi pare un dato che gli meriti o gli faccia meritare dal Pubblico Ministero battute salaci.

Ancora, il Pubblico Ministero ritiene di poter affermare un'attualità dell'inquinamento - ed anche qui leggo - dalla presenza dell'esaclorodibenzofurano, dice il Pubblico Ministero: “L'esaclorodibenzofurano è un congenere della diossina che ha le caratteristiche di essere particolarmente instabile, cosicché la sua persistente presenza viene ritenuta indice del fatto che un inquinamento è tuttora in corso”, se io trovo l'esaclorodibenzofurano oggi, oggi è in corso l'inquinamento o al più ieri, forse qualche giorno addietro, ma non oltre. Dimentica ancora una volta, ma qui travisa, gli concedo il beneficio del dubbio perché ci muoviamo in un ambito scientifico che non è il nostro terreno di pascolo - per restare in argomento - abituale, che innanzitutto i tempi di emivita - l'emivita, lo sappiamo, è il tempo necessario a dimezzare la concentrazione, quindi non scompare nulla - dell'esaclorodibenzofurano nel suolo hanno una durata media di 48 anni. Quindi non è che se io trovo oggi l'esaclorodibenzofurano vuol dire che l'inquinamento è di ieri, può essere anche di 48 anni fa, anzi in realtà poiché 48 anni è il tempo medio di emivita, io non so se valga proprio la proporzione che si raddoppia ed arriviamo a 96 di anni, ma insomma più di 48 sono di sicuro. E certo, perché c'è un concetto del relativismo, già nella lingua comune parlata, colloquiale di ognuno di noi - “più grande”, “più piccolo” - noi abbiamo però un termine di paragone, non è un valore assoluto, quando il Pubblico Ministero dice “si degrada più rapidamente”, lui in realtà omette il “più”, dice: “Si degrada rapidamente”, no, si degrada più rapidamente di altri congeneri, ma tutto è assolutamente relativo perché è certo che ci sono congeneri come l'esaclorodibenzodiossina che ha un tempo di emivita nel topsoil di 270 anni, rispetto a 270 anni l'esaclorodibenzofurano si degrada più rapidamente, ma sempre 90 anni ci impiega, non 90 giorni o 9 giorni, come piacerebbe al Pubblico Ministero.

Molto rapidamente - e mi avvio a concludere sulla perizia - per l'altoforno vedrete, leggerete ancora una volta come, ammesso dall'Ingegnere Santilli alle pagine da 125 a 127 dell'udienza del 21 novembre 2017, anche in questo caso le considerazioni, il paragone rispetto ai valori previsti dal DRAFT di BREF sia frutto di un errore, perché ancora una volta si confrontano quantità e tipologie di emissioni dello stabilimento rispetto ad una tabella del BREF che ne prevede molte meno ed in particolare nella tabella 1 di pagina 428 della perizia sono stati presi valori di confronto dalla tabella 7.3 del paragrafo 7.2 - mi rendo conto che può essere noiosissimo, però immagino di dovervi anche dare un riscontro a quello che dico, mi dispiace, tutta questa elencazione di numeri francamente tedia me per primo, immagino voi, ma temo sia necessario - di pagina 366 del DRAFT

di BREF, però questo valore di riferimento, il metro di confronto, il paradigma concernono le sole emissioni convogliate - questo dato BREF - mentre le emissioni specifiche di polveri considerate per lo stabilimento di Taranto in area altoforno prendono in considerazione sia le emissioni convogliate che quelle non convogliate, quindi diffuse e/o fuggitive. Ancora una volta è evidente che se tu mi proponi un confronto tra un dato quantitativo di emissioni convogliate, diffuse e fuggitive ed emissioni solo convogliate evidentemente avrò un dato anche all'interno del range, ma avrò un confronto falsato.

Poi straordinario il travisamento sull'impianto PCI, perché qui invece basta guardare la figura. Cosa dice il Pubblico Ministero? Cosa segnalano i periti? "Segnalano una cattiva manutenzione dei filtri a tessuto", "Quindi qui li avevi i filtri a tessuto", ora in disparte le interpretazioni fornite dal Pubblico Ministero, mai riferite dall'Ingegnere Valenzano qui a dibattito sui filtri a tessuto, i filtri a manica. Chiariamolo una volta per tutte, lo dice anche l'Ingegnere Capogrosso che forse ha avuto uno dei pochi moti di stizza all'ennesima domanda del Pubblico Ministero che dopo tre udienze tornava sui filtri a manica e filtri a tessuto e gli ha detto: "No, la prego, non torniamo più sull'argomento, è la stessa cosa, in Ilva i filtri sono a manica, di tessuto", cioè sono di tessuto a manica, l'uno è la forma, l'altro è il componente, la materia, il materiale. Dicevo, "Segnalano una cattiva manutenzione dei filtri a tessuto che determinava una resa peggiore di quella prevista del BREF", quindi? Cattiva manutenzione, qui l'impianto è a posto, però... ti pareva? Mica te la puoi cavare così. Cattiva manutenzione, lo dicono i periti secondo il Pubblico Ministero. Questo a proposito della manutenzione ordinaria che secondo le Difese era fatta in Ilva.

Bene, andiamola a vedere, la figura 15 di pagina 541 dell'elaborato peritale, è agevole perché qui non è tot volte superiore e tot volte inferiore, vedete, qui c'è la figura, c'è il diagramma, le canne d'organo dice qualcuno, insomma l'istogramma - chiamiamolo come vogliamo - i rettangoli, ecco, così non sbaglio. Dalla perizia si rileva esattamente il contrario, infatti la figura 15 di pagina 541 rilevate come le prestazioni dei filtri a tessuto a manica dell'impianto PCI 3,55 grammi su tonnellata di ghisa sono molto più vicine al valore minimo degli impianti europei descritti dal BREF, ossia 2 grammi su tonnellata e molto lontani dal valore massimo di 54 grammi su tonnellata di ghisa, Taranto era a 3,55. Cosa ha letto il Pubblico Ministero quando dice che i periti sull'impianto PCI attestano una cattiva manutenzione a cagione della quale abbiamo un superamento dei valori? Questa è la figura, la vedrete, io non vi ho preparato copie, non voglio contribuire alla deforestazione del pianeta, penso ci siano già tonnellate di carte in questo processo, la perizia l'avete, la consulterete anche su questo punto dico, oltre che sul resto.

Richiamo soltanto la vostra attenzione su quanto è emerso all'udienza del 21 novembre 2017, pagina 128, con riferimento agli accertamenti analitici in area Acciaieria, la tabella è la 2-3F di pagina 436 della perizia, vi dico soltanto che tutti - tutti - gli esiti analitici hanno messo in evidenza valori sempre inferiori ai limiti previsti dal Decreto Legislativo 152 del 2006 ed addirittura nella maggior parte dei casi inferiore al limite di rilevabilità. Altro errore che aveva determinato i periti ad una affermazione inesatta concerneva - ricorderete - il forno a calce, faccio riferimento a pagina 192 della perizia, l'udienza è quella del 21 novembre del 2017, le pagine da 101 a 102, questa veramente cerco di liquidarla in maniera telegrafica: il parametro di riferimento adoperato dai periti e tratto dal BREF in realtà si riferisce ad emissioni monitorate su un forno rotativo alimentato con combustibile solido, mentre nel caso degli impianti di Taranto i forni per la produzione di calce non sono alimentati da combustibile solido, bensì da gas metano. Oggetti totalmente diversi, evidentemente non paragonabili, vi ho dato il riferimento della pagina dell'istruttoria dibattimentale perché anche in questo caso potrete averne contezza e riscontro alle mie affermazioni, perché io cercherò di mantenermi sempre fedele al mio manifesto programmatico, capiterà probabilmente - anzi certamente - vi esporrò allorquando tratterò - come riuscirò a trattare - le questioni più in diritto in ordine a reati contestati, di proporvi chiaramente delle valutazioni, delle interpretazioni, quello è il mio compito, è il vostro finale, ma il compito del Pubblico Ministero ed il mio sostanzialmente, se non fosse una affermazione, una frase un po' pomposa direi di ogni giurista, dico "pomposa" riferita a me stesso. Questa parte, invece, io argomenterò - e sto argomentando - soltanto su dati certi, concreti, riscontrabili.

Sui campioni massivi nulla vi dirò, è stato assolutamente chiaro ed esaustivo il collega Urso, peraltro non saprei essere bravo come lui e quindi faccio il parassita e traggo vantaggio da tutto quello che ha detto lui. Vorrei soltanto ricordarvi, invece, che per quanto riguarda i contaminanti presenti nell'aria ambiente prelevati in posizione adiacente o collegata all'area Parchi Minerali, faccio riferimento alla tabella C3 di pagina 529 dell'elaborato peritale richiamata all'udienza del 21 novembre 2017, alla pagina 97, vedrete agevolmente come su 72 - 72 - determinazioni analitiche complessive vengono ricercati 12 metalli per 6 campioni, solo in 4 casi vengono apprezzate le concentrazioni degli elementi ricercati, in tutti gli altri casi - quindi all'incirca nel 95% dei casi - i valori riportati nella tabella sono risultati inferiori anche qui ai limiti di rilevabilità strumentale, come abbiamo anche qui imparato... anzi qui ricordato, perché è un concetto matematico dal segno "minore di". Nei restanti quattro casi, dove invece possono apprezzarsi, il valore rilevato nelle polveri totali e rispettivamente collinetta parchi 0,12, linea zona stoccaggio calcarino 0,13, Parco OMO 2,028, coke Parco Nord

0,13, è di gran lunga inferiore al TLV - cioè la soglia limite per ambienti di lavoro - che è pari 10 milligrammi su metro cubo. Qui abbiamo ragionato in termini di “zero virgola” senza ripetervi il dato.

Ancora, per quanto riguarda i rilievi effettuati dai periti all'interno dello stabilimento nell'aria ambiente nei materiali massivi in prossimità degli impianti parchi, apprezzerete la tabella B3 di pagina 529 i cui risultati, letti alla luce del Regolamento CE 1772 del 2008, quello inerente alla classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze pericolose, tali residui massivi, miscele prelevati in area parchi primarie - le cui analisi, appunto, vengono riportate nella tabella - sono da considerarsi certamente - direi per tabulas - non pericolosi.

Mi avvio a concludere, che considerata la ponderosità della perizia credo di aver operato una sintesi estrema, mi avvio a concludere soltanto con un argomento, l'example plant. Il Pubblico Ministero ancora una volta dice: “Non è quello che dice la Difesa, attenzione, hanno cercato di propinarmi...” come se fosse poi semplice far passare alla Corte un messaggio sbagliato, inesatto, diverso, guardate che non è solo un problema di dignità professionale, non è solo un problema, se volete anche - più che un problema - una ragione di orgoglio personale non essere poi clamorosamente smentiti, ma anche da un punto di vista strategico voi immaginate impostare una difesa proponendo alla Corte dei dati inesatti - per non dire falsi - che la Corte agevolmente può bollare come tali, cioè sarebbe un suicidio da ogni punto di vista, personale e professionale. Ed allora, l'example plant, caro Pubblico Ministero, non è quello che dice lei, anzi io non ho capito cosa sarebbe secondo il Pubblico Ministero e sapete ancora una volta chi ce lo dice cos'è? Ce lo dice proprio l'Ingegnere Santilli, cioè il Pubblico Ministero minimizza il dato, dice: “Example plant, in realtà, sono quegli impianti che Ilva aveva presentato come suoi per cercare di farli passare come BAT di riferimento, il che è un dato neutro” e qui si ferma, come se questo potesse depotenziare il valore invece intrinseco di questo dato e di questo tema perché ogni stabilimento propone degli example plant, alcuni dei quali poi diventano BAT e quelli a cui ho fatto riferimento io sono proprio quelli che sono diventate BAT, cioè quelle tecniche adottate a Taranto che la Commissione Europea poi ha proposto a tutti gli stabilimenti europei come tecniche da adottare di riferimento! Ma non è una mia interpretazione, ripeto, lo dice Santilli. Vedrete, pagina 131 dell'udienza del 21 novembre 2017: “È uno degli impianti considerati nel lavoro del Technical Working Group per l'elaborazione del DRAFT di BREF”, pagina 133: “Un insieme di tecniche che sono le cosiddette tecniche che possono diventare BAT” ed ancora: “Gli example plants vengono presi in considerazione se la tecnica viene poi definita nell'elenco delle BAT, allora quegli impianti ovviamente hanno applicato le

BAT". Quelli di cui parlavamo noi, che cercherò di riepilogare - analogamente pagina 49 dell'udienza del 22 novembre 2017 - cioè cosa voglio dire? Il dato è assolutamente probante, direi dirimente, perché? Quali sono gli example plant che diventano BAT e che l'Ilva già utilizzava? Qual è quella tecnica che a Taranto si utilizzava e che da un certo momento in poi la Commissione Europea dice a tutti gli stabilimenti siderurgici d'Europa "Fatelo anche voi perché è una pratica, è una tecnica adeguata ed una pratica virtuosa"? Rapidamente, l'impianto MEEP, sistema di gestione ambientale ISO 14001, sistema di pallettizzazione a freddo di polveri e fanghi di altoforno e di acciaieria, l'utilizzo dell'urea, le tecniche utilizzate per ridurre le emissioni di SO2 nell'impianto di agglomerazione, il sistema di recupero di calore dal raffreddatore rotante, il sistema smokeless di caricamento dei forni della cokeria, l'adozione di porte con tenuta flessibile, il sistema di combustione a basso NOX, il sistema di desolfurazione gas coke - altro che non c'era! - il sistema Minister Stein di depolverazione allo sfornamento nella cokeria, il sistema di depolverazione dei campi di colata degli altoforni, il sistema PCI di iniezione di fossile nelle tubiere degli altoforni, tutti questi sono presidi, tecniche, apparecchiature, macchinari che l'Ilva adotta e che la Commissione Europea definisce BAT, cioè dice: "Copiatele" agli altri impianti. Impianto di carta, lo stato disastroso, questo era l'impianto di carta! Non era un impianto di carta, era un impianto di acciaio, ma era un impianto soprattutto di sudore e fatica della gente che ci lavorava!

Prosegue ormai - ripeto - su questi binari il Pubblico Ministero sostenendo che anche dalla consulenza Corbo, Conversano ed altri del 2011, lì avremmo la prova perché lì c'è una comparazione, lì avremmo la prova che dal '99 - da una consulenza precedente - al 2010 nulla è cambiato, quindi sì, ci avete portato i testimoni, ci avete prodotto le fatture, gli ordini, i BREF, i consulenti, ma qui... bene, ma vediamo bene cosa dicono, innanzitutto sui campionamenti del PM10 in cui si rileva sostanzialmente un solo superamento su 32 campioni, ma andiamo avanti - pagina 41 di quella consulenza - "Dai dati riguardanti le polveri totali sospese, già commentate in precedenza, si evince altresì che la contaminazione quotidiana rilevata che non è confrontabile quantitativamente con quella rilevata nella campagna del '99..." ma come? Il Pubblico Ministero ha detto che i consulenti hanno accertato che lo stato era immutato, se non addirittura peggiorato ed invece dicono che non è confrontabile quantitativamente? "Non dipende immediatamente dalla fonte contaminante considerata, bensì dal fatto che le postazioni di prelievo - i campionatori - erano a loro volta già contaminate da polveri monitorate con i deposimetri che nel tempo sono state accumulate", quindi i consulenti non dicono affatto quello che dice il Pubblico Ministero, non dicono "Oggi l'emissione è uguale al '99", dicono esattamente il contrario e chiosano con un'affermazione degna di un

qualche interesse: “Per quanto riguarda gli aspetti tecnici si è potuto constatare - non immaginare dalla lettura di 24 ore di relazione allegata ai bilanci - che i nastri trasportatori dei fossili fini sono stati oggetto di modifiche impiantistiche che hanno previsto la chiusura dei predetti nastri immediatamente dopo il caricamento dalle zone di vagliatura sino all’impianto di produzione”, trovano i nastri chiusi. Se ne faccia una ragione! Voglio solo aggiungere questo, che a tutti gli interventi di esclusiva valenza ambientale, anche qui devo dire che mi appassiona poco andare a ragionare sull’euro in più, l’euro in meno, la fattura considerata o meno, stiamo parlando di interventi enormi, di importi spropositati, voi pensate anche solo quando noi diciamo “un miliardo di euro” provate un attimo mentalmente a trasformarlo in lire, cioè quanti zeri ci vogliono? Un miliardo di euro, 2 mila miliardi di lire, 2 mila miliardi di lire! Qui è più di un miliardo di euro, ma sulla cifra tonda... Ma poi c’è un dato. Allora, guardate, a questi interventi di esclusiva matrice ambientale che sono stati ampiamente - ampiamente - illustrati dal consulente Ingegnere Fruttuoso e dal collega Lojacono con dovizia di particolari e riferimenti inoppugnabili, bisogna poi aggiungere anche gli investimenti effettuati in chiave produttiva perché se io devo andare a valutare l’impatto non devo valutare soltanto il filtro, devo valutare anche la macchina che produce. Quindi, anche quando il Pubblico Ministero dice: “Attenzione, però questo l’hai speso per la produzione, questo per l’ecologia, ma questo per la produzione”, quando io ammoderno o sostituisco una macchina anche ai fini della produzione, anche in quel sistema integrato io vado a valutare un miglioramento di tipo ambientale perché - come abbiamo detto prima - così come non è tutto vero o falso, non è tutto bianco o nero, potrebbe essere un’interpretazione suggestiva la mia, le do atto, Dottor Buccoliero. Però, come evidenziato dal BREF - e faccio riferimento a pagina 313 del BREF del 2013 - dicevo come evidenziato nella premessa alla descrizione delle tecniche che vanno considerate BAT, si parla di tecniche... Ve lo ricordate? Lo ha detto anche l’Ingegnere Capogrosso nel suo esame, process-integrated e tecniche end-of-pipe, “Quelle integrate con il processo di produzione sono quelle che riducono all’origine la quantità di emissioni ed agiscono in maniera preventiva - e queste sono quelle deputate alla produzione - viceversa, per quelle che abbattano le emissioni alla fine del processo - l’end-of-pipe - prima di immettere in atmosfera”. Quindi anche da questo punto di vista non voglio dire grossolano, diciamo è semplicistico fare sempre questo tipo di distinguo, produzione, ambiente, ambientalizzazione, investimenti ecologici, quasi fossero in contrapposizione, ma non è così perché - come ci ha detto il mio assistito - la produzione e l’ambiente devono raggiungere un equilibrio virtuoso ed è quello cui tendeva il mio assistito, prima che lo arrestassero perlomeno.

C'è poi un dato che non posso esimermi dal rilevare, quello francamente sul trasporto allo stato pulvirulento delle polveri MEEP credo di averne già parlato, avete tutti gli atti per capire quanto anche questa sia una versione irrealista, no, vi dirò di più, irrealistica ed implausibile perché immaginate un po' questo scenario - appunto - da tempesta di sabbia sahariana che dice il Pubblico Ministero e non è corretto accreditare questa versione con gli accertamenti effettuati dal Luogotenente Mariani, perché il Luogotenente Mariani non afferma affatto quello che dice il Pubblico Ministero, il Luogotenente Mariani in realtà acquisisce i MUD, quindi non accerta che vengano conferiti in stato pulvirulento, peraltro avete i dati delle centraline vicine alla discarica, sono tutti dati assolutamente nella norma, nessuno sversamento di polvere allo stato pulvirulento che peraltro sarebbe stato notato da chiunque, anche dagli enti di controllo, ma andiamo avanti. Perché in realtà il Luogotenente Mariani si riferisce ai MUD, ossia in alcuni casi la polvere conferita ha mantenuto la classificazione che aveva prima di essere ridotta in stato fangoso palabile presso lo stesso impianto. Questo è quanto, Pubblico Ministero! Anche perché non si spiegherebbe per quale ragione in realtà in alcuni anni viene indicato "fangoso palabile", l'impianto c'era. O volevano risparmiare acqua? Forse vogliamo dire anche questo, aggiungere alla lista delle ignominie degli imputati! Questa è la verità: è un dato formale. Cioè in alcuni casi il responsabile della classificazione dello stato del rifiuto ha ritenuto di mantenere la classificazione del rifiuto così come originariamente generato, cioè generato come polvere, ma in realtà - e lo dice l'ARPA, non vi ripeterò i verbali, lo dicono tutti - quelle polveri poi vengono mescolate abbiamo visto o con le turbomescolatrici o con le betoniere - non vi ripeto anche quella scansione temporale, stiamo parlando del periodo precedente ovviamente i big bags - e ridotta in stato fangoso palabile, in stato fangoso palabile vengono conferite e vengono - come suol dirsi - abbancate, ricoperte di materiali inerti. Ed il dato oggetto di quello che dico rinviene proprio dai dati delle centraline poste nell'intorno della discarica ed acquisiti presso la Provincia da queste Difese e prodotti a questa eccellentissima Corte.

C'è poi un dato da affrontare che cercherò - anche qui - di rappresentare per indicem, perché il Pubblico Ministero si lascia andare ad una affermazione direi forte - ecco, per usare un eufemismo - in riferimento agli atti di intesa, leggo, così non sbaglio, perché sembrerebbe - guardate - che leggere testualmente certe affermazioni, se io non premettessi che il dato è testuale, letterale e non letterario - come certe interpretazioni - sembrerebbe una tale esasperazione del concetto da parte di chi vi parla, da parte della Difesa, da risultare quasi inverosimile ed invece guardate che il tenore di queste affermazioni superano - superano - anche la sintesi che io avrei potuto farne, perché

testualmente il Pubblico Ministero dice: “Questi atti di intesa sono carta straccia”, va beh, l’impianto è di carta e sono di carta pure gli atti di intesa, la scienza è di plastica... va bene, confrontiamoci allora con questo, perché gli atti di intesa non sono un invito per cui l’ente pubblico dica “Cara Ilva, senti, mi fai la cortesia? Abbi la compiacenza di fare a tuo gusto, con tuo comodo, a piacer tuo queste cose, se le fai è bene, sennò non fa niente, io sono contento lo stesso”, no, perché sono su base volontaria e questo qualcosa dovrebbe anche significare rispetto a chi dell’azienda o per l’azienda quegli atti va a sottoscrivere - attenzione, perché sono su base volontaria - ma su base volontaria poi non significa che l’impegno assunto tu non lo debba rispettare. Questo è un concetto elementare che non spiego, evidentemente, del negozio giuridico, qualsiasi contratto anche privato - per andare in un ambito diverso - è su base volontaria, assumi un impegno, dovrai pur rispettarlo. E per verificare se questi impegni Ilva li abbia o meno rispettati non va Capogrosso, non va l’Avvocato Vozza, non va neanche l’Ingegnere Fruttuoso: vi si reca l’ente istituzionalmente preposto alla verifica ed al controllo, PMP dapprima. Non ve li leggerò, ve li ha letti il collega Lojacono, sono tanti, partono dal ’98 e vi sono poi quelli dei successivi, anche qui vi eviterei, li avete gli atti di intesa, francamente troverei avvilente - oltre che inutilmente stancante per tutti - leggerli nella loro integrità, mi piacerebbe però sottolineare qualche passaggio. Ma perché dico questo? Non perché la Corte non lo abbia già colto e - ancor meglio - lo coglierà in Camera di Consiglio, perché ho sentito dire: “L’ARPA non dice il falso - da quei banchi, quelli della Pubblica Accusa - però quello che la Difesa vorrebbe far passare come un fatto in realtà tale non è perché ARPA - vi si dice - si limita a recepire quello che Ilva rappresenta”, l’ARPA prende atto, Ilva dice: “Ho fatto questo” ed ARPA scrive, l’Ilva no, non è così! Perché? Vedrete in questi verbali, quando ARPA si riceve dichiarazioni o documenti dall’Ilva lo scrive, “L’Ingegnere Tizio, il Dottor Caio consegna, riferisce, dichiara”, ma se ARPA scrive come nel verbale del 28 luglio del 2003 “Si è accertato quanto segue: continua la rimozione dell’amianto dai reparti dello stabilimento, i partecipanti al sopralluogo si sono recati presso l’Acciaieria 2 dov’è in corso la bonifica del coibente in amianto e della cappa di aspirazione del convertitore numero 2 della suddetta acciaieria”. Poi “Sono state acquisite le pratiche operative e le schede tecniche dalla macchina filmatrice - sono state acquisite chiaramente dall’Ilva - i presenti al sopralluogo si sono recati presso il parco minerali e fossili per appurare le modalità di filmatura dei cumuli e visionare la macchina e l’efficacia della tecnica”, questo è quello che viene descritto in questi sopralluoghi, altro che carta straccia! Poi spiegatemi perché dovrebbe essere recessiva questa valutazione rispetto ad un custode giudiziario che dice: “No, io non ho visto il SIMAN - il programma di manutenzione -

non ho visto l'AS400, la testa nel convertitore non la potevo mettere, le fatture non le ho viste, però secondo me non è stato fatto”, mentre invece il sopralluogo dell'ARPA deve essere depotenziato, svalutato, come se fosse una banda di incompetenti e di ingenui che vanno lì, si ricevono la dichiarazione e se ne tornano in ufficio contenti, ma evidentemente così non è! Ed ancora, verbale del 13 ottobre del 2003, “E’ stato accertato che i lavori di bonifica da amianto nell’Acciaieria 2 sono terminati, si è effettuato sopralluogo sui lavori di bonifica in itinere presso la sottostazione elettrica - eccetera - si è constatato gli interventi di sostituzione di trasformatori contenenti PCB con trasformatori raffreddati ad olio minerale e ad aria, poi si acquisiscono copie del formulario rifiuti” è chiarissimo, non dà adito a nessun fraintendimento, non ci può essere nessun dubbio. “I tecnici della prevenzione ambientale hanno inoltre ripetuto i prelievi di campioni relativi alle discariche presenti nello stabilimento, già effettuati in data 10 settembre 2003...” inutile dirvi che sia quelli che questi forniscono dei risultati assolutamente nella norma.

Ancora, verbale di sopralluogo... guardate che il titolo è straordinario - sono tutti così - “Verbale di sopralluogo eseguito presso lo stabilimento Ilva di Taranto sui progressi dell’atto di intesa”, in questo caso parliamo dell’08 gennaio 2003, quando si susseguiranno gli atti di intesa ed i verbali successivi... è sempre questo, cioè l’oggetto è questo, cioè non vanno lì per caso, cioè vanno lì proprio per verificare, verificare, non dedurre! Ed allora 11 dicembre 2003, è stato accertato quanto segue, vi risparmio la lettura integrale, mi interessa soltanto dire: “Continuano le attività di filmatura dei cumuli di minerali e fossili del parco minerali. Per quanto attiene il monitoraggio in continuo dei camini, della batteria, dei forni a coke e dell’agglomerato è stato realizzato sia il sistema di monitoraggio in continuo e sia il collegamento online con ARPA Puglia” ricorderete lo SME ed anche su questo - ahimè - dovremo tornare, ahivoi soprattutto. Ed ancora, 14 luglio 2004, si attesta di aver constatato, verificato, guardato, osservato, toccato che le attività di filmatura dei cumuli procedono e guardate che nessun rilievo viene fatto, perché poi è facile, viene il custode e dice: “Quant’è la taratura?”, “Cinque metri al secondo?”, va bene, però - faccio per dire, dico un dato che ora non ricordo neanche - x al secondo? Bene, lo abbasso, facciamolo intervenire prima, sì, ma - attenzione - quel valore è un valore già ampiamente prudente rispetto alla soglia ed io lo abbasso ancora, e va bene, arrivo io come custode e lo abbasso ancora, questo significa che quello indicato da chi mi ha preceduto era inadeguato? Non significa assolutamente nulla di tutto questo! Può significare talvolta un accesso di prudenza, talvolta un accesso di zelo, talvolta una mania di protagonismo da parte mia che se trovo qualcosa la devo pur modificare! Ma questo non è argomento che mi interessa.

Ancora, si dà atto della filmatura e del monitoraggio delle procedure, della filmatura dei cumuli del parco minerali e fossili, nel verbale del 07 dicembre del 2004, così come nel verbale di sopralluogo del 28 giugno del 2005 in cui si rileva anche che le Batterie Coke 3 e 4 sono in esercizio e che per la Batteria Coke numero 5 è in corso il revamping, si verifica che è in corso il revamping. Altro che il refreshing, maquillage!

Ancora, verbale del 03 aprile del 2006, si verifica l'attività di filmatura dei cumuli, si verificano le attività svolte sulle batterie e poi si rilevano i seguenti ulteriori avanzamenti rispetto a quanto già constatato con precedente verbale di sopralluogo. Si rilevano, non si acquisisce l'informazione, si rilevano. "Ilva S.p.A. ha completato il primo lotto dei lavori relativo alla copertura delle linee di trasporto in quota dal molo quarto sporgente ai parchi materie prime, mentre avviato il secondo lotto della stessa linea nastri. È stata attuata la collocazione del minerale olivina in un unico cumulo di altezza non superiore a 9 metri", completato primo lotto dei lavori relativo alla copertura.

Verbale 26 febbraio 2007... guardate, voi troverete ovviamente una pleora, una miriade di interventi verificati, ve l'ho detto prima, troverei francamente avvilente per me e per voi rileggerveli uno per uno considerato che la lettura del documento non mi pare possa apportare chissà quale grande contributo, mi serve soltanto evidenziare alcuni degli aspetti a mio avviso più significativi proprio per privare di attendibilità di fondamento questa visione ancora una volta esasperata ed esasperante del Pubblico Ministero della carta straccia, dell'impianto di carta, eccetera. Verbale di sopralluogo 26 febbraio 2007: "Si è effettuato un sopralluogo presso lo stabilimento Ilva di Taranto al fine di verificare se la stessa Ilva ha provveduto a quanto stipulato nell'atto di intesa in epigrafe indicato - questo fa riferimento ovviamente all'atto di intesa del 23 ottobre 2006 - e specificamente al completamento - ricorderete, nel verbale precedente dice "Hai completato ai fini del primo lotto, stai facendo il secondo" - della copertura della linea di trasporto in quota molo, secondo e quarto sporgente parchi materie prime accertando - accertando - l'avvenuto completamento della copertura di tali linee".

Ancora, cerco di andare un po' più veloce, verbale di sopralluogo 24 novembre 2008, tra l'altro partecipante il Dottor Giua che abbiamo anche esaminato e che ha confermato tutto - eh - lo ricorderete: "Si è visionato il parco minerale, si è verificato l'adeguamento della macchina bivalente sulla quale risulta montato un sistema di umidificazione del minerale atto a contenere le emissioni polverose. Successivamente si è visionato il Parco numero 4 fossili dove si è riscontrata la presenza del sistema di filmatura che era in funzione, si sono visionate le batterie, si è constatato che l'impianto di depolverazione era in funzione, si è constatato che l'impianto di depolverazione è in avanzato stato di realizzazione per le Batterie 3 e 4. Si è poi verificata l'installazione

delle porte...” eccetera, eccetera, eccetera, “...delle caricatrici smokeless, si è verificata la reale consistenza degli interventi”. Guardate, “abbiamo constatato, abbiamo verificato, ci siamo recati, abbiamo guardato”, non può dire il Pubblico Ministero che l’ARPA recepisce dichiarazioni altrui, a parte il fatto che quando ciò avviene viene detto, qui la descrizione dell’attività non lascia veramente adito a nessun tipo di ripensamento, a nessun tipo di fraintendimento, “abbiamo visto, abbiamo verificato, abbiamo constatato, abbiamo misurato” ed in molti casi hanno fotografato!

Verbale di sopralluogo del 27 novembre del 2008, tra gli altri interventi - li leggerete, perché anche di questo si dubitava da parte della Procura - “Si è quindi presa visione dei sistemi di filtrazione D81 - siamo in agglomerato - E81, D91 ed E91 oggetto di rifacimento”, ve lo ricordate quando lo ha illustrato l’Ingegnere Capogrosso? Uno di quegli interventi che il Pubblico Ministero bolla come “libro dei sogni”, libro dei sogni, va bene!

Mi avvio a terminare questa parte, Presidente. Verbale di sopralluogo del primo dicembre 2008: “Si è presa visione degli interventi di adeguamento alla BAT, identificati con i codici AF3, AF4, riguardanti adozione di misure per limitare i solidi sospesi nel sistema di trattamento acque di processo ed adduzione al filtropressa; si è presa visione del sistema preriscaldamento cowper dell’AFO 5; si è visionato il sistema di captazione emissioni dal campo di colata; si è visionato il nuovo sistema di granulazione loppa con relativi impianti all’AFO 2; si è verificato che era in funzione il nuovo impianto di cui al codice AC4 adozione del sistema di captazione e depolverazione delle emissioni al taglio dei fondi acciaio bloccati in paiola - ve lo ricordate? -; si è visionato il sistema di filtrazione degli scarichi relativi all’Acciaieria 1 ed Acciaieria 2”.

In ultimo, verbale di sopralluogo del 09 dicembre del 2008 dove tra le altre cose si dà atto che si è constatata la realizzazione del nuovo impianto acque del Tubificio 1 che era in funzione e si è visionato l’impianto di cui al codice di intervento RV1, adozione di sistemi di confinamento abbattimento vapori organici e razionalizzazione linea di rivestimento tubi e poi - udite udite - si passa a visionare le discariche, si visiona la centralina meteorologica ed i nuovi sistemi di depolverazione secondaria, interventi SM10, SM15, poi sul secondo e quarto sporgente. Visionate le discariche, e trovano queste dune di polveri MEEP? Ha detto il Pubblico Ministero che così venivano trasportate, rovesciate dalla carriola in discarica, così! Come si fa con il secchiello con la sabbia quando si vuole fare il castello al mare. Si visionano le discariche, come le hanno sempre... guardate che le discariche dell’Ilva sono una delle parti dell’impianto forse in assoluto più ispezionate nella storia del mondo sicuramente dello stabilimento, ma questa visione proposta dal Pubblico Ministero nessuno l’ha mai realmente

riscontrata.

Ed allora, dicevo prima del particolare acume del Pubblico Ministero che nonostante i dati probatori... guardate, lo diceva il collega Raffo, lui lo diceva in riferimento all'abbreviato dell'Ingegnere Primerano, guardate davvero la centralità del dibattito, mi rivolgo in questo caso più ai Giudici Popolari - evidentemente - e non ai Giudici togati che lo fanno per mestiere: la centralità del dibattito, abbiamo visto gli errori commessi dai periti ed ammessi in dibattito, avete visto cosa vi hanno detto i nostri consulenti poi rispetto ad altre parti della perizia ed avete visto cosa vi hanno detto i consulenti e cosa, in maniera più o meno precisa, siamo riusciti noi difensori a fare emergere nei controesami dei periti dei due colleghi peritali, dell'Ingegnere Valenzano. Vedete quanto è importante il dibattito, no? Però del dibattito il Pubblico Ministero - ripeto, con particolare acume - non si cura. E non si cura, non si cura perché il dibattito vi ha mostrato una realtà, vi ha mostrato uno scenario, un tema, una situazione, delle persone, degli oggetti, degli impianti che non sono quelli dipinti nei capi d'imputazione, sono tutt'altro, sono esattamente il contrario. Lo dicevo prima: il diritto di difendersi provando, noi abbiamo dimostrato l'insussistenza dei fatti, non ci siamo limitati a dire "Beh, caro Pubblico Ministero, tu devi provare l'accusa, finché non la provi..." la difesa di posizione di cui parlava il Professor Vassalli già nel '68. No, abbiamo fatto di più, una difesa di movimento, una difesa attiva, cioè non ci limitiamo soltanto a dire "Hai torto", dimostriamo che hai torto, dimostriamo che abbiamo ragione! Ma tutto questo - ripeto - anni di sudore, di notti insonni trascorse a preparare i controesami, a studiare, a cercare anche soltanto di capire argomenti che fino a dieci anni fa io personalmente - non so voi - non avrei neanche immaginato che avrebbero potuto costituire motivo di interesse, immagino a maggior ragione voi, ma - credetemi - anche noi, parlo per me ovviamente, non per altri.

Passiamo allo SME, al sistema di monitoraggio delle emissioni. Beh, anche qui il ragionamento del Pubblico Ministero è di una semplicità straordinaria, davvero sconcertante, lui dice: "L'analizzatore poteva essere manomesso - poteva - ergo è stato certamente manomesso", questo dice il Pubblico Ministero, andatelo a vedere. Qual è il punto chiave? Il punto chiave è che l'analizzatore poteva tranquillamente essere manomesso e questo che già non è vero - e vedremo perché - secondo il Pubblico Ministero sarebbe sufficiente per affermare, ergo ritenere provato ossia dimostrato - lo vedremo dopo - oltre ogni ragionevole dubbio che sia stato manomesso. Perché io dico, l'ho già detto prima, seguo questa linea, a me interessa da un lato la fondatezza fattuale, concreta di certe affermazioni - e vedremo che qui in dibattito si è dimostrato esattamente il contrario di quello che afferma il Pubblico Ministero - dall'altro però è interessante

anche cercare in qualche modo di disvelare il percorso che conduce a certe prese di posizione. Ed allora addirittura si cita - udite udite - il teste Annicchiarico il quale all'udienza del 25 giugno, secondo il Pubblico Ministero, avrebbe detto: "Eh, sì, c'era l'ARPA, però dopo il prelievo insieme ad ARPA il gestore mandava il campione nel laboratorio interno di Ilva dove era sostituito con un altro campione", ARPA praticamente quando faceva i controlli, le verifiche - ARPA! - andava lì, guardava, guardava i tecnici dell'Ilva che campionavano e diceva: "Va bene, tutto a posto, grazie", "Poi quando hai i risultati del tuo laboratorio gentilmente, se non ti è di troppo incomodo magari inviameli che me ne faccio una fotocopia". Ma già da un punto di vista logico vi sembra che abbia un costrutto questa affermazione? Ma non basta la prova logica di cui vi ha parlato il collega Caiazza - in questo caso la prova logica contraria all'affermazione del Pubblico Ministero - non soltanto questa affermazione implausibile, ma non è vera e non è vera e ve lo dimostro perché non è vera: non è vero evidentemente che ARPA si affidasse al laboratorio dell'Ilva allorquando effettuava le proprie verifiche, avete credo una montagna di rapporti di prova di qualsivoglia genere, natura e tipologia dell'ARPA, ma vi dirò di più, che ARPA - giustamente - dovendo verificare, talmente poco si fida di chiunque - e questo è perfettamente logico - che provvede alla verifica con il proprio mezzo mobile. Altro che il campione preso da Ilva ed analizzato come secondo le fantasie di qualcuno! Direttamente al camino mediante una propria sonda ed analizza il campione presso il proprio laboratorio e non solo, dopodiché opera il raffronto tra il dato che si è ricavato ed il dato che viene trasmesso dallo SME, non soltanto il dato contestuale, ma anche i precedenti ed i successivi perché è questa la prova che quello è un sistema affidabile, perché se io oggi ho 10, ieri avevo 10 ed un mese fa avevo 10, un anno fa avevo 10, evidentemente il dato di oggi valida il dato di ieri in qualche modo o comunque il sistema se non valida il dato che può chiaramente subire delle oscillazioni, ma conferisce dignità, autorevolezza, affidabilità al sistema. Questo - vedete - lo trovate già nella relazione tecnica del 12 maggio del 2008 relativa alla seconda campagna di monitoraggio del 26, 27 e 28 febbraio del 2008 dove a pagina 13 trovate una tabella 6 degli indicatori statistici relativi ai parametri NOX polveri O2 e vedrete che nella didascalia si dice - questo è ARPA, non lo dico io -: "Si è riscontrato un buon accordo tra le concentrazioni medie orarie di NOX e SOX misurate con l'Oriba - che è il mezzo dell'ARPA, quindi non che ARPA guarda Ilva che fa le cose - e con lo SME di Ilva". Ancora - l'abbiamo visto, non ve lo ripeto - nella relazione tecnica preliminare relativa alla terza campagna di monitoraggio a pagina 8, l'ho citata all'inizio del mio intervento, ARPA riferisce che non si evidenziano nei giorni di campionamento, effettuato da ARPA con il proprio

mezzo mobile Oriba - l'abbiamo visto - valori di particolato significativamente diversi rispetto a quelli rilevati immediatamente prima e dopo tale periodo dallo SME. Eh, non si truccava niente! A parte il fatto che se ARPA si vede giungere un dato clamorosamente incongruo rispetto all'aspettativa - ma perdonatemi - non penso che siano davvero così sprovveduti da accettare qualunque cosa! Lo dice anche il Dottor Esposito, udienza 31 maggio 2017, pagina 220: "L'accordo tra i dati ARPA ed i dati Ilva era sempre particolarmente buono".

Potrebbe non bastare, Pubblico Ministero? Le veniamo incontro, esame del teste Caldone della Elmec, Elmec è l'azienda di Informatica che appunto si è occupata dei sistemi informatici - per l'appunto - dello SME ed allora pagina 82, udienza 11 febbraio del 2020, teste Caldone: "Tra il 2006 ed il 2007 Massimo Ballerio..." ricorderete, il Pubblico Ministero ha enfatizzato molto quella dichiarazione in cui Assennato - vi ricordate? - parlava di una sorta di scatola nera non meglio identificata, che in realtà non stava a significare che qualcuno avesse un qualsiasi sospetto elemento concreto per dedurre che i dati non fossero affidabili, ma Assennato dice: "Va beh, io voglio una garanzia ulteriore. Non ho motivo di dubitare dei dati, ma perché non si crea un sistema ancora più blindato in modo che così siamo tutti più tranquilli?", bene, cosa succede dopo questa sortita che ha richiamato e ha enfatizzato il Pubblico Ministero nella sua discussione? "Tra il 2006 ed il 2007 Massimo Ballerio che era il mio responsabile all'epoca - dice Caldone - mi disse che Capogrosso ci aveva chiesto di prendere in carico questo sistema che era già installato in Ilva dal 2003 credo". Che cosa accade? Che rispetto all'insinuazione di un potenziale dubbio perché - ripeto - Assennato non dice "Il dato è sospetto", non parla affatto di questo, Assennato dice: "Perché non si provvede in maniera ancora più garantita, con buona pace di tutti?", Capogrosso cosa fa? Non dice, "La legge non me lo impone, non è un elemento per dimostrare che il dato non sia affidabile, rimane tutto così com'è fino a prova contraria" e sarebbe stato - perdonatemi - anche legittimo se vogliamo, no? Perché se qualcuno a casa mia viene a contestare un mio modus procedendi che io so essere corretto dico: "Okay, il mio modo è corretto, contestamelo fondatamente e ci ragioniamo su, ma se non hai elementi per contestarlo così rimane". No, proprio forse - non lo so - per avere una maggiore trasparenza possibile Capogrosso cosa dice? Dice: "Va bene, allora sapete che c'è? Visto che i dati sono genuini, io non ho nessuna difficoltà, chiamo il gestore e demando a lui totalmente la possibilità di intervento sul server e sul sistema" e lo dice Caldone a pagina 83: "Al sistema potevamo accedere solo noi di Elmec, solo io ed i miei colleghi potevamo accedere al server, nessuno di Ilva poteva accedere direttamente al server" e cita anche un episodio - ricorderete probabilmente - in cui dice: "Guardate, ci fu un

problema con la linea telefonica di ARPA che credo cambiò sede, cambiò sede e quindi con la numerazione telefonica ci fu un problema”. Quindi loro si accorsero che c’era stata una interruzione nella trasmissione dei dati, e cosa succede? Vanno in Ilva, ARPA vuole accedere al server, poi - ripeto - si capirà che è soltanto un problema, il server era impostato per... stiamo parlando dei primi anni 2000, quindi con la linea telefonica a trasmetterlo verso quell’utenza, cambia utenza, chiaramente non c’è uno smistamento, lo devi reimpostare; va il personale dell’ARPA, vuole accedere al server e non si può, chiamano Caldone che da Varese si collega lui da remoto, attenzione, non dà neanche le password di accesso eh, neanche ad ARPA, perché lui dice: “No, si è detto che lo dobbiamo gestire solo noi? E solo noi lo gestiamo. Mi collego da remoto, entro nel server, guardate quello che dovete guardare che poi chiudo tutto”. Come si truccavano i dati, Pubblico Ministero? Guardate che la Elmec non è un’azienda né dei Riva né di loro amici, la Elmec è un’azienda che ha lavorato presso lo stabilimento anche dopo il sequestro ed anche con i custodi, anche con la supervisione della Procura, quindi è un’azienda seria ed affidabile.

Poi la domanda esiziale del collega Annicchiarico: “Da quando lei ha preso in carico il sistema, sino al luglio del 2012, qualcuno in Ilva che possa essere Capogrosso o altre persone, qualcuno le ha chiesto mai di andare a modificare dati, di andare a fare interventi, di manomettere?”, “No, no, mai, assolutamente. Anzi, diciamo, c’era un’attenzione particolare affinché il sistema fosse sempre performante, che fosse attivo, che acquisisse sempre i dati dal campo, che le trasmissioni verso l’ARPA fossero attive, corretto”, Capogrosso proprio ci teneva a queste cose che si facessero per bene, per non dare adito a sospetti, sospetti infondati che addirittura il Pubblico Ministero pretende di trasfigurare in prove. Ma, vedete, quando io dicevo... anzi l’Ingegnere Capogrosso rispetto ad una domanda del Pubblico Ministero dice: “Ma, guardate che innanzitutto lei mi chiede si può fare questo intervento, si poteva fare prima, si poteva fare dopo, tecnicamente gli interventi non fondamentali rispetto a qualcuno - dice - sì, tecnicamente avremmo potuto anche anticipare, ma guardate che tutto quello che noi abbiamo fatto l’abbiamo sempre comunicato. I nostri programmi, associare l’intervento - per dire - alla fermata dell’altoforno ormai prossima non l’abbiamo fatto di nascosto, non ce lo siamo inventati, lo abbiamo rappresentato, lo abbiamo comunicato, abbiamo informato gli enti di controllo che nulla hanno eccepito o rilevato, in alcuni casi addirittura espressamente hanno condiviso questa impostazione”. Capogrosso dice anche: “Guardate, non avevo nessun motivo, nessuna intenzione e peraltro neanche nessuna possibilità di nascondere alcunché perché noi avevamo gli ispettori dell’ARPA, dell’ISPRA, dell’ISPESL, i Militari del NOE praticamente tutti i giorni, qualche volta

anche contemporaneamente presenti sull'impianto". Quindi cosa ci poteva essere di occulto? Ed anche per quanto riguarda il funzionamento del sistema di monitoraggio delle emissioni - altrimenti detto con il suo acronimo "SME" - abbiamo diversi sopralluoghi dell'ARPA, ora alcuni ve li ha anche mostrati - se ben ricordo - l'Ingegnere Fruttuoso, proiettò qualcosa a video, ora vado a memoria, ma credo di non sbagliare, quindi questi ci sono, sono allegati anche sicuramente alla sua consulenza, non ricordo se li abbiamo anche prodotti aliunde, ma comunque ci sono quantomeno come allegati alla sua consulenza, quindi non ve li leggo tutti, sono tanti, li avete, li leggerete, che qui vengono acquisiti dati, schede. Ci tengo soltanto a precisare questo aspetto, che questi sopralluoghi attengono a due diversi ordini di verifiche: l'una è una verifica sulla correttezza della procedura seguita, cioè io vengo, guardo quello che fai, vedo se quello che fai corrisponde alla norma tecnica di riferimento, se è corretto o meno, quindi l'aspetto - diciamo - appunto procedurale; l'altra tipologia di verifica attiene proprio invece all'ambito operativo, cioè vengo presso lo stabilimento, effettuo le misurazioni - che abbiamo visto prima - con l'Oriba e le raffronto. Guardate che rispetto al primo dei temi accennati troverete tutti i verbali, li vedrete, sono sempre tutti assolutamente confermativi della regolarità delle operazioni che si svolgevano in Ilva con riguardo allo SME.

Vorrei soltanto sottoporre alla vostra attenzione tre verbali dei tanti che abbiamo, uno è quello del 23 maggio del 2007 dove viene installato un mezzo mobile per la rilevazione delle emissioni al camino in dotazione ad ARPA Puglia, si dice: "Si è provveduto ad effettuare le operazioni di installazione del mezzo di monitoraggio in continuo delle emissioni di ARPA Puglia sul camino dell'impianto AGL 2, è stato effettuato il posizionamento della sonda di ARPA nel camino, sono stati effettuati rilievi fotografici e video", questa sonda - questi poi sono i report analitici - questa apparecchiatura tra la sonda, il server, il mezzo mobile, eccetera, rimarrà per un mese all'interno di Ilva - per un mese - ed i risultati di questo monitoraggio parallelo rispetto a quello dello SME è assolutamente allineato, è assolutamente coerente ed è assolutamente coerente... non mi spingo a dire con valori identici perché abbiamo visto che esiste sempre un range di variabilità, ma con valori assolutamente coerenti a tutti quelli che l'ARPA ha ricevuto nel periodo immediatamente precedente e poi - siccome abbiamo anche i verbali - seguenti anche nel periodo successivo. Ma di quali dati truccati stiamo parlando? Signor Pubblico Ministero, la prego!

Poi l'aspetto sulle attività di laboratorio sarà curato dai colleghi che mi seguiranno, credo in particolare dall'Avvocato Annicchiarico, così come l'Avvocato Perrone probabilmente approfondirà anche il tema dei verbali di sopralluogo dell'ARPA. A me interessava,

ribadisco... questa volta ho fatto io il cherry picking, ho preso quello che ritenevo particolarmente significativo, sempre nel duplice ordine di considerazioni, sempre nella duplice prospettiva: i fatti, le prove, il rigore scientifico e giuridico, la impostazione.

(L'Avvocato Perrone interviene fuori microfono)

AVVOCATO V. VOZZA - No, il contrario, dico non ho potuto fare un accertamento esteso, così come ovviamente dell'AIA parlerò quasi nulla, che è un tema fondamentale, ma di quello parlerà il collega Perrone che l'ha imparata a memoria e quindi non vorrei assolutamente... non ne sarei all'altezza.

Dicevo, poi abbiamo questi altri due verbali di sopralluogo - 30 novembre 2011 e 02 dicembre 2011 - in cui si dà atto che è stata verificata la normale funzionalità della cabina analisi e la disponibilità dei dati del sistema di monitoraggio delle emissioni necessarie per la correlazione dei dati emissivi ai fini del calcolo dell'indice di accuratezza relativo agli analizzatori; stessa attestazione troviamo nel verbale di sopralluogo del 02 dicembre 2011, quindi quei verbali che - vi ho detto - attenevano proprio alla operatività del sistema. E stiamo continuando a parlare di accessi, di verifiche, di prove, di constatazioni, di rilevazioni che non danno mai nessun tipo di allarme, cioè in questi verbali voi non troverete mai una riserva, una contestazione, una prescrizione diversa, assolutamente mai! Cioè tutto quello che per la prima volta sentiamo in sede di discussione perché questo è un tema, è un argomento, è un costrutto mai neanche ipotizzato, "tutto falso, tutto finto, tutto truccato", ma quando mai! Abbiamo quintali di carte, quintali di verbali dell'ARPA, centinaia di testimoni che dicono esattamente il contrario rispetto a quello che dice lei, signor Pubblico Ministero! Ah, certo, se poi bastava timbrare il cartellino per essere responsabili di reati, a parte il fatto che mancherebbero ad occhio e croce 11.950 imputati in questo processo, così, ma certo che se deve essere quello il tema su cui ci dobbiamo confrontare, e beh, non credo che sia un tema che la Corte d'Assise di Taranto possa mai neanche soltanto prendere in considerazione, non fosse altro per smentirlo. Posso chiedere un minuto di pausa, Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.

AVVOCATO V. VOZZA - Ma anche meno di cinque.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene.

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 16:30 e riprende alle ore 16:52.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo riprendere. Prego, Avvocato Vozza.

AVVOCATO V. VOZZA - Sì, Presidente. Come ho preannunciato, probabilmente rovinandovi la sorpresa, dell'AIA si occuperà in maniera approfondita il collega Perrone. Mi preme soltanto ricordare come, con decreto del 15 novembre 2005 del Ministero dell'Ambiente, venne istituita la segreteria tecnica per l'esame delle problematiche relative all'adeguamento degli impianti dello stabilimento Ilva di Taranto e le Migliori Tecniche Disponibili, questa segreteria tecnica era ripartita in gruppi tecnici ristretti ognuno dei quali aveva competenze in ordine a specifici aspetti - quindi emissioni, rifiuti, acque e quant'altro - ed all'esito di decine di sopralluoghi svoltisi nell'arco di circa un anno, ha trasfuso il suo lavoro nel rapporto tecnico finale del 05 dicembre del 2006. Lo stesso Pubblico Ministero dice: "Attenzione, guardate che la domanda di AIA è frutto anche - se non soprattutto - di questo lavoro". Guardate che di questa segreteria tecnica che in quell'anno di operatività in campo, in loco, visionando - come ha detto la teste D'Anna che ne era la segretaria - gli impianti, effettuando le prove, le verifiche in campo e già non è un dato trascurabile, che non si sia mai levata una voce che dicesse "Attenzione, state cagionando malattie e morti, state contaminando in maniera irreversibile l'ambiente, state sbagliando, state avvelenando sostanze alimentari!" e guardate che la segreteria tecnica - a meno che non fosse per mutuare un termine caro alla Procura - farlocca anch'essa, comprendeva rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, ISPESL, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, comune di Statte, APAT, ARPA e CNR, che mi sembra un parterre devo dire non soltanto qualificato, ma anche particolarmente autorevole. Ebbene, ciò nonostante, il Pubblico Ministero vi rappresenta una situazione catastrofica come quella che vi ha descritto nelle udienze che lo hanno impegnato, ma ancora una volta fermo probabilmente alle comunicazioni di notizia di reato e trascurando la prova dibattimentale ritiene di addurre a sostegno delle sue tesi, della sua ricostruzione e delle sue richieste di pena, ritiene di addurre quanto asseritamente accertato dal Colonnello Di Noi, testualmente vi dice e ci dice: "Nel verbale del gruppo istruttore del 27 maggio del 2010 era in allegato 352 proposte di modifica di Ilva alle prescrizioni che erano state imposte, le stesse erano quasi tutte accolte, tranne 8 e 28 rimandate", lo dice Di Noi. Ma vediamo allora cosa dice Di Noi, non è difficile, vediamo soprattutto cosa dice il Colonnello Di Noi all'udienza del 29 maggio del 2018, alle pagine 62 e seguenti, lo leggerete, lo avevo anche evidenziato, non intendo in questo momento soffermarmi particolarmente nella lettura testuale delle sue dichiarazioni, però certamente le possiamo così riassumere: "In data 16 aprile 2010 - evidentemente ricorderete che all'esito di quel controesame noi effettuiamo anche

una produzione documentale perché avevamo fatto riferimento ai verbali del gruppo istruttore - Ilva ufficialmente inoltrava al Ministero dell'Ambiente le proprie osservazioni nei confronti del parere istruttorio del 12 novembre del 2009" ignorato dal Di Noi che addirittura non ne conosceva neanche l'esistenza e guardate che la riunione del gruppo istruttore del 19 e 20 maggio del 2010 aveva ad oggetto proprio questa osservazione. Bene, allora, per ciò che riguarda il punto di misurazione sullo scarico delle acque reflue - ricorderete - ed i relativi valori di riferimento all'epoca dei lavori del gruppo istruttore, abbiamo dimostrato e questo peraltro era anche oggetto di talune intercettazioni che in una interpretazione parziale lasciavano intendere chissà quale fosco scenario, in realtà si trattava ancora una volta di una pronuncia del Giudice naturale precostituito per legge, ossia il Giudice Amministrativo, che con la sentenza numero 1007 del 04 e 05 febbraio 2004, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 4648 del 15 marzo del 2005 stabiliva, contrariamente a quanto si riteneva nella prescrizione relativa a questo punto, come i valori previsti dal Decreto Legislativo 152 del 2006 dovessero riferirsi ai prelievi effettuati dei tratti terminali dei canali di scarico e non dai prelievi effettuati a pie' di impianto. Di tal guisa accogliendo la tesi dell'Ilva che aveva impugnato il provvedimento della Provincia, ossia l'ordinanza numero 76 del 06 novembre del 2003. Ricorderete che questa conversazione interpretata in maniera francamente distonica rispetto al reale contenuto - reale contenuto che combacia perfettamente con gli atti giudiziari che vi abbiamo prodotto - è la progressiva numero 4880 del RIT 257/10 del 22 luglio del 2010 ed è riportata a pagina 1393 della perizia trascrittiva.

È emerso poi, in sede di controesame del Colonnello Di Noi... perché - guardate - è straordinario che ancora si propugni la tesi delle osservazioni di Ilva accolte oltre il 90%, a me poco interessa se nel corso di talune conversazioni qualcuno ha inteso enfatizzare un dato che in qualche modo accrescesse il proprio prestigio e la propria autorevolezza, perché il punto non è questo, il dato è storico, il dato è fattuale, il dato è documentale e neanche Di Noi lo smentisce quando glielo chiediamo. Allora, le prime 46 delle 48 pagine - di quelle che dovevano essere contestazioni alla prescrizione - non attengono affatto a prescrizione perché le prime 46 delle 48 pagine di cui si compone la scheda recano osservazioni di Ilva che concernono correzioni di errori, refusi e descrizioni di processi di impianto. Ricorderete le coordinate geografiche dei camini, la latitudine, la longitudine, la sigla del camino errato, di questo si parla, altro che osservazioni accolte! Sono dati descrittivi che correggono banali refusi. Nelle residue pagine - parte di 46, 47 e 48 - di 13 osservazioni di Ilva, le uniche 13 avente ad oggetto prescrizioni e non comunicazioni di coordinate topografiche, di 13 osservazioni 2 vengono parzialmente

accolte, non il 90%, quasi tutte, la stragrande maggioranza, parzialmente, in maniera parziale 2 su 13, perché le altre osservazioni sono specificazioni che non riguardano assolutamente prescrizioni. Leggerete forse per l'ennesima volta il controesame del Colonnello Di Noi e vedrete, appurerete che quel che vi dico corrisponde alla verità storica dei fatti.

Vorrei soltanto citarvi due sentenze, l'una del Consiglio di Stato, l'altra del TAR Lazio sulla natura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che secondo questa sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI numero 6937 dell'11 novembre del 2020 «Si inserisce in un rapporto dialettico - non è un atto autoritativo, impositivo, “si inserisce in un rapporto dialettico”, almeno non lo è la procedura che lo genera - tra impresa esercente l'attività industriale da un lato e l'amministrazione dall'altro lato, trattasi pertanto di rapporto dinamico». C'è un'interlocuzione, poi è chiaro che c'è un provvedimento che ti impone delle prescrizioni, è l'approdo evidentemente quello, ma l'iter che conduce a quell'esito è improntato al confronto dialettico, dinamico, dice il Consiglio di Stato; così come il TAR Lazio, Sezione I, sentenza numero 417 del 09 novembre 2020 “Anche il procedimento di rilascio riesame dell'AIA è informato ad ampia discrezionalità tecnica”. Cioè poi un cenno magari a questa definizione quando tratteremo, seppur succintamente, del reato di abuso di ufficio magari sarà opportuno, “ampia discrezionalità tecnica”. Ciò che in realtà più di ogni altro aspetto mi preme però evidenziare alle Signorie Vostre è il seguente: nel 2007 viene emanato il Decreto Legge numero 180, convertito in legge con modificazioni nella Legge appunto 19 dicembre 2007 numero 243. Cosa recita questa fonte normativa? “Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto Legislativo 59 del 2005, gli impianti già in esercizio per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente o delle condizioni stabilite dalle autorizzazioni di settore già rilasciate. Tali autorizzazioni si ritengono implicitamente prorogate sino alla scadenza del termine fissato dal provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attuazione delle relative prescrizioni”. Viene poi promulgata la Legge 28 febbraio del 2008 numero 31 che all'Articolo 2 comma 1 bis dispone: “In mancanza del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale entro il 31 marzo del 2008, per le domande di Autorizzazione Integrata Ambientale relative ad impianti esistenti, i gestori possono - possono, non devono, l'inciso è il mio - procedere all'esecuzione degli interventi proposti”, cioè a norma di legge, quindi entro un recinto di stretta legalità - e a maggior ragione liceità - il gestore, proposta la domanda di AIA, ben avrebbe potuto attendere il rilascio dell'Autorizzazione Ambientale, quindi dal 2007 al 2011, proseguendo nella sua attività

senza attuare alcun intervento perché tanto la legge gli consentiva, tanto avrebbe fatto nel pieno rispetto degli obblighi ad egli imposti. Perché è evidente che nella richiesta, nella domanda di AIA io propongo degli interventi ed io posso logicamente, razionalmente, condivisibilmente attendere che quelli interventi vengano approvati prima di eseguirli, anche per non correre il rischio di eseguire un intervento che magari un domani possa essere modificato. Ma al di là di questo e di quale sia il mio interesse, io rispetto la legge se dal 2007 al 2011 non pongo in essere neanche un intervento, perché questo mi dice la legge ed Ilva cosa fa? Il gestore cosa fa? L'Ingegnere Capogrosso cosa fa? Si adagia rispetto a questo *commodus discessus*? No, spendono decine di milioni di euro, 90 più o meno, in un arco temporale in cui erano legittimati per legge ad attendere. Come si concilia questo comportamento, questa condotta, questo atteggiamento proattivo del gestore rispetto al quadro che vi ha dipinto il Pubblico Ministero? Possono essere la stessa persona?

Poi, vedete, il Pubblico Ministero ha parlato di acrobazie - se ben ricordo - di giravolte, di acrobazie, insomma si è lanciato in paragoni di tipo ginnico o circensi addirittura rispetto a determinate posizioni di qualche imputato, bene, allora io per rimanere in ambito sportivo direi che è invece il Pubblico Ministero che si lancia in funambolismi ermeneutici laddove propone un'interpretazione delle norme che francamente può essere apprezzato sotto il profilo dello sforzo, ma che non può essere assolutamente condiviso sul piano della fondatezza. Perché vi dico questo? Perché? Perché la Procura riepiloga in qualche modo le autorizzazioni di cui godeva lo stabilimento Ilva di Taranto, richiama il Decreto del Presidente della Repubblica numero 203 del 1988, le conseguenti determinazioni della Regione Puglia, la numero 41 e la numero 363 entrambe del 2003, poi ci rappresenta come il D.P.R. 203 dell'88 demandasse ad un successivo decreto ministeriale la disciplina concreta degli aspetti trattati in linea generale e di massima dal decreto del Presidente della Repubblica e questo decreto ministeriale interviene il 12 luglio del '90, è il numero 159200 - forse non è stato mai, in realtà, esplicitato perché abbiamo parlato sempre del DM 12 luglio '90, numero 159200 - e dice il Pubblico Ministero: "Nei suoi allegati questo decreto ministeriale prevede il controllo della diossina". Bene, verificiamolo, è un'affermazione importante. In realtà il DM 12 luglio '90, oltre a fissare limiti generali, stabilisce anche limiti specifici per gli inquinanti ritenuti tipici di ciascun impianto, "Per gli impianti di agglomerazione del minerale di ferro - quale quello che in questo caso ci occupa, il famoso reparto AGL, il Camino E312, voi leggerete la pagina 42 del decreto ministeriale - non vengono assolutamente indicate le diossine - e tantomeno ovviamente il PCB o il benzoapirene - ma soltanto le polveri, gli ossidi di azoto (NOX) e gli inquinanti - leggo testualmente -

di cui all'allegato 1.2 - pagina 15 del detto decreto ministeriale - che indica i valori di emissioni per gli inquinanti di cui alla tabella B di pagina 17" è complicato perché chiaramente è un decreto di matrice tecnica che opera attraverso continui rimandi, però ricostruito in qualche modo questo percorso tra un rimando e l'altro voi vedrete che anche la tabella B di pagina 17 non prevede le diossine, ma gli ossidi di zolfo, quindi polveri NOX, SOX per l'impianto di agglomerazione, le diossine non sono previste. È la seconda volta che sono d'accordo con il Pubblico Ministero, perché dice: "Sarà importante per la Corte in Camera di Consiglio vedere proprio questo decreto", sono d'accordo per la seconda volta, Dottor Buccoliero, non è un record, però devo dire sono soddisfazioni ad un certo punto.

Si dice poi che questo era l'unico decreto che doveva essere rispettato fino all'AIA 2011, però vediamo cosa dice questo decreto, poi cercherò brevemente anche di ripercorrere un po' l'evoluzione normativa, ma vediamo cosa dice proprio questo decreto, perché il Pubblico Ministero vi ha parlato di limiti, non so se sono stati sempre esattamente riportati, ma può essere dovuto alla stanchezza o mia che ascoltavo o del Pubblico Ministero che ormai era da tante udienze che andava avanti. Ma rileggiamoli, andiamo a pagina 11 del decreto ministeriale: "Per il benzoapirene è previsto un limite di 0,1 milligrammi su metro cubo, ossia 100.000 nanogrammi su metro cubo, per le diossine e furani - sia pure non per l'impianto di agglomerazione - 10.000 nanogrammi su metro cubo per tutti i congeneri - che come abbiamo visto ARPA traduce in 100 nanogrammi in TEQ - per il PCB 0,5 milligrammi su metro cubo, ossia 500.000 nanogrammi". Ora ditemi voi se troverete mai una misurazione di qualsiasi ente di controllo, dei periti, di chiunque che anche soltanto si avvicini, che si avvicini anche soltanto a questi valori.

Passa poi la Procura ad esaminare le autorizzazioni regionali, le determinazioni del dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia, abbiamo detto la 41 e la 363, quest'ultima che sostituisce la precedente del 18 novembre del 2003. Bene, cosa dice il Pubblico Ministero? Che ancora una volta questa determina regionale avrebbe imposto la misurazione della diossina al Camino E312. Mi spiace, non è vero! Non è vero! Basta leggerla. "Per i camini della cokeria - anche se non è chiaramente interessata dal tema diossina - e per l'E312, tanto la determinazione del dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia numero 41 del 20 febbraio 2003, quanto la successiva 363 del 18 novembre 2003 che la sostituisce, avente ad oggetto Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 numero 203, autorizzazione all'emissione in atmosfera dello stabilimento Ilva di Taranto", quali sono i parametri monitorati? Lo vedete e lo vedrete: polveri, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, polveri NOX, SOX, esattamente quelli previsti dall'atto di intesa, esattamente quelli misurati dallo SME. Poi - scusate -

abbiamo detto nel 2003 viene attivato il monitoraggio in continuo con collegamento online con l'ARPA Puglia di questi parametri, ora che andasse misurata secondo la visione del Pubblico Ministero la diossina non soltanto è smentita dal dato testuale, letterale del provvedimento autorizzatorio e questo lo leggiamo e basterebbe, ma ancora una volta voglio proporvi anche una diversa angolazione che poggia anche - come deve essere - sul buonsenso e sulla logica, perché questo poi guida anche le decisioni e le interpretazioni, il dato testuale è sufficiente. Ma poi, scusate, magari è ultroneo, ma vorrei comunque rappresentarvelo: ma possibile che nessuno si sia accorto mai che andava monitorata la diossina e non solo polveri NOX e SOX? Cioè non se ne accorge l'ARPA, non se ne accorge la Regione che è l'ente che rilascia l'autorizzazione, la Regione non dice: "No, guarda, attenzione, devi inserire questo tipo di monitoraggio", non se ne accorge alcuno degli enti che partecipano ed aderiscono all'atto di intesa, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, Prefetto di Taranto, Ministero delle Attività Produttive, Ministero dell'Ambiente, Ministero della Salute, ARPA. Polveri NOX, SOX per tutti! A febbraio 2021 dovremmo scoprire che così non era, quello che tutti hanno sempre pacificamente accettato e sostenuto.

Ma poi andiamo oltre, andiamo oltre perché il Pubblico Ministero cita dapprima il Decreto Ministeriale 05 febbraio del 1998 dal titolo "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alla procedura semplificata di recupero ai sensi del Decreto Legislativo 05 febbraio 97 numero 22" e poi sulla scorta di tale fonte normativa sostiene - anche qui - per la prima volta, unico, una voce isolata, mai condivisa da alcuno, che in realtà il limite corretto per le emissioni dell'E312 sarebbe di 10 milligrammi a metro cubo e di 0,1 nanogrammi in tossicità equivalente a metro cubo, 0,1 dal '98, dal '98! Però - spiegatemi - attendiamo il 09 febbraio del 2021 per questa rivelazione? Cioè nel corso di tutti gli anni in cui sono intervenute verifiche, verbali, tavoli tecnici, atti di intesa, segreteria tecnica, ARPA, NOE, Commissione IPPC, AIA 2011, ma anche la Commissione Riesame 2012, quella che piace al Pubblico Ministero, nessuno mai ha neanche ipotizzato questa tesi! E vi dirò di più, è la Legge Regionale 44 del 2008, modificata dalla numero 8 del 2009, quella che fissa il limite gradualmente da 2,5 a 0,4, il Pubblico Ministero ci ha detto che dal '98 era 0,1 e per quale motivo si doveva imbarcare la Regione Puglia in una legge dichiaratamente incostituzionale nel 2008 e nel 2009 se da dieci anni c'era un limite ancora più basso? Per quale ragione occorreva ricorrere ad equilibrismi politici da Manuale Cencelli per evitare che si sollevasse il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato e per quale ragione nelle sue relazioni tecniche preliminari, sia quella del 17 settembre 2007 che quella del 14 maggio 2008, ARPA Puglia invoca un limite diverso da quello dei 100 in tossicità equivalente,

equivalente ai 10 mila su tutti i congeneri in tal quale? Ma perché, se da dieci anni c'era un limite di 0,1, secondo il Pubblico Ministero? Ma che senso ha? Ma non soltanto, perché allora vediamo qual era la situazione normativa. “Le attività di cokefazione, sinterizzazione o affinazione ghisa sono tutte attività ricadenti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 59 del 2005, oggi Decreto Legislativo 152 del 2006”, evidentemente hanno seguito l'iter previsto da tali compendi normativi per l'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, “Tali impianti devono rispettare le prescrizioni emissive e di monitoraggio previste dallo stesso decreto autorizzativo e non quelle riportate all'allegato 1 sub allegato 2 del Decreto Ministeriale 05 febbraio del 1998. Si osservi poi che il Decreto Legislativo numero 133 dell'11 maggio 2005 - pure richiamato dal Pubblico Ministero e ritenuto applicabile - che in realtà tratta di incenerimento dei rifiuti, all'Articolo 2 comma 1 lettera d) definisce impianto di incenerimento qualsiasi unità ed attrezzatura tecnica fissa o mobile destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento e del loro incenerimento”. Ma cosa c'entra con l'agglomerato? Cosa c'entra? Dove tutto ciò che viene adoperato in realtà è materia prima per l'altoforno. Cosa si incenerisce? Nulla si incenerisce! Nulla viene smaltito! Viene riutilizzato, non smaltito! Ma comunque...

Ancora, l'Articolo 4 comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo numero 133 sempre del 2005 su questo è tranciante, riporta alla lettera b): “Per gli impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 59 del 2005 si applicano le disposizioni del medesimo decreto legislativo e non quelle del 133 del 2005”. In conclusione, sotto questo primo profilo, lo stabilimento Ilva di Taranto, essendo soggetto al Decreto Legislativo 59 del 2005 - quindi AIA - come sostituito dal titolo terzo bis parte seconda del Decreto Legislativo 152 del 2006, non è soggetto agli obblighi previsti dall'allegato 1 sub allegato 2 del Decreto Ministeriale 05 febbraio del '98. Non è soggetto! Ed ancora, la definitiva conferma di quanto ho sostenuto dove la rinveniamo? Ricordate Autorizzazione Integrata Ambientale, quella è la legge dell'impianto. In merito a quanto asserito dai periti in parte e poi sviluppato - ripeto - con questo funambolismo interpretativo del Pubblico Ministero, bene, è il caso forse di richiamare che nel capitolo 9 del BREF Iron and Steel Production recante le BAT Conclusions del 2012, al paragrafo 9.1.7 a pagina 490 della sezione si precisa che in materia di monitoraggio la BAT per l'impianto di agglomerazione consiste nell'effettuare il monitoraggio di polveri, ossidi di azoto, ossidi di zolfo - e chiudo - tanto l'AIA del 2011 quanto il riesame del 2012 - la vera AIA secondo il Pubblico Ministero - prevederà finalmente ciò che il Pubblico Ministero agogna. Ed invece no! Perché, come potrete ricavare dalle tabelle del piano di monitoraggio e controllo del

riesame e così come indicato nella prescrizione 21 del riesame dell'AIA, ancora una volta si prevede il monitoraggio in continuo dei parametri polveri, ossidi di azoto, ossidi di zolfo e non quello della lista degli inquinanti del Decreto Ministeriale 05 febbraio del '98. Questa è la prova, la chiusura del cerchio che non soltanto dal punto di vista logico perché - ripeto - non avrebbe nessun senso tutto quello che è accaduto dalla legge regionale ai tavoli di intesa, ai sopralluoghi, agli atti di intesa, ai verbali se dal '98 avessimo avuto una norma che indicava determinati valori e determinati adempimenti, ma è questo che ad oggi - mentre vi parlo - i parametri sono sempre quelli: polveri, ossidi di azoto, ossidi di zolfo.

Ancora - e chiudo sul punto, diciamo così, dell'assetto normativo - il Pubblico Ministero vi propone anche un'altra interpretazione e dice: "Guardate, esiste una legge regionale che è la numero 7 - credo che sia stata erroneamente citata dal Pubblico Ministero la 77, va beh, ma non è un problema, è la numero 7 del '99 - che prevede l'abbattimento del 20%... in sede di autorizzazione di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto prevede un abbattimento del 20% rispetto al limite nazionale", è vero, esisteva questa legge regionale, tanto esisteva che questa norma evidentemente rivolta all'ente deputato a rilasciare l'autorizzazione eh, perché la norma si rivolge all'ente, dice: "Attenzione, quando autorizzi..." non si rivolge al gestore dicendo: "Quando ti danno un limite tu abbattilo del 20%", non è così! E non funziona così! E lei lo sa perfettamente, Pubblico Ministero! La norma si rivolge all'ente, dice: "Attenzione, quando concedi l'autorizzazione all'esercizio, laddove hai il limite di legge nazionale, lo devi abbattere del 20%". Bene, cosa accade? Accade che esattamente nella determinazione del dirigente Settore Ecologia - abbiamo visto - Regione Puglia, entrambe, la 41 e la 363 del 2003, si legge: "Vista la Legge Regionale 22 gennaio '97 numero 7 che prevede l'abbattimento del 20% delle emissioni in atmosfera..." per farla breve e per non leggere tutto, a fronte di un limite normativo di 100 milligrammi su normal metro cubo per l'E312, autorizza un limite di 80; Ilva poi, rispetto a questo limite, abbiamo visto si attesterà intorno a 50. Ma com'è possibile poi pensare che questa norma - che è legge generale - non venga sostituita dalla legge speciale, dalla Legge Regionale abbiamo detto la 44 del 2008 e la 8 del 2009 che fissa dei limiti molto più bassi, 2,5 sino all'approdo a 0,4. Il Pubblico Ministero cosa ci dice? Anche perché non soltanto è speciale in ordine al contenuto e non devo certo spiegare ai Giudici togati cosa vuol dire, la legge speciale evidentemente deroga e/o sostituisce la norma generale. Ma c'è di più, ove mai avesse inteso prendere in considerazione quell'abbattimento, quell'abbattimento è già considerato nel risultato finale perché una legge che viene emanata dieci anni dopo, che fissa il limite di 0,4 - quello finale - non ha nessun senso

logico né giuridico dire che io comunque a quel limite fissato nel 2008 devo applicare un ulteriore sconto del 20% per una legge di dieci anni prima del '99, perché anche dal punto di vista applicativo la legge del '99 aveva ad oggetto il limite nazionale e diceva: "Scomputa il 20%, detrailo" ed infatti da 100 si autorizza 80. Ma se io ho 0,4 nel 2008 è 0,4 il limite, non è 0,4 meno il 20% della legge regionale generale di dieci anni prima. Pubblico Ministero, per cortesia!

In ultimo segnalo soltanto quanto alla piena, perfetta, pacifica, piana conoscibilità di quelle che sarebbero diventate le BAT Conclusions del 2012, vi segnalo soltanto che dalla prima bozza e sino alla loro definitiva applicazione l'08 marzo del 2012 e non vi tedierò sul termine di quattro anni concesso a tutti gli impianti d'Europa per applicarle, dicevo dalla prima bozza sino all'approvazione dell'08 marzo si susseguono sette diverse versioni. Sette! Quindi non è vero che io anni, anni ed anni prima, tanto è sempre tutto uguale, è sempre tutto lo stesso. Affronteremo poi il tema specifico delle MTD, delle BAT e dei limiti di legge, mi interessava soltanto evidenziare questo dato ancora una volta fattuale, concreto, reale: sette diverse versioni sino all'approdo all'08 marzo del 2012.

La perizia epidemiologica, così come aspetti significativi della perizia per così dire tecnica o chimica, sono stati già affrontati e risolti. Mi interessa soltanto - come ho detto in premessa, ai fini proprio di una coerenza espositiva del ragionamento che sto per offrirvi - evidenziare qualche aspetto di tale macroscopica dissonanza da non poter passare inosservato ed allora rispetto alla perizia epidemiologica abbiamo sentito lungamente il Pubblico Ministero discutere sui dati riguardanti la incidenza dei tumori nell'area tarantina, bene, rilevo soltanto che il Dottor Forastiere all'udienza del 28 febbraio del 2018 ha chiaramente asserito come i tumori osservati nei lavoratori del comparto industriale - meccanico e navale - nel corso dello studio siano da riferirsi ad esposizioni avvenute negli Anni Sessanta/Ottanta. Voi mi direte "Attiene alla salute dei lavoratori", sì, ma ha anche specificato a precisa domanda in questi termini rivolta dal collegio difensivo che i tempi di latenza per un cittadino - per così dire - comune, non impiegato in questo comparto, sono al limite uguali, verosimilmente più lunghi, ma mai più brevi. Quindi la perizia epidemiologica non rileva nello studio alcuna incidenza dei tumori nell'area tarantina e vi dirò di più, anche perché - come potrete vedere a pagina 126 della perizia, tabella 16 - per i tumori maligni il rischio relativo, cosiddetto RR o Hazard Ratio, ossia il rapporto tra il rischio che colpisce gli esposti rispetto ai non esposti è minore di 1, il che significa che il rischio di ammalarsi - secondo lo studio dei periti - è superiore per i non esposti. Perché ricorderete il rischio relativo che è una frazione, numeratore e denominatore, esposti e non esposti. Se io ho un'incidenza

maggiore negli esposti, quindi il numero superiore, il numeratore è maggiore del denominatore, allora sarà 1 o più; se si inverte, se è meno di 1, vuol dire che è un rischio maggiore nei non esposti, cioè nella frazione posta al denominatore di quella appunto frazione.

Ancora, leggerete che sempre nella tabella 16 - sempre a pagina 126 - si rileva che per l'asma in età pediatrica il rischio relativo è nettamente minore di 1 in entrambi gli estremi, sia nell'estremo inferiore che nell'estremo superiore, il che indicherebbe - uso evidentemente il condizionale - ma se dovessimo interpretare in maniera rigorosa questo tipo di studio in generale ed in specie questa osservazione, dovremmo necessariamente inferire che il PM10 per questa patologia rappresenterebbe un fattore di protezione. Analogamente dicasi per le malattie cerebrovascolari. Ovviamente non sono così sconsiderato da sostenere che gli esposti al PM10 siano avvantaggiati in termini di salute rispetto ai non esposti, da questo punto di vista questo tipo di evidenziazioni, questo tipo di contestazioni anche formulate ai periti cosa volevano evidenziare appunto? La inverosimiglianza scientifica dello strumento, dello studio, perché io non posso - cherry picking, ricordate - dire "Io ho dieci risultati, cinque corroborano la mia ipotesi a priori e li reputo validi, cinque sconfessano la mia ipotesi a priori", direi volgarmente "Non mi piacciono e li scarto". Non è così, perché se io con uno strumento di misurazione di tipo sperimentale provo a verificare le dimensioni di quest'aula e questo strumento di misura mi dice che quest'aula è alta 8 metri e lunga un chilometro, io non posso dire "Allora la lunghezza la scarto perché un chilometro non può mai essere, 8 metri... io non lo so se sono 8, se siano 6, se siano 7 o se siano 9, ma è verosimile, mi ero fatto l'ipotesi, l'idea che potessero essere 8 e l'accetto", no, vuol dire che quello strumento di misura non è idoneo alla funzione alla quale io voglio destinarlo. Questo intendevamo evidentemente dire. Ed allora, del progetto EpiAir il Professor Biggeri ha parlato il collega Convertino, Presidente, Signori del Tribunale, è inaccettabile! Cioè in uno studio effettuato dal 07 aprile 2010 al 07 aprile del 2013, quindi coevo alla perizia, in sede di incidente probatorio perché venisse valutata, considerata, vagliata come prova penale, con la mano sinistra adoperavo intervalli di confidenza all'80, all'85, massimo al 90%, nello studio scientifico sottoposto all'esame critico di chi comprende perfettamente quali conseguenze comporti questo tipo di scelta uso il 95% di intervallo di confidenza e guardate che in quello studio ve le abbiamo prodotte le tabelle, io sto parlando della parte riguardante Taranto. Cioè, attenzione! Io effettuo lo stesso studio, l'uno acché valga come prova in un processo penale, l'altro di natura più precipuamente scientifica, nell'uno utilizzo l'intervallo di confidenza all'80%, nell'altro al 95, su Taranto, sulla stessa realtà, sostanzialmente nello stesso

periodo temporale e guardate che al 95% su Taranto non si registra nessuna associazione tra esposizione a PM10, PM2,5, SO2 e ricoveri. Come se la mano destra non sapesse quello che fa - in questo caso che scrive - la mano sinistra.

Poi un altro aspetto che mi ha colpito, anche di questo vi ha parlato il collega Convertino e quindi sarò veramente lapidario: nei sette anni considerati per Taranto nel suo complesso si stimano 83 decessi attribuibili ai superamenti del limite dell'OMS, non è un limite dell'OMS, non sono 20 microgrammi al metro cubo, vi ha detto già tutto benissimo Daniele Convertino, 83 decessi a Taranto nel suo complesso, quindi inclusi Borgo e Tamburi, 91 ai soli Borgo e Tamburi. Com'è possibile che una frazione dell'intero sia più grande dell'insieme che la contiene? Cioè è straordinaria questa cosa, veramente! Però occorre far quadrare i conti, ed allora cosa accade? Magicamente direi, se usassi l'enfasi del Dottor Buccoliero, per far quadrare i conti che faccio? Applico uno sconto per effetto di condizioni socio-economiche e lavorative disagiate ed applico per fare quadrare i conti - perché altrimenti 91 in 83 non ci sta - applico lo stesso sconto, cioè considero ugualmente disagiate dal punto di vista socio-economico Borgo e Tamburi che già - per chi ha una vaga idea di Taranto - è una presa di posizione bizzarra, ma il dato esperienziale vale fino ad un certo punto; c'è un dato anche che ha una parvenza un po' più solida, perché dalle figure 2 e 3 delle pagine 133 e 134 della perizia vedrete come il quartiere Tamburi sia quasi integralmente caratterizzato dal colore numero 5, ossia il livello socio-economico più basso, così come parte del rione Salinella, mentre il Borgo sia caratterizzato dai colori 1 e 2, ossia livello socio-economico più alto, quindi a tutto voler concedere le due grandezze si compenserebbero e rimarrebbe comunque l'aporia insuperabile di 91 decessi a Borgo e Tamburi su 83 in tutta Taranto, inclusi Borgo e Tamburi. Ed ancora una volta il problema non è tanto 83, perché poi il Pubblico Ministero abilmente minimizza e dice: "Va beh, qualunque sia il numero, a me il disastro interessa dimostrare, quantomeno sotto il profilo - dice lui - della verifica", poi sul dolo ragioneremo perché anche qui ho sentito interpretazioni francamente quantomeno anacronistiche, ma non è così! Ancora una volta questa è la cartina di tornasole della inaffidabilità, della inattendibilità di questo tipo di contributo che non ha il rigore scientifico che pure - ove lo avesse - dovremmo sempre ragionare in termini di dubbio plausibile, ma non ha il rigore scientifico neanche da un punto di vista proprio dello studioso. Ma la stessa cosa - e termino sul punto - c'è un'incongruenza straordinaria, voi leggerete pagina duecento... sugli effetti a lungo termine, pagina 217 della perizia e pagine da 31 a 33 del 28 febbraio del 2018, guardate, i periti affermano nel corso di tutto il loro lungo elaborato che l'impatto maggiore degli inquinanti di origine industriale si verificherebbe a Tamburi e Borgo, come riportano

delle loro stime sulle quali si fonda poi tutto il progressivo ed ulteriore ragionamento sino a giungere a quelle conclusioni, peraltro - mi consentirete - platealmente distoniche rispetto alle premesse, perché le premesse si esprimono sempre in termini probabilistici, la conclusione finale evidentemente tranchant, ma soprassediamo per un attimo. Stime che quantificano il PM10 - secondo l'ormai celebre modello di Gariazzo ed altri - a Tamburi in 64,5 microgrammi su metro cubo, Borgo 21, Paolo VI 4,5, queste sono le stime. Del modello Gariazzo si è già parlato, è lo stesso autore che sostanzialmente lo dichiara inattendibile, ARPA lo verifica, lo sconfessa, non è di questo che mi interessa parlare. Restiamo nel solco del ragionamento dei periti, tu mi dici: "Guarda che il maggiore impatto di PM10 di origine industriale io lo ho - al di là dei numeri - a Tamburi e Borgo, Paolo VI ha un impatto infinitesimale rispetto a Tamburi e Borgo", quindi Tamburi e Borgo sono i più colpiti, quindi mi devo aspettare - perché l'epidemiologia non è una scienza esatta, ma la logica mi auguro ci possa guidare - un risultato coerente con la premessa. Il risultato non è affatto coerente con la premessa, perché se voi prendete la famigerata tabella nel 100% dei casi per i maschi ed in quattro casi su sei per le femmine - così dicono, insomma evidentemente gli scienziati non si esprimono con uomini e donne, ma con maschi e femmine, come era una volta alle scuole elementari - vedrete che nel 100% dei casi per i maschi ed in 4 casi su 6 per le femmine gli aumenti percentuali di mortalità per causa - e si dice risultati analoghi sono verificati per i ricoveri ospedalieri - non li avete né a Tamburi né a Borgo, ma li avete a Paolo VI che secondo i periti era molto meno impattato. Cosa vuole dire questo? Come faccio a dire quale dato è affidabile e quale no? Come faccio a dire quale dato è una prova? Come faccio a condannare a ventotto anni di reclusione sulla scorta di questo tipo di considerazione, di questi percorsi?

Ma soprattutto è importante considerare come al Giudice sia precluso farsi creatore della legge scientifica necessaria all'accertamento, perché egli è portatore di una legittima ignoranza, lo dice la Corte di Cassazione, perché detto da me potrebbe sembrare irrispettoso, cito la sentenza numero 1431 del 2019, "Si tratta pertanto di valutare l'autorità scientifica dell'esperto che trasferisce nel processo e la sua conoscenza della scienza, ma anche di comprendere soprattutto nei casi più problematici se gli enunciati che vengono proposti trovino comune accettazione nella comunità scientifica, per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono - ricordate gli allegati - rileva il grado di consenso che la tesi accoglie nella comunità scientifica. La valutazione del contributo reso dal perito non può mai essere acritica e non può fare a meno di assumere una prospettiva dialettica che si avvantaggi dell'interlocuzione antagonista degli esperti delle altre parti", altro che patente di

attendibilità! Altro che patente di attendibilità per definizione conferita ai periti! A parte il fatto che - se così fosse - non si capirebbe perché il nostro Codice di rito preveda anche la presenza ed il contributo dei consulenti di parte, perché secondo il ragionamento del Pubblico Ministero il perito è terzo, il consulente di parte no, il perito non ha interesse, il consulente di parte no, quello che dice il perito noi lo dobbiamo prendere per buono. Commette degli errori? Non fa niente. Assume posizioni assolutamente isolate nella comunità scientifica? È perito, lo può fare. Si comporta in maniera diversa a seconda che si trovi in un contesto giudiziario scientifico? Non fa niente, passiamoci sopra. Non è così! E che non sia così, vi ho appena letto i passaggi di quella sentenza della Cassazione, della Corte di Cassazione, della Suprema Corte di Cassazione. Allora vediamo, vediamo che grado di consenso nella comunità scientifica raccolgono le tesi dei periti. Dei periti Sanna ed altri vi hanno già parlato gli altri colleghi che mi hanno preceduto, vi ha parlato da ultimo anche il collega Carlo Raffo con quel riferimento al BREF smentito, abbiamo evidenziato tutti gli errori in cui sono incorsi. Con riferimento agli epidemiologi, bene, il Professor Biggeri si smentisce da sé con EpiAir sull'utilizzo degli intervalli di confidenza. Tra l'altro basterebbe pensare che al di là dell'efficacia predittiva di uno studio condotto con intervalli di confidenza all'80% - come ci è stato spiegato - accettare una confidenza all'80% vuol dire accettare l'eventualità, anzi accettare il dato che i risultati di uno studio su cinque siano dovuti al caso, cioè ripeto lo stesso studio cento volte, venti volte, quindi non vuol dire che ha l'80% di attendibilità il singolo studio, vuol dire che io in venti studi su cento condotti avrò dei risultati assolutamente capotici, casuali, che non dimostrano nulla ed io non saprò mai se il mio studio rientri tra gli ottanta o i venti. Per questo l'intervallo di confidenza si usa al 95, addirittura si propone il 99%, perché io non posso accettare - ricorderete l'esempio dell'incrocio semaforico del Professor Novelli evocato dal collega Convertino - che una volta su cinque io dica delle castronerie. Una volta su cinque! Perciò l'utilizzo di intervalli di confidenza inferiori a 95% rappresenta un unicum nel consesso scientifico mondiale. Lo avete visto, lo avete visto all'udienza del 12 marzo del 2018, laddove il collega Annicchiarico mostra le ultime 200 pubblicazioni scientifiche tratte dal motore di ricerca più accreditato in ambito mondiale medico - ossia il PubMed - e gli chiede delle riviste di Epidemiologia dell'American Journal, dell'International Journal, tutte al 95% intervallo di confidenza, mai sotto il 95%. Però cosa fa il Professor Biggeri? Ve lo ha descritto il collega Convertino, non mi dilungo, a pagina 69 di quella udienza del 12 marzo 2018 afferma che i ricercatori Luis e Ziegler suggeriscono addirittura un intervallo di confidenza al 50% - quindi io ho usato l'80, sono stato persino più cautelativo - non è vero! Quell'articolo non dice affatto questo!

Quell'articolo suggerisce l'utilizzo come tutti gli studiosi del mondo - tranne il Professor Biggeri - l'utilizzo di un intervallo di confidenza sempre e comunque al 95%.

Il Professore Biggeri utilizza un livello controfattuale di 20 microgrammi su metro cubo, sostenendo che l'indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non è così! Guardatela! Ve l'abbiamo prodotta, la tabella 7 "Linee guida sulla qualità dell'aria del 2005", 50 microgrammi su metro cubo - e non 20 - è il valore cui aspirare in Europa secondo l'OMS, che però nel 2005 fissa tre traguardi ad interim pari a 150, 100 e 75, altro che 20 il livello controfattuale! Ma, guardate, la cosa più straordinaria - e, sul punto, mi avvio a concludere - sono proprio le macroscopiche contraddizioni, la dissonanza, il disaccordo - ecco - non soltanto della tesi propugnata dai periti rispetto al resto del mondo scientifico, ma anche tra loro. E sì! Non trovano riscontro neanche all'interno dello stesso elaborato. Permettetemi di dimostrarvelo. Udienza del 12 marzo del 2018, chiedo al Professore Biggeri - mi avvio a concludere sul punto -: "Lei concorda che se entrambi gli estremi dell'intervallo sono al di sopra o al di sotto del valore nullo, ossia 1 nel caso di rischio relativo e 0 nel caso di variazione percentuale, significa che con una probabilità predeterminata dell'95, del 90 o dell'80% - come abbiamo detto prima - il rischio relativo e la variazione percentuale stimati indicano un eccesso o un difetto di mortalità o malattia?" domanda, risponda secca: "No, non è corretto così". Bene, io avevo letto sottoforma di domanda quanto riportato a pagina 94 della perizia e lo dico, pagina 82 della stessa udienza, sempre mia domanda: "Il valore di p rappresenta la probabilità che il rischio relativo osservato differisca da 1, ipotesi nulla, solo per effetto del caso? Lei condivide questa definizione?", stavolta è ancora più secco, ancora più tranciante "No", ma ancora una volta peccato che io avessi letto pedissequamente, testualmente, letteralmente il passaggio tratto da pagina 94 della loro perizia. Ed ancora gli chiedo se è corretto dire che il risultato per essere statisticamente significativo, perché il risultato sia statisticamente significativo il valore di p deve essere minore o uguale a 0,05 ed ancora una volta in maniera lapidaria mi risponde: "No, non è corretto", ancora una volta avevo letto un passaggio in maniera testuale di pagina 94 della perizia. Allora, di grazia, spiegatemi alla luce di quei principi ermeneutici che detta la Suprema Corte di Cassazione, qui dice: "Il Giudice - ma in generale il giurista direi, ma il Giudice per quanto concerne evidentemente la decisione - è portatore di una legittima ignoranza", non può fare affidamento su tesi precostituite, non ha la capacità tecnica scientifica di dare patenti di fondatezza all'una o all'altra teoria, non necessariamente ciò che dice il perito è corretto, anzi il Giudice deve necessariamente - al contrario - prendere in considerazione l'apporto dialettico antagonista degli esperti, delle altre parti ed allora un primo passo per la verifica della

fondatezza di una tesi scientifica, a maggior ragione laddove si tratta di “scienza nuova” - dice la Cassazione - e vedere da cosa è sostenuta questa tesi che il perito mi sta rappresentando? Trova consenso nella comunità scientifica internazionale? Trova riscontro in pubblicazioni delle quali è pacificamente riconosciuta l'autorevolezza? Che supporti ha? Questa perizia non soltanto adotta criteri che non hanno riscontro alcuno, anzi che sono contraddetti dagli studi effettuati altrove nella comunità scientifica internazionale, non soltanto quanto agli intervalli di confidenza inferiori al 95% trova smentita in un analogo studio dello stesso autore in periodo contestuale, ma addirittura trova una insanabile contraddizione tra gli stessi due coautori della stessa perizia. Allora alla luce di questo ed alla luce delle regole di giudizio che la Cassazione ci insegna, quale patente di fondatezza, quale valore probatorio, quale incidenza in termini di rappresentazione certa, affidabile, attendibile, condivisibile possiamo dare a questi studi? Ed è questa la domanda che vi dovrete porre ed è alla luce di questo quesito che poi dovrete esaminare invece i contributi offerti dai consulenti che non mentono per definizione, che non vengono qui per compiacere l'Avvocato Vozza, sbugiardando decenni di specchiata carriera accademica. Allora valutate, poi valuterete le tesi che vi sottopongono i nostri consulenti, quanto riscontro trovano nel resto della comunità scientifica? Quanta adesione provocano nei loro colleghi? È questa la domanda che vi dovete porre, non limitarsi banalmente ad una considerazione che non ha diritto di cittadinanza in un'aula di giustizia ed ancor meno in un'aula di Corte d'Assise, il perito ha ragione per definizione, anche quando ammette l'errore, anche quando dimostriamo le sue inefficienze, anche quando dimostriamo la fallacia del suo percorso argomentativo, l'incoerenza interna del suo lavoro e del suo elaborato e la smentita da elementi esterni.

Io su questo aspetto avrei terminato, Presidente. Le chiederei di finire domani, oggi non riuscirei comunque, sono le 18:00. Se volete io vado avanti, però non finirei comunque oggi. Non impiegherò tantissimo domani, credo non più di un'ora e mezza, massimo due - ecco - per stare larghi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vogliamo fare un'altra mezz'ora, se la sente?

AVVOCATO V. VOZZA - Va bene. Posso passare alle intercettazioni, magari così poi lascio l'intervento sui capi di imputazione a domani. Va bene, Presidente, allora ci impiegherei forse anche meno di mezz'ora, con sollievo di tutti. Noto degli sguardi di gratitudine in questo momento, quando ho detto che ci impiegherò meno di mezz'ora. Mi permetto di stemperare un po' la tensione, di scherzare, so perfettamente che siete disposti a rimanere ad ascoltarmi fin quando non finirò con l'attenzione che ci avete sempre dedicato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Anche la stenotipia massimo mezz'ora, poi dobbiamo concludere. Prego.

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Allora, dicevo, non mi ha appassionato particolarmente nella preparazione di questo intervento la disamina delle intercettazioni telefoniche, ne hanno parlato tutti, le avete, avete i file audio, le trascrizioni, per quanto riguarda il mio assistito sono state coerentemente, logicamente spiegate con l'onestà intellettuale e - come ho detto - il rigore morale che lo contraddistingue nel corso del suo esame e del controesame. Mi interessa soffermarmi davvero soltanto su poche conversazioni, l'una - lo immaginerete, evidentemente - è la progressiva 1400 del 26 marzo del 2010 che rappresenta secondo me anche qui un capolavoro di travisamento, sempre determinato dall'angolo ottico con il quale si leggono gli atti ed in generale si filtrano le esperienze, perché questa è la conversazione per quanto riguarda la presunta corruzione di Liberti, sarebbe in realtà l'unico elemento a carico dell'Ingegnere Capogrosso e, secondo la Procura, per come ve lo rappresenta, per come lo illustra e per come lo descrive sarebbe un elemento di cotanta palmare evidenza da non lasciare scampo al povero Ingegnere Capogrosso ed al povero suo difensore.

In realtà ciò che si legge in questa intercettazione, il contesto in cui avviene unitamente alle altre emergenze processuali rende assolutamente veritiera nel merito e verosimile nella forma, quindi vera la spiegazione che ne dà l'Ingegnere Capogrosso e destituita di fondamento logico e fattuale l'avversa valenza che le è conferita dalla Procura. Perché dico questo? La telefonata dura pochissimo, lo sappiamo, il signor Archinà chiama l'Ingegnere Capogrosso, dice: "Scusami, senti, io sto con quella persona", l'Ingegnere Capogrosso non risponde: "Uhm", non "Ah, sì, ho capito", "Uhm", subito il signor Archinà: "Se è possibile, siccome sta a Taranto per lezione martedì mattina, è tardi per venire?", allora no, scusate, se noi accediamo all'ipotesi per un attimo... operiamo un giudizio controfattuale, mettiamoci nella prospettiva di chi accusa, noi stiamo pensando che il signor Archinà che per quanto detto dalla Procura della Repubblica teme di essere intercettato - perché lo hanno detto loro, non so se sia vero, però secondo la ricostruzione accusatoria Archinà teme di essere intercettato ed è il motivo per cui ricorrerebbe ad Intini per fissare eventuali appuntamenti con Liberti - Archinà teme di essere intercettato e nel mentre sta consegnando una busta con 10 mila euro a Liberti chiama Capogrosso per dire "Sto con quella persona"? Ma perché? Che senso ha? Ma perché non aspetta di rientrare in stabilimento per dire "Tutto a posto, eh, glieli ho dati, fantastico. Tutto bene. Farà una consulenza compiacente, stai tranquillo, soldi ben spesi", ma per quale ragione deve chiamare Capogrosso e dire "Sto con quella persona"? Ma aggiungo un'altra cosa, è tardi per che cosa che è la consulenza

integrativa? Ve ne siete occupati ieri. La relazione integrativa di consulenza, sarà depositata a luglio di quell'anno con l'integrazione o correzione - che dir si voglia - a settembre, quattro e sei mesi dopo quell'incontro. È tardi per cosa? Qual è l'unica spiegazione logica che potete dare, se non quella che vi ha fornito l'imputato che deve risolvere un problema serio, il sequestro delle bricchette, peraltro concluso con archiviazione perché quelli non erano rifiuti, che gli crea una serie di difficoltà in termini qualitativi e quantitativi di sbarchi, di navi. Ed allora deposita una prima istanza di dissequestro corredata da un parere interno. Ed il Pubblico Ministero che fa? Non gli risponde neanche! Conferisce un incarico di consulenza all'esterno ed il consulente tarda a far pervenire la relazione, ed allora cosa accade? Qual è la spiegazione? "È tardi", è tardi per cosa? Come fa Capogrosso a sapere che sta con Liberti? "Sta a Taranto per lezione martedì mattina", "per lezione", è una persona che insegna. Capogrosso ed Archinà quali rapporti hanno, quali contatti? Pochissimi, pressoché nessuno! Ed allora si pensa poiché è in nuce la convenzione con l'università, poiché si sta dando corso, l'idea è coinvolgiamo l'università, la facoltà di Ingegneria di Taranto per un parere pro veritate, neanche una consulenza, insomma le bricchette che cosa sono? Un rifiuto, un sottoprodotto, una materia prima secondaria. E' questo il senso di quella telefonata, cercare attraverso la facoltà di Ingegneria di Taranto che in quel momento è impersonificata, è rappresentata da Liberti, perché è Liberti che è delegato a quel tipo di rapporti, un parere pro veritate. Ma può questa conversazione avere ad oggetto una dazione di 10 mila euro di denaro? "Senti, io sto con quella persona", "Uhm", "Se è possibile, siccome sta a Taranto per lezione, martedì mattina è tardi per venire?", cioè qual è l'unico senso? Questa è la prova che non c'è stata corruzione di Liberti, questa è la prova della estraneità evidentemente di Liberti e di Archinà, ma per quanto mi concerne dell'Ingegnere Luigi Capogrosso da qualsivoglia forma di reato perché, peraltro, nulla potrebbe essere più lontano dalla sua indole e dalla sua personalità che pensare di corrompere un pubblico ufficiale. "Io sto con quella persona", "Uhm", "Se è possibile, siccome sta a Taranto per lezione" e beh, è quello! È lì che capisce, ve lo dice l'Ingegnere Capogrosso "Lì capisco che sta parlando di Liberti". Questa è una telefonata coerente, compatibile con una persona che ha appena consegnato il plico, la busta - quel che è - con i 10 mila euro?

Tanta enfasi ha anche provocato la conversazione di cui al progressivo 1557, RIT 90/10 del 31 marzo del 2010. Badate, siamo a cinque giorni dall'incontro Archinà-Liberti, cinque giorni dopo (26 marzo, 31 marzo). Bene, questa conversazione - checché se ne voglia pensare - è l'ulteriore riprova che corruzione non v'è stata, che traditio di denaro non vi è stato. Sapete perché? Perché il buon Archinà, alla presenza - sembrerebbe -

dell'Ingegnere Capogrosso... no, non alla presenza di Capogrosso, chiedo scusa, il buon Archinà parlando con Fabio Riva gli chiede il permesso di anticipare al Professor Liberti i risultati delle loro analisi, beh, no, scusate - scusate! - qui c'è una tresca, qui c'è una macchinazione, qui c'è una consorteria criminale composta da Fabio Riva, da Luigi Capogrosso e da Girolamo Archinà che ha deciso di corrompere il pubblico ufficiale Professor Liberti perché renda una consulenza compiacente, addomesticata, asservita agli interessi di Ilva, secondo questa ricostruzione della Procura il 26 marzo Archinà consegna 10 mila euro a Liberti e poi chiede l'autorizzazione per consegnare sulle anticipazioni i risultati delle analisi? Cinque giorni prima gli ha dato 10 mila euro, hanno convenuto che la consulenza sarà di favore! Ma quale permesso deve chiedere Archinà per dare della carta dopo che avrebbe dato carta moneta cinque giorni prima?

Ancora, questa soltanto per quanto emblematica rispetto all'atteggiamento che avevano il direttore dello stabilimento ed i consulenti definiti non so perché in maniera sprezzante fiduciari, noi diciamo per esempio che ho mandato fiduciario dal mio cliente, consulenti erano, poi li possiamo chiamare come vogliamo. La progressiva è 11820 e la conversazione del 24 agosto del 2010 alle ore 17:18 ed intercorre tra il signor Ceriani e l'Ingegnere Capogrosso, bene, secondo il costrutto accusatorio nella migliore delle ipotesi l'atteggiamento di queste persone associatesi tra loro per commettere una serie indeterminata di delitti sarebbe quello, nella migliore delle ipotesi qualunque cosa accada all'ambiente non mi riguarda purché io vada avanti con la produzione e con l'esercizio dello stabilimento. Questo è quello che propone, questa è la chiave interpretativa del Pubblico Ministero di questo processo. Questo, io vi leggo soltanto tre righe, Ceriani - sentitela, perché io l'ho sentita ed i toni sono concitati - chiama Capogrosso, allarmato, inquieto: "L'altro slopping, l'ho visto, l'ho visto", Capogrosso: "Hai visto uno slopping?", Ceriani: "Purtroppo sì, adesso..." e si lascia andare ad un'imprecazione che non è il caso qui di ripetere, ma che insomma tanto è leggibile nell'intercettazione ed ancora: "Io non capisco cosa sta facendo quel Cristo lì". In questa telefonata voi non trovate quello che vi ha rappresentato il Pubblico Ministero, perché l'atteggiamento coerente con la descrizione che di queste persone vi fa il Pubblico Ministero dovrebbe essere "Va beh, lo slopping poco ci importa. Stai andando avanti? Stai producendo? L'acciaio è di qualità? La produzione ne ha risentito?", lui della produzione neanche si chiede se abbia avuto una qualche influenza, è lo slopping in sé che fa infuriare Ceriani e Capogrosso. Si è verificato? Non si è verificato? Quanto? Il grande slopping, il piccolo slopping? Poco francamente mi appassiona, poco mi interessa in questo momento, mi interessa dimostrarvi come due persone che parlano liberamente perché chiaramente non sanno di essere intercettati... Qual è

l'atteggiamento? È un atteggiamento di risoluzione del problema, non si dice "Ma chi se ne importa? Ma sì, fai gli slopping, basta che andiamo avanti", ci si interroga ed in maniera concitata, in maniera nervosa per porre rimedio al problema, non per ridimensionarlo, anzi sacrificarlo sull'altare della produzione, "Chi se ne importa, purché produciamo", non è questo il tenore della telefonata, è esattamente il contrario. Allora come si fa a sostenere quello che ha sostenuto l'Ufficio di Procura rispetto all'atteggiamento concreto adottato dagli imputati ed in specie dall'Ingegnere Capogrosso e rispetto all'approccio psicologico, mentale dei problemi che era il tentativo di risolverli, talvolta perfettamente riuscito, talaltro anche meno forse, ma mai volutamente trascurato ed ancora meno intenzionalmente prodotto?

In ultimo vi cito la telefonata numero 4554, RIT 257 del 2010. Qui davvero ciascun dal proprio cuor l'altrui misura, perché è una telefonata per il solo fatto di intervenire - ho terminato, Presidente - il giorno successivo alla notifica dell'incidente probatorio... perché l'unico collegamento che c'è rispetto all'incidente probatorio è il dato temporale. Viene interpretata dal Pubblico Ministero come l'ennesimo tentativo di manipolare i dati, di offrire dati favorevoli, di piegare il dato alle esigenze produttive anche appunto manipolandolo, anche truccandolo dice addirittura il Pubblico Ministero. Il tema evidentemente è quello dei tempi di distillazione, si parla di 24 ore, ah, questa è la prova provata. Non si parla di incidente probatorio, non si parla di nulla di tutto questo in questa telefonata, si parla di tempo di distillazione del coke, ma poiché l'abilissimo Pubblico Ministero ha fatto questo collegamento temporale guardando che la telefonata è del 16 luglio 2010 e la notifica è avvenuta il 15 - ossia il giorno precedente - quello è il motivo, vogliono prendere in giro i periti, vogliono truccare i dati, vogliono alterare i risultati. Ebbene no! Perché la marcia delle batterie del 2010, come riportato nella relazione consuntiva del 2010 - quando non sapevano di essere intercettati - "Le produzioni dello stabilimento sono state influenzate dalla crisi economica mondiale, dalla metà di gennaio e fino alla fine dell'anno hanno marciato continuamente tre altiforni invece di quattro, di conseguenza la marcia delle batterie è stata ridotta per adeguarla al minor fabbisogno di coke dei tre altiforni", cioè si produce meno coke in quel determinato momento storico perché ne serve di meno, perché è inutile che io produca un risultato finale che non vendo e che devo accatastare da qualche parte. Questa è la spiegazione, questa è la spiegazione consacrata in una relazione consuntiva del direttore dello stabilimento che tutto è, ma certamente non può essere la preconstituzione di una prova a favore. Questo è il motivo. D'altro canto non troverete segnali diversi in questa conversazione, non ne troverete mai in nessuna delle conversazioni. Ma il dato qual è? Il giorno dopo la notifica dell'incidente probatorio?

Volevano imbrogliare i periti. No, non è accettabile e non lo accetterete.

Io questa parte ho concluso, Presidente e Signori della Corte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora ci vediamo domani. Sarà prevista la conclusione del suo intervento, un'oretta pensa o qualcosa di più?

AVVOCATO V. VOZZA - Per non avere l'ansia dico due, ma credo meno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Poi inizierà l'Avvocato Perrone.

(L'Avvocato Perrone interviene fuori microfono)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi per gli enti...

AVVOCATO A. LORETO - Ecco, Presidente, posso sottoporre giusto alla vostra attenzione una questione organizzativa?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

AVVOCATO A. LORETO - Perché il Professore Dinacci sarebbe impegnato anche in altri procedimenti non dissimili da questo, anche proprio tipo quello della Tirreno Power o quello UBI Banca per i provvedimenti di quei Tribunali. Ora, tenuto conto dell'intervento dell'Avvocato Perrone, noi abbiamo sentito anche l'Avvocato Garzone che sarebbe anche disponibile ad invertire con noi e lui diceva di averne per qualche ora, per cui se l'Avvocato Perrone dovesse poi andare a giovedì mattina, se fosse possibile che l'Avvocato Garzone occupi quella giornata ed io e Dinacci parlare venerdì mattina, in modo che lui... più che altro perché spostarsi da Roma, Presidente, è noto che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, lei non sarebbe disponibile eventualmente ad iniziare già giovedì e poi l'Avvocato Dinacci termina venerdì?

AVVOCATO A. LORETO - Semplicemente perché, Presidente, ci eravamo dati un ordine e così facendo riusciamo anche a contenere i tempi della discussione e Garzone mi ha detto che lui di qualche ora ha bisogno. Quindi non avreste tempi morti nella giornata di giovedì e noi venerdì mattina con quest'ordine credo che riusciamo a contenere i tempi di discussione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Quindi l'Avvocato Annicchiarico slitterebbe a martedì, quindi martedì...

(L'Avvocato Vozza interviene fuori microfono)

AVVOCATO A. LORETO - Presidente, noi venerdì per la verità non credo che occupiamo tutta la giornata.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi potrebbe iniziare a metà giornata.

AVVOCATO A. LORETO - Perché Filippo Dinacci mi diceva che lui dovrebbe averne un'ora e mezza, io francamente non so quantificare, però...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, allora poi magari decidiamo, vediamo come siamo messi.

AVVOCATO A. LORETO - Ecco, io posso dire al Professor Dinacci quindi che lui giovedì può fissare Tirreno Power? Perché anche da lì i vostri colleghi aspettavano...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Avvocato, diciamo siamo venuti incontro a tutte le Difese.

AVVOCATO A. LORETO - Grazie. Ecco, più che altro, Presidente, iniziando io magari allungheremmo anche i tempi della discussione, mentre con il canovaccio che ci siamo dati...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Avvocato, ci ha convinto.

AVVOCATO A. LORETO - Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci vediamo domani.

